UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

a.a. 2022/2023

IL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO ED EUROPEO

Relatore: Professor Marino Marinelli

Laureanda: Irene Volpin

Matricola: 1171203

INDICE

Introduzione……..….p. 7

CAPITOLO I

Le cause dell'eccessiva durata del processo: sospensione; notificazioni, termini e impugnazioni; decisione nel merito della corte di cassazione; questione di giurisdizione; onere di contestazione; divieto e ammissione di nuove prove

1. Le vicende anomale del processo: la sospensione necessaria e quella su istanza delle parti in relazione alla posizione prioritaria assunta dal principio di ragionevole durata del processo…….p. 24
2. Le notificazioni, i termini, le impugnazioni……...p. 36
   2.1. La disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni……..p. 36
   2.2. I termini iniziali e i termini finali e la disciplina della prorogabilità a seconda che si tratti di un termine perentorio od ordinatorio……p. 44
   2.3. Le impugnazioni……..p. 47
3. La decisione nel merito della Corte di Cassazione: le riforme apportate all'articolo 384 c.p.c……...p. 49
   3.1. *Segue*: definizione e interpretazione degli "accertamenti di fatto"…….p. 60
   3.2. Considerazioni conclusive……..p. 67
4. La questione di giurisdizione: la competenza del giudice adito, il relativo difetto di giurisdizione e la *traslatio iudicii*……..p. 70
   4.1. I termini per eccepire il difetto di giurisdizione *ex officio* e su istanza delle parti……..p. 78
5. L'onere di contestazione, articolo 115 c.p.c……..p. 82
   5.1. L'applicazione del principio di non contestazione ai fatti primari e ai fatti secondari……p. 85

5.2. La non contestazione come tecnica diretta a perseguire il principio di economia processuale…….p. 87
5.3. La questione dei termini entro cui poter contestare e gli effetti generati da una contestazione tardiva……p. 91
6. Il divieto e l'ammissione di "nuove" prove a seconda del grado di giudizio…….p. 94
6.1. Le prove "nuove"……..p. 95
7. Considerazioni conclusive circa le cause dell'irragionevole durata del processo. I risvolti pratici in relazione alla giurisprudenza europea……...……p. 98

CAPITOLO II

Il procedimento di equa riparazione del danno da non ragionevole durata del processo

1. L'irragionevole durata dei processi italiani: i risvolti sul piano giuridico europeo……..……p. 109
1.1. L'*iter* di formazione e di promulgazione della Legge 24 marzo 2001, n. 89……..……p. 114
1.2. I criteri di valutazione della durata del processo: la complessità del caso; il comportamento delle parti; il comportamento del giudice. La controversa questione circa il criterio della "posta in gioco"…….……p. 122
2. Il procedimento di equa riparazione: il procedimento in camera di consiglio…….……..p. 142
2.1. La fase introduttiva……p. 145
2.2. L'istruzione probatoria: l'acquisizione di atti e di documenti e i mezzi di prova utilizzabili……..……p. 151
2.3. Le parti: la legittimazione attiva e passiva……...…….p. 154

2.4. I termini di azionabilità del procedimento di cui si assume l'irragionevole durata…….……p. 157
2.5. La fase decisoria e la pronuncia tramite decreto immediatamente esecutivo. Il coordinamento con l'azione comunitaria…...…p. 166
3. Il risarcimento del danno……..p. 173
3.1. Il danno patrimoniale…….…….p. 179
3.2. Il danno non patrimoniale……..…….p. 184
3.2.1. Il danno biologico e il danno esistenziale……p. 201
3.3. Il limite delle risorse disponibili…….p. 203

Conclusioni…….p. 209

Bibliografia……p. 217

Sitografia……..……..p. 234

Introduzione

La trattazione della causa entro un congruo lasso di tempo costituisce la più visibile e rilevante fra le garanzie del giusto processo. L'articolo 111, comma 1, della Costituzione sancisce che <<la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge>>. La Carta costituzionale impone al legislatore di fare in modo che l'apparato della tutela giurisdizionale risponda a requisiti indispensabili che consentono di affermare che lo strumento processuale approntato sia giusto, ossia strutturato in maniera tale da far ritenere attendibili i suoi risultati. Oltre al valore del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., ve sono altri di fondamentale rilevanza, tra cui quello di uguaglianza davanti alla legge disciplinato dall'art. 3 Cost., che impone che il processo sia gestito da un giudice che si trovi in una posizione di terzietà ed imparzialità rispetto alle parti e rispetto ai loro interessi in gioco, le quali devono poter partecipare al processo con pari opportunità e pari poteri.

Il comma secondo di detta norma afferma che la legge assicura la ragionevole durata del processo ed è su questo fondamentale inciso -e sulle sue implicazioni- che si concentra l'analisi che la scrivente ha compiuto. Il principio secondo il quale il processo deve avere una durata ragionevole rappresenta un risvolto del principio per cui lo Stato deve, non soltanto approntare la tutela giurisdizionale, bensì fare anche in modo che questa sia effettiva. Come tutti i principi costituzionali, impone un compito al legislatore, ossia quello di predisporre normative, sia sul processo sia sull'organizzazione del servizio giustizia, tali da poter realizzare l'obiettivo di

avere la celebrazione di processi che abbiano una durata ragionevole[1]. Tanto che negli ultimi decenni non c'è stata legge di riforma della giustizia nella quale il legislatore non abbia affermato quale sua fonte ispiratrice l'esigenza di attuare una giustizia più celere ed efficiente. Invece, nulla è stato fatto in riferimento alla modernizzazione degli apparati e degli strumenti organizzativi. Su un piano prettamente tecnico, quello che emerge è che dal compito che la Carta costituzionale attribuisce al legislatore deriva una duplice valenza del principio in parola. Per un verso, esso rivela il fondamento di un diritto della persona nei confronti dello Stato, dalla cui eventuale lesione emerge una pretesa risarcitoria; questa prospettiva, tipica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui strumento attuativo è rappresentato dalla Corte di Strasburgo, è attuabile in sede interna tramite i meccanismi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. Legge Pinto. Per un altro verso, il principio della ragionevole durata rappresenta un criterio di qualificazione giuridica delle norme sul processo. Detto principio, inoltre, impone al giudice, nel suo operare quotidiano e nell'applicare la legge processuale, di scegliere, tra tutte le interpretazioni possibili, quella più adeguata all'attuazione di esso. Per tale ragione, negli ultimi decenni il principio di ragionevole durata del processo ha rappresentato una sorta di filo conduttore nella giurisprudenza della Suprema corte volto alla lettura del dato normativo che, sì, rispetti le singole norme scrutinate, ma che privilegi anche opzioni ermeneutiche che non

[1] La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli» (così ord. 32 del 2001; ord. 7 del 1997).

favoriscano l'inutile perdurare di un processo, attraverso la riduzione dei tempi della giustizia al fine di arrivare ad un processo giusto. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel momento in cui la Suprema Corte afferma che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità e un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche per il suo impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale. Ciò comporta che, ove sorga un dubbio sul modo di interpretare una certa norma processuale, è auspicabile prediligere, tra le varie interpretazioni possibili, quella che consente una maggiore velocizzazione del processo. Da diversi anni la Corte di cassazione sta perseguendo la realizzazione di un progetto organico di definizione del diritto processuale civile alla luce del principio della ragionevole durata del processo e questo fonda l'aspirazione -e la pretesa- di ogni persona ad ottenere una giustizia che gli attribuisca il bene della vita oggetto di contestazione il più possibile celere, sempre nel rispetto del diritto di azione e di difesa e del principio del contraddittorio.

Il canone della ragionevole durata del processo oltre che rappresentare un diritto di cui gode un soggetto privato, consta anche in un peculiare vantaggio di interesse generale per il sistema del pubblico servizio della giustizia, comprendente il giudice, le parti e tutti i protagonisti della scena processuale. Solo se il sistema ha un complessivo carico di lavoro equilibrato e gestibile, è possibile che la singola vicenda sia decisa dal giudice in tempi ragionevoli. Dunque, l'impegno alla

ragionevole durata non rappresenta soltanto un diritto della persona coinvolta nel processo, ma anche una garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia. Secondo tale interpretazione, la gerarchia dei valori costituzionali andrebbe rivista e ridimensionata e il principio di speditezza processuale, sorto in funzione di garanzia dell'individuo contro gli abusi derivanti dal protrarsi ingiustificato del processo, dovrebbe prevalere sui diritti dell'imputato[2]. Tuttavia, una critica condivisibile mossa contro questa lettura afferma che bisognerebbe evitare che in nome della speditezza processuale si vanifichi l'altrettanto inviolabile diritto di difesa, senza, però, correre il rischio che l'incontrollata attenzione al rispetto delle garanzie difensive si traduca in una paralisi del corso del processo. La dimensione oggettiva della ragionevole durata è strutturalmente congenita al processo, tanto che, seppure la Costituzione non l'avesse esplicitamente espressa, il principio di ragionevolezza sarebbe comunque ricavabile dall'art. 3 della Costituzione, infatti, la durata del processo deve essere "ragionevole", pur nell'indeterminatezza del predicato, poiché si tratta di una condizione di efficienza del processo, senza la quale il processo negherebbe se stesso. Secondo questa *ratio* si è più volte espressa la Corte costituzionale, ancor prima della riforma dell'art. 111 Cost. In conclusione, sostenere che lo svolgimento del processo in tempi ragionevoli sia semplicemente un diritto della parte e non anche un'esigenza di buona

---

[2] AMODIO E., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, pp. 797 ss.; Id., *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, 1422, dove si polemizza con «l'erronea qualificazione» della ragionevole durata «come garanzia oggettiva dettata nell'interesse dell'ordinamento». Nello stesso senso, MAFFEI S., *Il diritto al confronto con l'accusatore*, La Tribuna, Piacenza, 2003, pp. 290 ss.

amministrazione della giustizia, non significa soltanto proporre una tesi contraria all'art. 111 Cost, ma equivale, di fatto, ad indebolire la linea di resistenza contro gli atti alle garanzie difensive proprio nella parte in cui si pretende di negare a priori ogni possibile conflitto tra queste e l'istanza di ragionevole durata, eludendo la ricerca, difficile ma proficua, dei criteri di priorità e di equilibrio tra i diversi valori del giusto processo.

Il vero impegno è quello di definire un equilibrio tra la ragionevole durata e le altre garanzie del "giusto" processo[3]. Un primo punto di partenza è rappresentato dalla distinzione tra principi e regole[4]: i primi sono proposizioni normative ad elevato grado di genericità applicabili nella loro forma di massima espansione o restrizione; le seconde sono proposizioni normative ad elevata specificità, destinate ad essere osservate o trasgredite, senza possibilità di scelte intermedie. Le regole, a differenza dei principi, sono soggette ad eccezioni, ma per loro stessa natura sfuggono al bilanciamento che, invece, è la tecnica di attuazione dei principi. L'imparzialità e terzietà del giudice, il contraddittorio -inteso come proiezione del diritto di difesa-, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo sono tutti principi caratterizzanti il giusto processo disciplinato dall'art. 111, co. 2, Cost. e fungono da precetti di ottimizzazione, ossia da norme volte a

---

[3] FERRUA P., La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in. Questione giustizia.it.

[4] DWORKIN R., *I diritti presi sul serio* [1977], trad. it., Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 93 ss. La distinzione è ripresa, nei rapporti tra diritto di difesa ed efficienza del processo, da R. Orlandi, *Garanzie individuali ed esigenze repressive (ragionando intorno al diritto di difesa nei procedimenti di criminalità organizzata)*, in *Studi in memoria di Gian Domenico Pisapia*, II, Giuffrè, Milano, 2000, p. 558 ss.; v., altresì, F.M. Iacoviello, *Giusto processo? Alcune domande …*, in *Cass. pen.*, 2003, pp. 423 ss.

prescrivere che qualcosa sia realizzato nella misura del possibile, in modo più o meno ampio a seconda del peso attribuito ai principi concorrenti[5]. Proprio per questa ragione sono inderogabili, ma comunque soggetti al bilanciamento e alla ponderazione, che rappresenta per essi ciò che l'eccezione rappresenta per le regole. Se correttamente bilanciati, i principi del giusto processo si rapportano in maniera solidale, tanto da rafforzarsi reciprocamente, anche perché l'imparzialità e il diritto di difesa sono strettamente interdipendenti e sarebbe impensabile attuarli unilateralmente nella prospettiva di un'illimitata espansione dell'uno o dell'atro. Ancora oggi, l'obbiettivo della Corte di cassazione è quello di far convivere l'esigenza del singolo con quella dell'interesse generale; tant'è che è costante la ricerca di un equilibrio tra l'applicazione dei singoli istituti processuali e il rispetto del principio di ragionevole durata del processo. Per quanto concerne la gerarchia tra i valori costituzionali caratterizzanti il giusto processo, non tutti i principi si pongono sullo stesso piano: funzione cognitiva del processo, imparzialità del giudice, diritto di difesa sono primari valori di giustizia. Il canone della ragionevole durata del processo è recessivo rispetto ad essi e svolge un ruolo sussidiario come condizione di efficienza[6]. Ad ogni modo, il termine "sussidiario" non va inteso in senso riduttivo, ma designa piuttosto un ordine logico nella definizione dei valori. In altre parole, il concetto di "ragionevole durata" implica

[5] Qui ci si riferisce al bilanciamento operato dal legislatore e non a quello svolto in sede interpretativa dal giudice o dal giurista.

[6] Per una critica alla tesi, qui sostenuta, sul carattere "sussidiario" della ragionevole durata, RICCIO G., *Note sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 4524 ss.

già la scelta di un certo modello processuale caratterizzato per sua natura da determinate garanzie e quindi può già essere definito anche solo partendo dal modello prioritariamente individuato. Sarebbe assurdo credere nel viceversa, ossia tentare di definire la "ragionevole durata" e in un secondo momento adattare le garanzie del giusto processo. Se anteposto alle garanzie, il concetto di ragionevole durata risulta vuoto e capace di generare esiti di giustizia sommaria. Lo dimostra la fraseologia dell'art. 111, comma 2, Cost. che antepone i principi del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà del giudice e in una frase successiva cita il principio di ragionevole durata.

Ad ogni modo, il rapporto di priorità di alcuni valori rispetto ad altri non esclude l'esigenza di bilanciamento con la qualifica "ragionevole" del processo[7]. A tal riguardo, un interrogativo che spesso ricorre è quello secondo il quale il diritto di difesa possa subire limitazioni a causa delle esigenze di ragionevole durata. Premettendo che il diritto di difesa è un principio e in quanto tale non è soggetto ad eccezioni, è addirittura definito inviolabile dalla Costituzione, dunque, è impensabile che possa subire ripercussioni in nome di altri valori. Tuttavia, è altrettanto vero che, proprio per la sua natura di principio, può illimitatamente estendersi e le garanzie che lo compongono possono accrescere tanto da paralizzare la giustizia[8]. È indubbio, quindi, che la ragionevole durata possa –e debba- rappresentare un limite non al diritto di difesa in quanto tale, ma alla

---

[7] Sulla ragionevole durata, anche in rapporto agli orientamenti della Corte di Strasburgo, CHIAVARIO M., voce «Giusto processo (processo penale)», in *Enc. Giur.*,XV, Roma, 2001, p. 9.

[8] Sul bilanciamento tra garanzie e durata ragionevole, v. FERRUA P., *Il «giusto» processo tra modelli, regole e principi*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, pp. 401 ss.

possibile incontrollata proliferazione delle garanzie in cui esso si realizza. Se ne deduce che, in mancanza di ipotizzabili eccezioni, il solo limite all'espansione di un principio piuttosto che di un altro è rappresentato dal loro reciproco bilanciamento. La celerità non costituisce un valore assoluto: per quanto, infatti, l'obiettivo dell'economia e dell'accelerazione della procedura rivesta notevole importanza, non è perseguibile a discapito di altri principi fondamentali, quali il diritto al contraddittorio, il diritto di difesa, l'esigenza di una corretta amministrazione della giustizia. Dunque, si definisce ragionevole una durata che si collochi tra gli opposti estremismi di "velocissimo" e "lentissimo". Nell'ambito del bilanciamento tra i diversi principi, il lavoro del legislatore si rivela fondamentale perché, una volta definite le garanzie, non si può pretendere che siano le parti a regolarne l'uso in termini compatibili con la ragionevole durata del processo; infatti, non esiste alcun dovere in capo alle parti o ai rispettivi difensori di contribuire ad agevolare la pronuncia di una sentenza di merito, anzi, quando la condanna appare ampiamente probabile, è prevedibile che la difesa si avvalga di qualsivoglia mezzo legale al fine di ritardarla o evitarne il più a lungo possibile gli effetti, incluso quello di decelerare il corso del processo allo scopo di guadagnare la prescrizione; ugualmente, non è immaginabile un intervento da parte del giudice o di altra autorità per sindacare l'esercizio puramente dilatatorio delle garanzie difensive o bilanciarlo con le esigenze di ragionevole durata. Per dette motivazioni, si invita il legislatore ad assicurare la ragionevole durata del processo e non i soggetti coinvolti nel processo stesso. Esistono naturalmente diverse tecniche tramite le quali le parti possono usare in senso distorsivo le garanzie e i valori del processo: vi sono le richieste probatorie, le eccezioni sulla validità degli

atti, l'impugnazione dei provvedimenti, ma vi possono essere anche scelte più "aggressive" come la ricusazione del giudice per motivi profondamente infondati. Ad ogni modo, qualunque sia la tecnica ostruzionistica, è pressocché impossibile individuare un contegno deontologicamente censurabile, almeno sino a quando non si esprima nell'allegazione di fatti falsi o in atteggiamenti di discredito gratuito nei confronti delle altre parti[9]; qualora si riuscisse a documentare il fine puramente dilatatorio dell'uso di questi strumenti -impresa comunque ardua da realizzare- la cosa potrebbe dimostrarsi irrilevante: le finalità di chi propone una domanda, che la legge consente di proporre, sono insindacabili. Il solo tema che emerge è se sussista o meno il diritto che s'invoca, se la richiesta abbia o meno fondamento e, comunque, la sanzione per un eventuale abuso consta nel provvedimento del giudice che la rigetta o la dichiara inammissibile. Nel tentativo di porre un limite alle manovre ostruzionistiche, si è osservato che può risultare prezioso accettare richieste o l'utilizzo di istituti da parte dei soggetti coinvolti nel processo, ma solo fino al punto di non sabotare il processo per mezzo di pratiche palesemente dilatatorie dirette solo allo scopo di impedirne lo svolgimento. Tuttavia, come strumento sanzionatorio contro l'abuso, si rivela nel concreto

---

[9] Per interessanti rilievi v., da diverse prospettive, CHIARLONI S., *Divergenze e concordanze nella cultura del diritto di difesa per il processo civile e per il processo penale*, in *Quaderni del C.S.M.*, 1988, fasc. 3, pp. 43 ss.; E. Randazzo, *Deontologia e tecnica del penalista*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 158 ss.; G. Salvi, Relazione su *Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali*, Convegno dell'Unione delle Camere penali, Modena 5-6 aprile 2002, in www.camerepenali.it. Più in generale, sui due classici e opposti modelli deontologici di avvocato, quello conflittuale e quello collaborativo, cfr. il volume collettaneo G. Zanetti (a cura di), *Elementi di etica pratica*, Roma, 2003, pp. 115 ss.

impraticabile perché imperniato sul vago discrimine tra intento "puramente" od "occasionalmente" dilatatorio, a maggior ragione se imperniata sulla differenza tra rallentamento e blocco del processo. In conclusione, dove non esista un'etica del difensore sul terreno del bilanciamento tra garanzie ed efficienza, deve esistere allora quella del legislatore nel rispetto dei rapporti di priorità e di equilibrio.

Nella Convenzione europea il principio della ragionevole durata del processo è espresso come diritto soggettivo spettante direttamente alla parte. La formula si colloca nel solco delle Costituzioni intese come tutela dell'individuo davanti allo strapotere delle autorità: la protrazione dei termini processuali è vista come un abuso degli organi giurisdizionali, mentre resta inespressa l'idea di una valenza oggettiva della ragionevole durata, idonea a proteggere lo svolgimento del processo anche dal comportamento ostruzionistico delle parti. Sotto il profilo dell'efficacia, il principio assume rilevanza sia nei riguardi delle leggi nazionali, sia in rapporto ai singoli processi. Sotto il primo aspetto, una legge che si ponga in contrato con la disposizione e convenzione dovrebbe considerarsi illegittima per contrasto con l'art. 117 Cost.; tuttavia, questa prospettiva appare di fatto destinata a rimanere inoperante in quanto ogni violazione dell'impegno alla ragionevole durata viene assorbita dalla violazione del corrispondente principio contenuto nella Costituzione. L'interpretazione della Convenzione da parte della Corte europea potrebbe evidenziare profili di contrasto con la legge ordinaria, non deducibili dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 111, comma 2, Cost., ma è da ritenere che in tal caso i giudici della consulta o adeguerebbero la loro lettura del principio della ragionevole durata all'interpretazione della Corte europea o invocherebbero un controlimite per neutralizzarla nella stessa disposizione

costituzionale. Sotto il secondo aspetto -che è quello effettivamente operativo-, la Corte europea controlla il rispetto del principio fissato dalla Convenzione direttamente nei singoli processi sottoposti al suo esame, indipendentemente dalla circostanza che la violazione denunciata dipenda da inadeguatezza delle legge, da deficit strutturali o dalla concrete modalità di svolgimento del processo, con la conseguenza che sarà onere dello Stato apprestare rimedi e strutture necessarie per non incorrere in nuove condanne. Un giudizio come quello sulla "ragionevole durata" del singolo processo non può essere svolto in astratto, ma va valutato lo specifico contesto su cui si pronuncia la Corte europea, la quale è giudice del singolo processo, non delle leggi. Questo giudizio si realizza attraverso il bilanciamento di diversi parametri che il giudice europeo ha progressivamente elaborato. I principali sono: la complessità della causa per il numero delle persone coinvolte e delle prove da acquisire o per il carattere transnazionale dei reati; il comportamento delle autorità statali; la condotta tenuta dal ricorrente. Ci sarà modo di approfondire tale argomento nelle pagine successive del presente lavoro[10].

Il tema della ragionevole durata del processo, oltre che essere affrontato da norme dell'ordinamento nazionale, è disciplinato anche dall'art. 6, paragrafo 1, Cedu in base al quale <<ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito

[10] Sui parametri adottati dalla Corte europea nel giudizio sulla durata ragionevole del processo v. BUZZELLI S., in UBERTIS G., F. Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 144 ss.

per legge>>[11]. Tuttavia, nonostante il tema delle due norme sia il medesimo, il precetto ispiratore dell'una e dell'altra, sotto un profilo strutturale e degli obblighi che ne derivano, è ben diverso: all'interno della Costituzione italiana il principio di ragionevole durata è espresso come connotato oggettivo di un processo svolto nel contraddittorio davanti ad un giudice terzo ed imparziale; rispetto alla corrispondente formula contenuta nella Convenzione europea in cui si rileva una garanzia costruita come diritto soggettivo, immediatamente azionabile, la disposizione costituzionale riguarda il tipo di controllo svolto dalla Corte costituzionale, la quale non può sindacare la durata del singolo processo, ma esclusivamente disposizioni che prevedano tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all'altro, formalità superflue, non giustificate né da esigenze repressive né da garanzie difensive. Nel complesso, il controllo della Corte, salvo casi di scelte palesemente irrazionali, incontra un limite nel potere discrezionale del legislatore di scandire tempi e modi delle fasi processuali e la cronica lentezza della nostra giustizia dipende, più che dalla disciplina legale, da difetti di gestione, insufficienza delle strutture e, in generale, da ragioni di carattere organizzativo. Il precetto normativo resta di fatto privo di indicazioni sulle concrete modalità di attuazione del principio, modalità che dovrebbero svilupparsi attraverso misure volte ad accelerare il corso del processo tramite sanzioni per l'irragionevole

[11] Una formula sostanzialmente analoga a quella della Cedu è contenuta nell'art. 14, par. 2, del Patto internazionale: «Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: [….] *c)* ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo».

durata[12]. Quindi, dovrebbe escludersi la possibilità di sanzionare con l'improcedibilità il superamento di determinati termini fissati per le varie fasi del processo; invece, del tutto giustificata dovrebbe apparire la previsione di un indennizzo all'imputato che abbia patito i ritardi ingiustificati del processo di cui ha fatto parte. Tale previsione, seppur difficilmente compatibile con le risorse disponibili dello Stato italiano, è contenuta nella legge Pinto, come emergerà dall'analisi compiuta nel secondo capitolo, ultimo paragrafo, della presente tesi.

Una mera interpretazione letterale dell'art. 6 della Convenzione potrebbe far ritenere che il diritto ad un termine ragionevole spetti solo alla parte coinvolta in processi aventi ad oggetto controversie sui diritti e doveri a lei spettanti di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale. Data tale premessa, nel nostro ordinamento interno solo i processi civili e penali potrebbero essere sanzionabili per irragionevole durata, con la conseguente esclusione del contenzioso avanti il giudice amministrativo. La corte europea ha, però, precisato in diverse sentenze che il termine "carattere civile" non va interpretato letteralmente, ma si tratterebbe piuttosto di una vera e propria nozione transnazionale e che, per valutare la competenza della Corte europea a decidere sul ricorso, non si deve far riferimento alla legge applicabile nel procedimento impugnato, ovvero alla competenza a decidere dell'autorità civile piuttosto che amministrativa, ma solo alla natura e al carattere del diritto che si presume leso e violato. Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura in una relazione avente ad oggetto l'esame della giurisprudenza

---

[12] Espressivo di una «retorica del desiderabile»', secondo le parole di CORDERO F., *Procedura penale*, cit., 1295.

della Corte europea ha riconosciuto che, mentre in un primo tempo la giurisprudenza aveva ritenuto che fosse opportuno ricomprendere nella nozione di diritti e obblighi di carattere civile almeno i diritti e gli obblighi di carattere privato, nell'accezione classica data dal termine, in un secondo momento si è ritenuto che tutte le procedure aventi un oggetto patrimoniale che si fondassero su una pretesa violazione di diritti anch'essi patrimoniali riguardassero diritti e obbligazioni civili. Ne consegue che le controversie che possono rientrare in una definizione così ampia sono varie e vanno da quelle che rientrano nel diritto di famiglia, a quelle relative al diritto di proprietà o al risarcimento dei danni, ovvero all'adempimento di obbligazioni, nonché questioni relative alla sicurezza sociale e al pubblico impiego, in questo ultimo caso quando siano state sollevate questioni di natura patrimoniale.

La ragionevolezza dei tempi processuali riveste un indiscusso valore nella direzione di un equo processo in Europa ed apporta un valido contributo alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l'Unione <<offre ai suoi cittadini>>[13]. Ad ogni modo, la codificazione nella Cedu del diritto alla

[13] Ex multis cfr., BILANCIA P., Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, p. 345 ss.; CAGGIANO G., L'evoluzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella prospettiva dell'Unione basata sul diritto, in Studi sull'integrazione europea, 2007, p. 335 ss.; CANNIZZARO E., BARTOLONI E. M., La costituzionalizzazione del terzo pilastro dell'Unione europea, in Diritto dell'unione europea, 2007, p. 471 ss.; CHIAVAIRO M., Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, p. 974 ss.; CONDINANZI M., Fonti del terzo pilastro dell'Unione europea e molo della Corte costituzionale, in Diritto dell'unione europea, 2007, p. 513 ss.; DRAETTA U., PARISI N., RINOLDI D.(a cura di), Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell'Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; GIBBS A., Reasoned "balance" in EuropÉs area of freedom, security and justice, European law journal, 2011, p. 121 ss; KOENRAAD L., The contribution of the European Court of Justice to the area of freedom, security and justice, in International & comparative law quarterly, 2010, 2, p. 255 ss; MONAR JÖRG, European Union: The area of freedom, security and justice, in Principles of European constitutional law, 2010, 2, p. 551 ss.; MUNARI F., AMALFITANO C., «Terzo pilastro» dell'Unione: problematiche istituzionali, sviluppi giurisprudenziali, prospettive, in Studi in onore di U. Leanza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, vol. II, p. 1201 ss.; PAOLUCCI C. M., Cooperazione

definizione della causa in tempi ragionevoli ha certamente contribuito ad ampliare la tutela di detta garanzia, facilitandone l'introduzione negli ordinamenti degli Stati contraenti che prima la ignoravano, tra cui quello italiano, e incidendo in ambito europeo.

Dunque, è facilmente costatabile come il principio di ragionevole durata del processo goda di una tutela multi livellare[14] in Convenzioni internazionali o regionali, oltre che nelle fonti ordinamentali interne. Vengono in rilievo l'art. 14 par. 3, lett. c del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, il quale, nel riconoscere il solo diritto della persona "accusata" ad essere giudicata "senza ritardo", trova applicazione esclusivamente nei processi penali. Del pari, l'art. 67 lett. c. dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 che dispone il diritto del solo imputato ad "essere giudicato senza indebito ritardo"; *idem* il sesto emendamento alla Costituzione americana del 1971, il quale prevede che "in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy trial"; e, altresì, l'art 21 dello Statuto del tribunale delle Nazioni unite per i crimini commessi nella ex Jugoslavia: "the Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious (…)".

---

giudiziaria e di polizia in materia penale, Utet, 2011; SALAZAR L., La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere, in Cassazione penale, 2000, p. 1114 ss.; WOLFF S., Freedom, security and justice after Lisbon and Stockholm, The Hague, 2011.

[14] CARDONE A., Diritti fondamentali (tutela multilivello), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2011, pp. 335 ss. L'espressione "tutela multilivello" dei diritti fondamentali, risalente alla dottrina del multilevel constitutionalism di PERNICE I., nasce e si sviluppa nell'ambito del dibattito politico-dottrinario relativo al processo di integrazione "costituzionale" europea. Essa designa il complesso di istituti di origine normativa e giurisprudenziale attraverso cui si articolano le competenze e le relazioni tra le varie istanze giurisdizionali degli ordinamenti nazionali e sovranazionali a tutela dei diritti fondamentali.

Il ruolo dominante del diritto alla ragionevole durata del processo traspare con evidenza all'interno della presente indagine che consta in due capitoli. Il primo, incentrato ad analizzare le cause dell'eccessiva durata dei processi, disvela come alcuni principi disciplinati dalla legge entrino in forte contrasto con il diritto in parola; emerge da questa analisi anche l'impegno del legislatore nel tentare di sancire un equilibrio tra i valori costituzionali e giuridici in gioco. Il capitolo successivo disamina la condizione processuale italiana e i risvolti pratici sul piano giuridico europeo, la crisi in ambito non solo nazionale che ha portato allo scontro tra le Corti italiane e quella di Strasburgo, fino all'*iter* che ha condotto alla promulgazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto. Infine, si passa in rassegna anche il processo di equa riparazione del danno da non ragionevole durata del processo, analizzandone le diverse fasi, per giungere, in conclusione, alla trattazione del tema del risarcimento del danno e le problematiche ad esso connesse.

LE CAUSE DELL'ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO: SOSPENSIONE; NOTIFICAZIONI, TERMINI E IMPUGNAZIONI; DECISIONE NEL MERITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE; QUESTIONE DI GIURISDIZIONE; ONERE DI CONTESTAZIONE; DIVIETO E AMMISSIONE DI NUOVE PROVE

SOMMARIO: 1. Le vicende anomale del processo: la sospensione necessaria e quella su istanza delle parti in relazione alla posizione prioritaria assunta dal principio di ragionevole durata del processo – 2. Le notificazioni, i termini, le impugnazioni – 2.1. La disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni – 2.2. I termini iniziali e i termini finali e la disciplina della prorogabilità a seconda che si tratti di un termine perentorio od ordinatorio – 2.3. Le impugnazioni – 3. La decisione nel merito della Corte di Cassazione: le riforme apportate all'articolo 384 c.p.c. – 3.1. *Segue*: definizione e interpretazione degli "accertamenti di fatto" – 3.2. Considerazioni conclusive – 4. La questione di giurisdizione: la competenza del giudice adito, il relativo difetto di giurisdizione e la *translatio iudicii* – 4.1. I termini per eccepire il difetto di giurisdizione *ex officio* e su istanza delle parti – 5. L'onere di contestazione, articolo 115 c.p.c. – 5.1. L'applicazione del principio di non contestazione ai fatti primari e ai fatti secondari – 5.2. La non contestazione come tecnica diretta a perseguire il principio di economia processuale – 5.3. La questione dei termini entro cui poter contestare e gli effetti generati da una contestazione tardiva – 6. Il divieto e l'ammissione di "nuove" prove a seconda del grado di giudizio – 6.1. Le prove "nuove" – 7. Considerazioni conclusive circa le cause dell'irragionevole durata del processo. I risvolti pratici in relazione alla giurisprudenza europea.

1. *Le vicende anomale del processo: la sospensione necessaria e quella su istanza delle parti in relazione alla posizione prioritaria assunta dal principio di ragionevole durata del processo*

L'estinzione[15], la cessazione della materia del contendere[16], la conciliazione giudiziale[17], la sospensione e l'interruzione del processo[18] pendente rappresentano le c.d. *vicende anomale del processo,* in quanto ritardano e talvolta impediscono il raggiungimento del naturale esito del giudizio, ossia la sentenza[19]. Il presente paragrafo propone un'analisi dell'istituto della *sospensione del processo* e un confronto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo[20].

La sospensione del processo consiste in un <<arresto temporaneo del processo, il quale entra in una fase di quiescenza (durante la quale deve considerarsi comunque pendente) in attesa di essere riattivato con un atto di impulso al venir meno della causa di sospensione>>[21]. Durante la sospensione non può essere compiuto alcun

---

[15] Vedi GIUSSANI A., *Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione,* Milano, 1999.

[16] Sul punto, SCALA A., *La cessazione della materia del contendere nel processo civile,* Torino, 2001.

[17] FERRI C.M., *Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale: obbligatoria e facoltativa: aggiornato alla Circolare Giustizia del 27/11/2013 e alla Direttiva Cancellieri del 5/11/2013,* Padova, 2014.

[18] Vedi M.F. GHIRGA, *Dell'interruzione del processo: art. 299-305 c.p.c.,* Bologna, 2014; D. CULOT, *L'interruzione del processo civile,* Milano 2006; G.P. CALIFANO, *L'interruzione del processo civile: gli artt. 299 ss. c.p.c.,* Napoli, 2004.

[19] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, 2010, p. 18 e ss.

[20] Il tema dell'eccessiva durata dei processi era ben noto già nel diritto romano. Da un lato, infatti, nel quadro generale della distinzione classica fra legitima iudicia che ''... legitimo iure consistunt...'' e iudicia che ''...imperio continentur...'', si era imposto ai primi, con la lex Iulia, a pena di estinzione, un termine di durata massima pari ad un anno e sei mesi (cfr. Gai IV, §§ 103-104, in COGLIOLO P. (a cura di), Manuale delle fonti del diritto romano, 2ª ed., Torino 1911, p. 354 ss., e in Gaius Institutes, traduzione francese a cura di REINACH J., Paris 1950, p. 166 ss.); mentre era particolarmente ridotta ab origine la stessa ''vita'' di talune actiones, soprattutto se accreditate dal ius honorarium o comunque caratterizzate da forme di tutela interdittale. Dall'altro, era ben chiara al legislatore giustinianeo l'esigenza di restringere i tempi di amministrazione della giustizia, ''...non ultra metas triennii, ne lites fiant paene immortales et vitae hominum modum excedant...'' (C.3.1.13, lex Properandum).

[21] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, volume II*, Torino, 2019, p. 263 e ss.

atto processuale, poiché se venissero compiuti, sarebbero considerati nulli. Tuttavia, sono fatti salvi gli atti che il giudice ritiene urgenti e di cui autorizza il compimento, come sancito dall'art. 48, co. 2, c.p.c., e la tutela cautelare, come risulta dall'art. 669-*quater,* la cui necessità rischierebbe di essere mitigata proprio dalla stasi imposta. L'art. 298, co. 2, c.p.c. dichiara che <<la sospensione interrompe i termini processuali in corso, che decorrono *ex novo* a partire dal momento in cui il corso del processo riprende>>[2].

L'ordinamento italiano conosce e disciplina, sia nel codice di rito sia al di fuori di esso, molte forme di sospensione; tuttavia, tale istituto è regolato principalmente dagli articoli del c.p.c., 295, rubricato "Sospensione necessaria", e 296, rubricato "Sospensione su istanza delle parti". Dunque, le norme appena citate si occupano della sospensione di portata più generale, invece, le singole ipotesi di sospensione specifiche e tipiche, siano esse discrezionali o necessarie, sono affidate ad altre norme. A norma dell'art. 295 <<il giudice dispone che il processo di fronte a lui pendente sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa>>. La norma fa sorgere un onere di disposizione in capo al giudice, il quale, dunque, non ha facoltà di esercitare un potere discrezionale, valutando se sia vantaggiosa o meno l'applicazione della sospensione. Se ricorre la fattispecie descritta dal codice, il giudice provvede a dichiarare la sospensione del processo con ordinanza. La sospensione ai sensi dell'art. 295 è necessaria, ma non automatica, dunque, se manca il provvedimento di sospensione, il processo prosegue a tutti gli effetti e gli atti compiuti successivamente devono essere considerati validi. Gli scopi cui tende

l'istituto della sospensione sono duplici: coerenza fra giudicati ed economia processuale. Al fine di raggiungere tali scopi, il processo pregiudicato deve rimanere sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione della causa pregiudicante. Ciò implica che la causa dipendente potrebbe rimanere sospesa anche per anni, in chiara collisione con il principio di ragionevole durata del processo, in attesa della sentenza passata in giudicato formale della causa pregiudiziale. Tendenzialmente, un'alternativa all'applicazione dell'art. 295 è rappresentata dalla riunione dei due processi a norma dell'art. 274 c.p.c., "Riunione di procedimenti relativi a cause connesse", o dell'art. 40 c.p.c., "Connessione"[22]; tuttavia, ci sono casi in cui la riunione non è possibile e la sospensione risulta inevitabile. Questo accade quando le due cause non coesistono nello stesso grado del procedimento, ad esempio una pende in appello e l'altra in primo grado; oppure quando una causa sia giunta in fase decisoria, successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, e l'altra sia ancora in fase di trattazione o di istruzione in senso stretto. In questi casi, si rivela applicabile solo l'art. 295, il quale afferma che va sospeso il processo dipendente. Dunque, non si tratta di un criterio di tipo cronologico, in quanto non deve essere sospeso il processo nato per secondo.

L'ordinanza di sospensione necessaria emessa dal giudice blocca temporaneamente il processo[23]. Per quanto tempo resterà sospeso? Sul punto sono

[22] GARAVELLI M., *Connessione, riunione e separazione dei procedimenti: tra vecchio e nuovo codice,* Milano, 1989; G.P. CALIFANO, *Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti: art. 267-274 bis,* Bologna, 2018.

[23] Sul punto, vedi anche TRISORIO G., *La sospensione del processo civile di cognizione*.

intervenute le sezioni unite con sentenza n. 10027/2012[24], che hanno interpretato il rapporto tra gli artt. 295 e 297, da un lato, e l'art. 337, co. 2, dall'altro, discostandosi dall'opinione della maggioranza degli interpreti. In precedenza, si affermava che la sospensione necessaria ex art. 295 dovesse durare sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante. Le parti, poi, ex art. 297 devono procedere alla riassunzione del processo sospeso <<entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295>>. Non rileva quanto sancito dall'art. 337, co. 2, che statuisce che <<quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata>>.

Questa disposizione disciplina l'ipotesi di una decisione ormai passata in giudicato ex art. 324, poiché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinaria o sono decorsi infruttuosamente i relativi termini, e <<prevede che, se contro tale decisione viene proposta una impugnazione straordinaria, il giudice del processo nel quale l'autorità di quella decisione viene invocata può scegliere se proseguire il giudizio, adeguandosi però al contenuto della decisione, oppure sospenderlo in attesa dell'esito dell'impugnazione straordinaria, ove la ritenga presumibilmente fondata>>[25]. La conseguenza difettosa, ma inevitabile, di tale interpretazione è quella per cui la causa dipendente rimane sospesa per molti anni, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa pregiudiziale. Proprio in

[24] Il Foro italiano, Sezioni unite civili; sentenza 19 giugno 2012, n. 10027.

[25] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, il processo di primo grado e le impugnazioni*
delle sentenze, volume II, Torino, 2019, p. 281 e ss.

seguito al pregiudizio realizzato da tale meccanismo, si è rivelato necessario l'intervento delle sezioni unite in senso evolutivo. Fintantoché la causa pregiudicante pende in primo grado, il giudice della causa dipendente dovrà applicare l'art. 295 e disporre la sospensione del processo di fronte a lui. Tale sospensione non si protrarrà necessariamente sino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudicante, infatti, una volta che questa sia stata decisa con sentenza, seppur ancora impugnabile, ciascuna parte della causa dipendente potrà, laddove volesse, riassumere il processo sospeso ex art. 295[26]. La parte, così agendo, si assumerà comunque il rischio per non aver voluto attendere il vero giudicato sulla causa pregiudicante. Le sezioni unite affermano che il giudice della causa dipendente, una volta riassunto il processo che era stato sospeso, dovrà applicare l'art. 337, co. 2, che permette al giudice di compiere una scelta discrezionale fra proseguire, adeguandosi al contenuto della sentenza resa sulla causa pregiudicante, oppure sospendere nuovamente il processo ex art. 337, co. 2, se ritiene che l'impugnazione proposta contro la medesima sentenza sia fondata e ci siano alte probabilità che possa essere accolta. L'azione compiuta dalle sezioni unite, dunque, non era direzionata verso il restringimento dell'ambito di operatività dell'art. 295, bensì nei confronti della durata della sospensione necessaria, <<che verrà meno quando sia stata pronunciata, sulla causa pregiudicante, sentenza anche se impugnabile>>[27]. Al fine di comprendere al

[26] In ogni caso dovrà farlo, a pena di estinzione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della causa pregiudicante.

[27] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, volume II,* Torino, 2019, p. 281 e ss.

meglio le ragioni che hanno spinto le sezioni unite a realizzare tale manovra, la stessa deve essere analizzata in relazione al principio della ragionevole durata del processo, costituzionalmente sancito dall'art. 111. La conclusione che ne deriva è quella secondo la quale <<l'ordinamento preferisce all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda, assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto, presunzione, peraltro, non assoluta stante la possibilità per il giudice della causa dipendente di sospendere nuovamente il processo riassunto, ove il gravame proposto avverso la sentenza resa sulla causa principale gli risulti serio e così probabilmente destinato ad essere accolto>>[28]. Si tratta di una interpretazione evolutiva che consente una revisione della disposta sospensione al fine di evitare immotivate e lunghe paralisi del processo. L'assunto su cui si fonda tale interpretazione, tuttavia, non appare così granitico, in quanto la lettura delle sezioni unite circa il meccanismo della sospensione può funzionare nel caso di gravami poco complessi, la cui soluzione risulta già abbastanza scontata. In caso contrario, l'intervento delle sezioni unite potrebbe rivelarsi dannoso. Prima dell'intervento delle sezioni unite, l'interpretazione tradizionale dell'art. 297 sosteneva che la sospensione dovesse durare fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudicante; oggi, invece, tale soluzione contrasterebbe con l'innovativa lettura fornita dalle sezioni unite, dunque, nel silenzio del

[28] Così sempre Consolo, citato nella nota precedente.

legislatore, opera la disciplina dettata dall'art. 297 anche in ipotesi di sospensione *ex* art. 337, co. 2. Ne consegue che, una volta pronunciata sentenza sul gravame reso avverso la sentenza di primo grado che ha deciso sulla causa pregiudicante, il processo dipendente potrà essere ripreso. Il giudice di tale processo dovrà applicare l'art. 337, co. 2, e proseguire conformandosi al contenuto della sentenza resa sulla causa pregiudicante, oppure sospendere nuovamente il processo se ritiene che il giudizio sulla causa pregiudicante possa essere ancora mutato. In ogni caso, la riassunzione[29] dovrà essere adottata entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa sulla causa principale, pena l'estinzione del processo. In conclusione, la sospensione ex art. 295 è pronunciata dal giudice istruttore con ordinanza, la quale è impugnabile davanti alla Cassazione nel termine di 30 giorni, che iniziano a decorrere dal momento della comunicazione. Questo avviene in quanto il giudice, prima di disporre la sospensione per pregiudizialità, potrebbe optare, laddove sia possibile, per la riunione dei processi. Se il giudice nega la sospensione, l'ordinanza non è impugnabile, ma rimarrà revocabile dal giudice che l'ha pronunciata. Se la sospensione necessaria non viene disposta dal giudice, il processo proseguirà, affetto, tuttavia, da un vizio di procedibilità che si rifletterà sulla sentenza, che a sua volta risulterà viziata. Se l'esigenza di sospensione dovesse permanere, questa sarà disposta dal giudice di appello; invece, se il giudizio pregiudiziale avesse già messo capo ad una sentenza passata in giudicato, il giudice d'appello dovrà tenerne conto ai fini della decisione.

[29] Sul punto, SALETTI A., *La riassunzione del processo civile,* Milano, 1981; R. FANELLI, *La riassunzione della causa nel processo civile.*

Oltre alla sospensione necessaria, l'ordinamento italiano conosce e disciplina all'art. 296 c.p.c. anche la sospensione c.d. facoltativa. La norma recita che <<il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo>>. Gli elementi cardine della norma sono essenzialmente duplici: la volontà di tutte le parti di sospendere il processo e i giustificati motivi. Questo secondo requisito è stato introdotto nel 2009; tuttavia, si fatica a comprendere il motivo dell'introduzione di tale criterio, piuttosto rigido, come presupposto per la concessione della sospensione, vista la bassa frequenza con cui essa viene richiesta[30].

Ora, diviene interessante capire e approfondire come il principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantito dall'art. 111, co. 2, possa coesistere o collidere con l'istituto della sospensione, appena analizzato. La stessa suprema Corte tramite sentenza ha affermato che <<la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla

[30] LIEBMAN, *Sulla sospensione propria ed impropria del processo civile,* in Riv. Dir. Proc., 1958, p. 153 e ss.; MONTESANO, *La sospensione per dipendenza di cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza,* in Riv. Dir. Proc., 1958, p. 385 e ss., Id. *Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del Codice di procedura civile,* in Riv. Dir. Proc., 1988, p. 299 e ss.

realizzazione del detto obiettivo costituzionale>>[31]. Da tale dichiarazione, emerge chiaramente il desiderio perseguito dalla Corte di cassazione ormai dai primi anni 2000 di far ottenere ad ogni persona giustizia, vale a dire il bene della vita oggetto della contestazione processuale, nel più breve tempo possibile, sempre nel rispetto dei valori prevalenti del diritto di azione e di difesa e del principio del contraddittorio. Il professor Mauro Bove all'interno della sua opera "*Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*" sostiene -a parere della scrivente- giustamente che il principio della ragionevole durata del processo rappresenti non solo un valore di interesse generale, ma anche un valore alla cui realizzazione sono chiamati tutti i protagonisti della scena processuale, giudice e parti, in capo ai quali sorgono dei doveri. Scandagliando le diverse questioni processuali, quella in materia di sospensione del giudizio impatta notevolmente con il principio della ragionevole durata del procedimento. D'altronde, se il canone costituzionale impone di giungere alla definizione di un processo nel più breve tempo possibile, è evidente come l'istituto della sospensione operi in maniera profondamente contrastante. La Corte di cassazione, infatti, ha espresso disfavore nei confronti della sospensione

[31] Cass. (S.U.) 30 luglio 2008, n. 20604. Il ragionam348ento delle Sezioni unite è lineare: esso parte dell'affermazione che il principio della ragionevole durata del processo sollecita una riduzione all'essenziale delle ipotesi di nullità per i vizi formali ed impone una collaborazione tra giudicante e procuratore costituito in funzione di una sollecita definizione della controversia. Quindi, esso si snoda per negare che dagli art. 285 e 330 si potesse ricavare l'idea che il procuratore fosse meno consegnatario delle notifiche e che quindi queste dovessero essere effettuate in un numero di copie corrispondenti al numero delle parti, in ipotesi vere destinatarie delle notifiche stesse. Per finire con la seguente affermazione: ritenere che in caso di consegna di un'unica copia sia necessaria una rinnovazione della notifica appare quindi in questo quadro nuovo puro formalismo in contrasto con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia in un tempo ragionevole. Ancor più perché l'ordinamento sembra in linea generale privilegiare l'idea che meglio possa essere tutelato il diritto di difesa del cittadino se gli atti processuali pervengano nella sfera di conoscenza di chi abbia la competenza tecnica per suggerire le azioni da adottare.

del processo, tanto che si è verificata, da un lato, una riduzione delle ipotesi di sospensione e, dall'altro, la necessità di fornire all'interessato rimedi immediati per poter constatare la correttezza del provvedimento sospensivo. Per quanto concerne il primo aspetto, la dottrina ha stabilito che l'esigenza di coordinamento delle decisioni al fine di evitare conflitti tra giudicati -scopo primario a cui tende l'istituto della sospensione- è un valore recessivo e secondario rispetto al canone costituzionale della ragionevole durata del processo. Sul punto si sono espressi diversi giuristi, tra cui Mauro Bove, valorizzando uno spunto di Salvatore Satta[32], che sostengono che <<l'art. 295 c.p.c. operi solo quando la sospensione sia veramente necessaria, ossia quando il giudice si trovi di fronte ad un impedimento insuperabile, ma temporaneo, per cui l'arresto del processo, lungi dal porsi in funzione del coordinamento tra le decisioni, si pone come alternativa ad un rigetto della domanda, arresto rivolto ad attendere che quel temporaneo impedimento sia eliminato>>[33]. A seguito di un dibattito dottrinale, è emersa la posizione della giurisprudenza, certamente contraria all'impostazione della dottrina. Infatti, per poter disporre la sospensione del processo non è sufficiente la contemporanea pendenza di due processi connessi per pregiudizialità-dipendenza, poiché il giudice del processo dipendente può conoscere incidentalmente della questione pregiudiziale per mezzo del potere attribuitogli dall'art. 34 c.p.c., potere che non gli viene sottratto per la semplice pendenza di un altro processo sulla medesima

[32] SATTA S., *Commentario al Codice di procedura civile, II.*

[33] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione,* 2010, p. 19 e ss.

questione[34]. Questa conclusione a cui si giunge è il naturale *iter* logico che scaturisce dalla premessa secondo la quale il principio di ragionevole durata del processo è valore prevalente rispetto all'esigenza di evitare conflitti logici tra giudicati. Attraverso questa impostazione si comprende anche quand'è che non si deve applicare l'art. 295 c.p.c., ma, viceversa, non si comprende quando vada applicato. La Corte di cassazione mediante sentenza n. 4314, 20 febbraio 2008, sul tema della sospensione necessaria *ex* art. 295, ha affermato che <<sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra solo nei casi in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all'oggetto dell'altro; pertanto, nell'attuale sistema processuale […] deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge>>[35]. Sembra, dunque, che la Corte di cassazione abbia come obiettivo quello di restringere il campo applicativo dell'art. 295 volendo sopprimere le ipotesi di sospensione per ragioni di opportunità, pur non chiarendo quando, viceversa, il giudice in positivo debba assumere un provvedimento sospensivo. La giurisprudenza della Corte di cassazione si è dimostrata assai più chiara circa l'eliminazione delle ipotesi di sospensione discrezionale.

---

[34] MENCHINI, *Sospensione del processo civile. Processo civile di cognizione,* in Enc. Dir, Milano, 1990; CIPRIANI, *Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità,* in Riv. Dir. Proc., 1984; TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile per cognizione,* Bari, 1987; ID., *La cassazione e la sospensione ex art. 295 c.p.c.,* in Foro.it, 2000.

[35] Nella specie, la Suprema Corte cassa l'ordinanza impugnata con cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell'atto da cui l'attore della causa del rilascio traeva il titolo di proprietà sull'immobile.

Così, la Cassazione il 1° ottobre 2003, con sentenza n. 14670, è intervenuta in un caso in cui il giudice di merito aveva sospeso il processo in via discrezionale in attesa della definizione di un pregiudiziale processo penale. La Corte, *in primis,* ha rilevato la modifica apportata all'art. 42 c.p.c. secondo la quale è prevista spendibilità del regolamento di competenza anche avverso i provvedimenti sospensivi assunti ai sensi dell'art. 295; *in secundis*, ha riscontrato il contrasto giurisprudenziale insorto <<sull'ammissibilità di un provvedimento di sospensione facoltativa, emanato dal giudice in forza dei suoi poteri discrezionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 295 o da altra disposizione di legge e avverso il quale non è proponibile regolamento di competenza>>[36]. Inoltre, la riforma del 1990 aveva previsto l'impugnabilità dei provvedimenti che dichiarano la sospensione ai sensi dell'art. 295 tutelando l'interesse di parte alla prosecuzione del processo e ad una celere definizione del giudizio. Questa interpretazione impedisce di dare spazio ad ipotesi di sospensione discrezionale e insindacabile assunte dal giudice al di fuori di tassative previsioni legislative. La suprema Corte conclude affermando che ne deriva <<l'impugnabilità ai sensi dell'art. 42 c.p.c. di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso debba essere accolto ogni qual volta non si sia in presenza di un caso di sospensione *ex lege*>>. Si può concludere affermando che il fulcro della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione consiste nell'escludere che nel sistema vi siano provvedimenti che possano arrestare il processo senza che l'interessato alla sua prosecuzione possa avere un rimedio per contestare la ritualità della sospensione disposta. Se viene stabilito il potere del giudice di

[36] Così sempre Bove, citato nella nota precedente.

sospendere il processo solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, sorge un onere in capo al legislatore di disciplinare questi casi. Anche tramite altre pronunce, risulta estremamente chiaro come la Corte di cassazione renda prioritario il principio della ragionevole durata del processo, affermando, inoltre, che in base ad esso, spetta al legislatore predisporre rimedi a favore della parte interessata affinché sia verificata la legittimità del provvedimento sospensivo, poiché, nell'ottica della Corte, e anche nella pratica processuale, la stasi del processo è una situazione di potenziale pregiudizio della ragionevole durata del processo. Dunque, laddove si verifichi un'anomala situazione di sospensione, il legislatore ha il dovere di fornire strumenti idonei che assicurino la ripresa dell'attività processuale attraverso una verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione.

2. Notificazioni, termini, impugnazioni

2.1. La disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni

La sezione IV del c.p.c. disciplina e regola le comunicazioni (art. 136) e le notificazioni (artt. 137-151): esse constano in attività degli uffici minori dell'organo giudiziario, dirette a portare a conoscenza dei soggetti interessati atti del processo e, talvolta, anche semplici fatti. Comunicazioni e notificazioni differiscono profondamente tra loro.

Le comunicazioni, come sancito dall'art. 136, sono compiute dal cancelliere, <<sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei

provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione>>. Generalmente, il contenuto delle comunicazioni consta nell'avvenuta emanazione dei provvedimenti del giudice. Il cancelliere deve dare comunicazione alle parti del deposito della sentenza, nel termine di cinque giorni, mediante biglietto contente il deposito, e deve comunicare alle parti le ordinanze pronunciate fuori udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. La comunicazione può avvenire tramite consegna a mani al destinatario, oppure mediante invio del biglietto di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. Laddove ciò non fosse possibile, il cancelliere può trasmettere il biglietto a mezzo fax o consegnarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni non hanno l'effetto di far decorrere i termini per le impugnazioni, se non nei casi stabiliti dalla legge: regolamento di competenza (art. 47, co. 2); proposizione dell'impugnazione ordinaria dopo che sia stato deciso il regolamento di competenza (art. 43, co. 3); proposizione del reclamo cautelare (art. 669 *terdecies*, co. 1) o del reclamo contro l'ordinanza di estinzione del processo (art. 178, co. 2 e 3) o contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, ove essi siano stati resi nei confronti di una sola parte (art. 739, co. 2); e ancora per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ove il giudizio di appello si sia concluso con declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 348 bis e ss.; o per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza decisoria resa all'esito del giudizio sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss.[37].

[37] Rileva la Corte come non sia costituzionalmente dovuto che la disciplina dell'appello ricalchi quella del giudizio di primo grado e, inoltre, aggiunge che va considerato che è la differenziazione del regime di costituzione ad essere conforme all'art. 111 Cost. in relazione al principio della

La notificazione[38], ex art. 137 co. 1, invece, è un atto dell'ufficiale giudiziario con cui si porta a legale conoscenza di un soggetto, ossia il destinatario, l'atto processuale, notificandolo. Di norma, è richiesta verbalmente dalla parte interessata agli effetti tipici e rilevanti della notificazione. È eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al destinatario di copia conforme dell'originale dell'atto notificando. La notificazione non consta in un solo atto, ma costituisce un vero e proprio procedimento che inizia con istanza del soggetto richiedente e si conclude con la consegna dell'atto. Le attività prescritte all'ufficiale giudiziario vengono da costui documentate con una relazione di notifica, da lui datata e sottoscritta. Quando l'attività di notificazione sia stata compiuta nei modi e nei luoghi previsti dalla legge o anche dal giudice ex art. 151, l'atto si presumerà portato a conoscenza del destinatario. Non sono ammessi atti equipollenti alla notificazione poiché non potrebbero produrre i medesimi effetti in capo all'interessato che ricevesse la notizia tramite altro mezzo. Con il compimento della procedura di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, gli atti di natura recettizia che ne siano oggetto (atto di citazione, precetto) producono gli effetti, processuali e sostanziali, loro propri; negli altri casi, la notificazione ha effetti distinti da quelli dell'atto notificato, ma interni al procedimento nel quale l'atto stesso si inserisce[39]. La notificazione dei provvedimenti giudiziali ha

---

ragionevole durata del processo, che bene giustifica la scelta del legislatore di sanzionare con l'improcedibilità in ogni caso la tardività di costituzione dell'appellante in secondo grado.

[38] Vedi GUARDA G., *Notificazioni e termini: flussi processuali*, Milano, 2009; F. CARPI, *Commentario breve al Codice di procedura civili: ultimissime sul processo civile, "filtro" in appello, giudizio di cassazione, impugnazione dei licenziamenti, notificazioni,* Padova, 2013; V. CARBONE, *Le notificazioni: commento articolo per articolo con giurisprudenza e dottrina: civile, fallimentare, societario, amministrativo, tributario, penale, internazionale,* 2004, 3° ed.

[39] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, volume I,* Torino, 2019, p. 663 e ss.

principalmente l'effetto di far decorrere i termini per le impugnazioni ordinarie. Così, nel caso delle sentenze decorre il c.d. termine breve (trenta giorni per l'appello e la revocazione ordinaria, sessanta per il ricorso per cassazione), mentre se la sentenza non è stata notificata le impugnazioni si precludono decorsi sei mesi dal deposito in *cancelleria* (art. 327 c.p.c.). Il codice prescrive in maniera tassativa il modo in cui l'ufficiale giudiziario deve procedere per eseguire la notificazione e prevede anche una serie di ipotesi alternative e subordinate, che non forniscono uguali garanzie[40]. Per quanto concerne la tecnica di notificazione alle persone fisiche, il sistema preferisce ad ogni altra la notificazione in mani proprie, eseguita mediante consegna personale al destinatario. Inoltre, l'art. 138 stabilisce che il rifiuto da parte del destinatario di ricevere la copia equivale alla consegna. In alternativa, la notificazione va effettuata nel comune di residenza del destinatario ovvero, se essa è ignota, nel comune di dimora, ovvero, se anche questa dovesse essere ignota, nel comune di domicilio. Laddove non si rintracci il destinatario, la copia dell'atto notificando va consegnata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. In mancanza anche di queste persone, la copia dell'atto notificando va consegnata al portiere dell'edificio ove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, oppure, in mancanza, ad un vicino che accetti di riceverla. In quest'ultimo caso, l'ufficiale giudiziario dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (art. 139). Se la notificazione non può avere luogo tramite l'osservanza delle disposizioni citate, si deve eseguire mediante deposito della copia dell'atto notificando presso la casa del comune dove

[40] Sul punto anche CHIARLONI S., *Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati: commento alle leggi 7 giugno 1993, n. 183 e 21 gennaio 1994, n. 53,* Padova, 1996.

essa doveva avvenire e con affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, a cui si aggiunge l'avvertimento al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 140).

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio, in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione (art. 141). Se il destinatario non ha residenza, domicilio o dimora nello Stato, ma ha residenza nota in uno stato estero, nel quale la notificazione può essere eseguita nel modo stabilito da una convenzione internazionale, si deve seguire la procedura stabilita in tale convenzione[41].

La notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede, mediante consegna al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede, o ancora al portiere dello stabile, di copia dell'atto notificando. Dal 1° marzo 2006 è stato stabilito che la notificazione possa anche essere eseguita, secondo le modalità delle notificazioni *ad personam*, alla persona fisica che rappresenta l'ente, purché nell'atto ne sia indicata la qualità e residenza, domicilio e dimora abituali. Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni e ai comitati non riconosciuti si esegue con le forme finora descritte, nel luogo in cui tali organismi svolgono la loro attività in modo continuativo ovvero alla persona giuridica che

[41] La più importante in proposito è la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 che prevede che nei Paesi che l'hanno ratificata sia istituita un'Autorità centrale con l'onere di ricezione degli atti dalle Autorità o dagli uffici ministeriali competenti dello Stato di origine, di esecuzione della notificazione e di certificazione delle attività compiute secondo le modalità richieste dalla Convenzione.

rappresenta l'ente (artt. 138-141-143). La notificazione può essere eseguita anche tramite servizio postale; tale forma è normalmente prevista quando la notificazione deve avvenire fuori della residenza dell'ufficiale giudiziario ed in tal caso risulteranno competenti sia l'ufficiale giudiziario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia quello dell'ufficio giudiziario che avrà competenza per l'atto. Ci si può sempre avvalere di questo mezzo, salvo che la parte richieda la notificazione personale. La notificazione c.d. per pubblici proclami e quelle disciplinate dall'art. 151 sono considerate forme anomale di notificazione in quanto le modalità di attuazione sono lasciate alla libera discrezionalità del giudice. La notificazione per pubblici proclami è disciplinata dall'art. 150 c.p.c. con riguardo all'atto introduttivo del giudizio; inoltre, in presenza di destinatari numerosi e/o di non facile identificazione, qualora ciò renda eccessivamente difficile la notificazione nei modi ordinari, il capo dell'ufficio giudiziario può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il P.M., la notificazione per pubblici proclami; l'autorizzazione avverrà con decreto steso in calce all'atto da notificare; il decreto deve indicare i modi per portare l'atto a conoscenza dei vari interessati e quelli cui la notificazione deve essere fatta nelle forme ordinarie. Invece, il giudice può prescrivere altre forme di notificazione sancite dall'art. 151 per esigenze di celerità o per altri motivi. Particolarmente frequente è la notificazione telegrafica, ma anche via fax: si tratta di forme eccezionali, utilizzate per notificazioni di atti minori del procedimento, ovvero per ragioni d'urgenza che impediscano l'uso delle forme ordinarie di notificazione. Il limite insuperabile che si applica alla norma dell'art. 151 è certamente quello di notifiche da eseguirsi all'estero, poiché per queste ultime

sono previste modalità specifiche contenute all'interno di convenzioni internazionali. In forza della legge n. 53/1994 anche agli avvocati è consentito eseguire notificazioni di atti in materia civile, amministrativa, stragiudiziale. Il legislatore, però, ha sovraccaricato tale eventualità di clausole al fine di limitare eventuali irregolarità. L'inosservanza delle formalità e dei presupposti esplicati dalla legge sono sanzionati con nullità rilevabile d'ufficio. Infine, durante il processo di cognizione le notificazioni alle parti costituite vengono fatte per mezzo dell'avvocato; se la parte si è costituita personalmente, andranno fatte alla residenza dichiarata ovvero al domicilio eletto. Il codice disciplina specificamente la notificazione delle sentenze e degli atti di impugnazione. L'art. 285 dichiara che alla notifica della sentenza deve procedere la parte vittoriosa al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione da parte della controparte. L'art. 330 consente la notificazione di un'unica copia dell'atto di impugnazione presso il difensore costituito per più di una parte nel precedente grado di giudizio.

Tra il 2006 e il 2007[42] la Corte di cassazione aveva sostenuto che la notificazione dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui l'atto è destinato, fosse viziata, non in termini di inesistenza, ma di nullità. Da tale premessa, si ricavano due distinte conseguenze: la prima, secondo la quale il vizio era ritenuto sanabile con efficacia *ex tunc* mediante la costituzione in giudizio di tutte le parti impugnate o mediante la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la

[42] Cass. 4 aprile 2006, n. 7818; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1574.

consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate; la seconda, qualora il giudice avesse erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, la suprema Corte doveva cassare la decisione nel merito, ove tutte le parti si fossero costituite ovvero si trattasse di impartire l'ordine di rinnovazione della notifica dell'impugnazione. Come si può osservare, questa posizione della Corte di cassazione risultava troppo dispendiosa per il processo. Dunque, emerge una posizione più ragionevole della Corte di cassazione, espressa con sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29290, poi fatta propria dal legislatore l'anno successivo. La Corte afferma che <<la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace in virtù della generale applicazione della ragionevole durata del processo>>, alla luce del quale deve ritenersi che il procuratore costituito sia il destinatario dell'atto di impugnazione, in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo. Successivamente, partendo dalla considerazione secondo la quale il principio di ragionevole durata del processo deve essere il parametro di riferimento per interpretazioni costituzionalmente orientate, la Corte impone anche una rivisitazione dell'ambito applicativo degli artt. 291 e 421, co. 1, c.p.c., rubricati rispettivamente "Contumacia del convenuto" e "Poteri istruttori del giudice": non possono trovare applicazione a fronte di una notifica inesistente, giuridicamente o

di fatto, perché non è concettualmente possibile rinnovare o rettificare ciò che non esiste in fatto o in diritto[43].

2.2. I termini iniziali e i termini finali e la disciplina della prorogabilità a seconda che si tratti di un termine perentorio od ordinatorio

Il titolo VI, capo II, del c.p.c. disciplina i termini per il compimento di determinati atti e per l'esercizio di poteri che assicurano lo svolgimento ordinato della serie di atti attraverso la loro collocazione al momento più adeguato rispetto ad altri[44]. Si possono riconoscere due generi di termini: i termini iniziali o dilatatori la cui funzione consiste nel fissare un termine di tempo prima del quale un certo atto non può essere compiuto; i termini finali o acceleratori che indicano un momento dopo il quale un determinato atto non potrà più essere compiuto. I termini acceleratori, a loro volta, si distinguono in termini perentori e termini ordinatori: la scadenza del termine perentorio comporta la decadenza dal potere di compiere l'atto che derivava proprio da quel potere; l'inutile decorso del termine ordinatorio non comporta alcuna decadenza o estinzione, ma le conseguenze svantaggiose dipendono di volta in volta dalla situazione processuale venutasi a creare con la decorrenza del termine; l'inosservanza di un termine ordinatorio non tempestivamente prorogato determina le stesse conseguenze dell'inosservanza del termine perentorio; l'atto compiuto successivamente alla scadenza di un termine ordinatorio già prorogato non risulta invalido o inidoneo a dare impulso al

---

[43] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione,* 2010, p. 31 e ss.

[44] Vedi CAPONI R., *La rimessione in termini nel processo civile,* Milano, 1996; GUARDA G., *Notificazioni e termini: flussi processuali,* Milano, 2009; MERZ S., CARBONI N., BAZAZI L., *Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni: nel diritto civile, fallimentare, fiscale, amministrativo, penale, previdenziale; nel processo civile, tributario, amministrativo e penale: formule, schemi, tabelle,* Padova, 2012, 4° ed.

giudizio, salvo il caso in cui nel frattempo non si sia determinata una situazione incompatibile con il suo tardivo compimento. Secondo una parte minoritaria della dottrina, <<il *proprium* dei termini ordinatori consisterebbe nel fatto che la perdita del potere tardivamente esercitato verrebbe filtrata da una dichiarazione giudiziale di decadenza, che potrebbe allora essere risparmiata nei casi in cui la scadenza del termine finale non perentorio sia avvenuta senza negligenza della parte>>[45]. Seppur si tratti di una impostazione apprezzabile, la giurisprudenza non la condivide ancora. La ordinarietà dei termini è sancita dall'art. 152, co. 1 e 2, applicabile quando la legge o il giudice non fissino termini perentori. Il computo dei termini è fissato dall'art. 155. Generalmente, quasi tutte le attività consentite alle parti devono essere compiute entro determinati termini fissati, talvolta, dal legislatore, talaltra, dal giudice, pena la preclusione al valido compimento dell'attività stessa, compiuta tardivamente. Non solo le attività delle parti, ma anche quelle del giudice sono soggette a termini regolatori della loro collocazione nel tempo, ma non a pena di preclusione. Emerge, per la sua rilevante importanza, anche il tema delle preclusioni processuali, che si spiegano in ragione del carattere dispositivo che caratterizza il processo italiano e del canone della ragionevole durata. Il nostro processo, infatti, è regolato dal principio dispositivo[46], sia sostanziale che processuale, che attribuisce alle parti il compito di "organizzare" il processo tramite la proposizione di domande, l'allegazione di fatti costitutivi,

[45] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, volume I,* Torino, 2019, p. 675 e ss.

[46] Sul punto FERRARIO A., *A.T.P. e consulenza tecnica preventiva: istruzione preventiva e mediazione: accertamento tecnico assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.: garanzia del contraddittorio, principio dispositivo e onere della prova: effetti sul processo di cognizione,* Milano, 2012.

modificativi o estintivi, la presentazione di prove, etc.; mentre, onere del legislatore è quello di perimetrare gli spazi concessi alle parti nell'esercizio delle predette attività al fine di ottenere una sentenza a loro favorevole. In questo contesto, trova spazio il principio di preclusione che tutela l'ordinario svolgimento del processo, responsabilizzando allo stesso modo le parti tenute a compiere le attività consentite. Infatti, nel caso in cui la parte non dovesse o volesse agire, subirà le conseguenze che derivano dal suo inadempimento poiché quelle attività non potranno più essere compiute né dalla parte né da altri soggetti in via surrogata, salvo alcuni casi limite nel campo istruttorio in cui potrebbe intervenire il giudice. Nel trattare l'istituto dei termini processuali viene in esame anche quello della c.d. rimessione in termini per causa non imputabile[47]. Il legislatore con la legge n. 69/2009 ha abrogato l'art. 184 *bis*, il cui contenuto è attualmente espresso nella norma dell'art. 153, co. 2, c.p.c., il quale sancisce che <<la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma>>. Ciò implica che la parte, che sia incorsa in una decadenza, può ottenere una rimessione in termini, purché riesca a dimostrare che tale decadenza derivi da causa ad essa non imputabile, così da essere autorizzata al compimento dell'attività processuale, seppur tardivamente. Il nuovo co. 2 dell'art. 153 se, da un lato, ribadisce un principio giusto ed importante, dall'altro, pone problemi in ordine alla certezza dei rapporti giuridici, in quanto viene richiesta un'interpretazione che potrà essere più o meno rigida e rigorosa circa il significato dell'espressione "causa non imputabile", interpretazione che potrà

[47] Si veda nota n. 25, p. 19.

variare non solo sulla base di colui che sarà chiamato ad interpretare la norma, ma anche a seconda del caso concreto che si dovrà giudicare.

In materia di termini processuali, con particolare riferimento ai termini perentori ed ordinatori, emerge la posizione assunta dalla Corte di cassazione, la quale sostiene che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., rubricati rispettivamente "improrogabilità dei termini perentori" e "prorogabilità del termine ordinatorio", e un'interpretazione costituzionalmente orientatala alla luce del principio di ragionevole durata del processo portano a sostenere l'assoluta differenza che intercorre tra i due tipi di termini, differenza che risiede nella prorogabilità dei termini ordinatori, della quale, viceversa, sono privi quelli perentori. Mentre i termini perentori non possono in alcun caso essere abbreviati o prorogati, neppure mediante accordo tra le parti, invece, in relazione ai termini ordinatori, il giudice può disporre l'abbreviazione o la proroga, sempre, però, prima della loro scadenza.

2.3. Le impugnazioni

Per quanto concerne, infine, le impugnazioni[48] o gravami contro le sentenze, possono definirsi come rimedi che l'ordinamento processuale predispone affinché la parte che sia risultata del tutto o parzialmente soccombente al termine del

---

[48] VALITUTTI A., DE STAFANO F., *Le impugnazioni nel processo civile,* Padova; VACCARELLA R., *Lezioni sul processo civile di cognizione: il giudizio di primo grado e le impugnazioni*, Bologna, 2006;
PICARDI N., NICITA F.P., *Appunti di diritto processuale civile: il processo ordinario di cognizione, le impugnazioni,* Milano 2003; VERDE G., *Il nuovo processo di cognizione: lezioni su primo grado e impugnazioni in generale,* Napoli, 1995; PERAGO C., *Cumulo soggettivo e processo di impugnazione,* Napoli, 2002; REDENTI E., *Il processo ordinario di cognizione: il procedimento di primo grado, il sistema delle impugnazioni,* Milano, 1997, 4° ed.; BATA' A., *Le impugnazioni,* Milano, 2012; SASSANI B., *Impugnazioni, esecuzione forzata, procedimenti speciali, arbitrato,* Milano, 2021, 8° ed.

giudizio, di primo o secondo grado, possa far valere la ritenuta invalidità o ingiustizia della decisione. L'istituto delle impugnazioni si fonda sulla probabilità che la parte che ha invocato tale sistema possa ottenere una sentenza più giusta rispetto a quella già pronunciata. La parte potrà denunciare un eventuale errore in cui è incorso il giudice, ovvero lamentare una falsa individuazione, interpretazione o applicazione di una norma dalla quale sono stati sussunti dei fatti, o, ancora, potrà dolersi di un errato accertamento dei fatti ritenuti rilevanti. I conseguenti accertamenti svolti nel procedimento di impugnazione generano un controllo sulla correttezza della sentenza pronunciata, tramite un nuovo grado di giudizio, che ad ogni modo si pone all'interno dello stesso complessivo rapporto processuale. Le impugnazioni, dunque, non rappresentano un nuovo esercizio del potere di azione, ma <<costituiscono una *species* degli atti di parte di impulso endo-processuale>>[49]. L'ordinamento italiano conosce diversi tipi di impugnazioni di sentenze, tra cui l'appello[50], il ricorso in cassazione[51], il regolamento di competenza[52], la revocazione[53] e l'opposizione di terzo[54]; le prime tre si collocano sempre

---

[49] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, volume II,* Torino, 2019, p. 421 e ss.

[50] FEDERICO C., *Commentario breve al Codice di procedura civile: ultimissime sul processo civile, "filtro" in appello, giudizio di cassazione, impugnazione dei licenziamenti, notificazioni,* Padova, 2013; BIANCHI L., *I limiti oggettivi dell'appello civile,* Padova, 2000.

[51] BUCCI A., *Le nuove riforme del processo civile: processo di esecuzione, processo di cognizione, ricorso per cassazione: commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69,* Padova 2009; BRIGUGLIO A. e CAPPONI B., *Commentario alle riforme del processo civile: ricorso per cassazione, volume III, tomo i,* Padova, 2009.

[52] FRASCA R., *Il regolamento di competenza,* Milano, 2012.

[53] CONSOLO C., *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato,* Padova, 1989; RUSSO M., *Della revocazione: art. 395-403,* Torino, 2018; IMPAGNATIELLO G., *Il concorso tra cassazione e revocazione: contributo allo studio della formazione e dell'impugnazione del giudicato,* Napoli, 2003.

[54] BARBIERI P. e ANGELINI V., *Il processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione nel nuovo processo civile,* Padova, 2006, 4° ed.; VALITUTTI A e DE STEFANO F., *Il decreto ingiuntivo e*

all'interno del rapporto processuale pendente e dunque le parti hanno a disposizione un lasso di tempo ragionevolmente breve per dedurre i vizi della sentenza pronunciata e decidere di procedere con l'impugnazione. Queste impugnazioni sono definite "ordinarie"[55], a differenza di revocazione ed opposizione di terzo che, invece, sono "straordinarie" e vengono definite tali perché proponibili anche dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza. Ciascuna impugnazione prevista e precisamente caratterizzata dalla legge è assistita da una specifica giustificazione e da un nesso di rilevanza costituzionale. L'appello è il rimedio impugnatorio più ampio, tanto da essere definito il rimedio *generale* poiché è sempre ammesso, purché a proporlo sia la parte risultata soccombente; gli altri sistemi di impugnazione, invece, sono *limitati* perché proponibili solo a fronte di specifici motivi che variano a seconda del tipo di impugnazione. Ai nostri fini, in tema di impugnazioni rileva la posizione che la giurisprudenza ha assunto in materia di ricorso incidentale e di decisione nel merito della suprema Corte. Si prosegue, nel successivo paragrafo, proprio alla trattazione di questo secondo argomento.

3. *Decisione nel merito della Corte di cassazione: le riforme apportate all'articolo 384 c.p.c.*

L'articolo 384, co. 1 c.p.c., rubricato "enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito" sancisce che <<la Corte enuncia il principio di

---

l'opposizione, Assago, 2013; IASELLI M., *Il decreto ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione: aggiornato alla legge n. 218/2011 in vigore dal 20/01/2012,* Padova 2012.

[55] POLI R., *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie,* Padova, 2002.

diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'art. 360, primo comma, n.3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su alti motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza>>. La norma procede al comma secondo affermando che la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Uno degli aspetti più problematici del giudizio civile di cassazione è rappresentato proprio dal potere della Corte di decidere la causa nel merito e dall'estensione di tale potere poiché è stato messo in crisi il tradizionale assetto delle funzioni normalmente affidate alla corte suprema[56]. Questa caratteristica del giudizio di cassazione è stata oggetto di progressiva revisione da parte del legislatore tramite una serie di riforme. In particolare, è stato riformato l'art. 384 c.p.c. tramite la legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale ha riconosciuto alla Corte di cassazione il potere di decidere la causa nel merito nei casi di accoglimento del ricorso per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto"[57]. Questa modifica ha generato un ampliamento significativo dei poteri della Corte di cassazione poiché per la prima volta nel nostro ordinamento si sono sommati nel giudizio di cassazione *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium.* Tuttavia, la portata della riforma è stata limitata poiché l'attribuzione di tale potere alla Corte di cassazione è stata circoscritta ai soli casi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa

[56] LOMBARDO L., *Giudizio civile di cassazione e decisione della causa nel merito*, giustiziacivile.com

[57] DENTI V., *La Cassazione giudice del merito*, in Foro it., 1991.

applicazione di norme di diritto, inteso come *error in iudicando*, ossia come violazione della norma giuridica relativa alla sola questione di diritto sostanziale. Non sono mancate, tuttavia, pronunce con le quali la Corte ha esteso, di fatto, il proprio potere di decidere la causa nel merito a casi di annullamento per violazione di norma processuale.[58]

Il potere di decidere la causa nel merito è stato poi ampliato anche dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha nuovamente modificato l'art. 384 c.p.c.: il testo della disposizione oggi vigente attribuisce alla Corte di cassazione il potere di decidere la causa nel merito ogni volta che accolga il ricorso; è stata comunque mantenuta la condizione secondo la quale la decisione nel merito non implica la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. L'estensione del potere di decidere la causa nel merito recepisce istanze da tempo avanzate da una parte della dottrina, preoccupata di ridurre al minimo le ipotesi di rinvio della causa ad un altro giudice, onde evitare un inutile allungamento dei tempi processuali[59], e ciò si pone in linea

---

[58] Tra le tante, Cass., sez. III, 27 agosto 1999, n. 8999, in *Giust. civ.*, 2000, 1083 ss., con nota di CAPPELLA F., *Decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione*; ma, in senso contrario, Cass., sez. III, 26 febbraio 1998, n. 2123, in *Giur. it.*, 1999, 16. Per una ricostruzione della giurisprudenza anteriore alla riforma del 2006, v. PANZAROLA A., *La Cassazione civile giudice del merito*, II, Torino, 2005, 715.

[59] Già negli anni '60, SATTA S., voce *Corte di cassazione (Diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 821, rilevava come, stante il vincolo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, il giudizio di rinvio, in assenza di provvedimenti ulteriori e consequenziali da adottare, fosse «un inutile lusso» (v. anche Id., *Passato e avvenire della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 946 ss. e spec. 955 s.). Nello stesso senso, più tardi, COMOGLIO L.P., *Il principio di economia processuale*, II, Padova, 1982, 82 ss., ritenendo il «rinvio anti-economico e inutilmente oneroso», auspicava il conferimento alla Corte di cassazione di un potere rescissorio. Più di recente, già all'indomani della riforma del 1990, CIPRIANI F., *Contro la cassazione con rinvio*, in *Foro it.*, 2002, I, c. 2522 ss. e ora in *Il processo civile nello stato democratico*, Napoli, 2006, 151 ss., ha ritenuto il carattere "incostituzionale" dei giudizi di rinvio inutili, osservando tra l'altro icasticamente che l'istituto della cassazione con rinvio «nella misura in cui perpetua *sine die* le liti, sembra con tutta evidenza un'assurdità, se non proprio uno scandalo».

con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo[60]. Tuttavia, il nuovo testo dell'art. 384 c.p.c. pone rilevanti problemi interpretativi, provocando un distacco della dottrina rispetto alle conclusioni in materia di estensione dei poteri decisori nel merito riconosciuti alla Corte di cassazione. L'orientamento maggioritario ritiene che l'estensione del potere della Corte di decidere la causa nel merito sia limitata ai soli casi di accoglimento del ricorso per *errores in procedendo* (art. 360, n. 4 c.p.c.), da aggiungersi ai casi, già consentiti, di accoglimento del ricorso per *errores in iudicando* relativi alla *quaestio iuris* sostanziale (art. 360, n. 3 c.p.c.)[61]. Dunque, secondo questo orientamento, la Corte, nel decidere la causa nel merito, avrebbe il potere di provvedere a ricostruire autonomamente il fatto solo ove vi sia stato annullamento della sentenza impugnata per *error in procedendo*, ossia solo ove il fatto da accertare *ex novo* abbia natura processuale; invece, nel caso di annullamento per *error in iudicando* la decisione della causa nel merito potrebbe avvenire solo sulla base della medesima ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza cassata, non essendo comunque consentito al giudice di legittimità accertare autonomamente i fatti da sussumere alla fattispecie giuridica sostanziale[62]. Secondo un altro orientamento,

---

[60] BOVE M., *La Corte di cassazione come giudice di terza istanza*, cit., 975; PROTO PISANI A., *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, 2007, V, c. 122 ss.

[61] Tale orientamento fa perno, oltre che sulla funzione della Corte quale giudice della sola legittimità, anche sulla legge-delega (art. 1, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80), che faceva obbligo al legislatore delegato di prevedeva semplicemente «l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito (...) anche nel caso di violazione di norme processuali».

[62] Per questo orientamento assolutamente maggioritario, che esclude la possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad una autonoma ricostruzione del fatto, cfr. tra i tanti CONSOLO C., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 2ª ed., Padova, 2008, 233 ss.; ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, 2ª ed., Torino, 2012, 418 s.; PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, 5a ed., Napoli, 2006, 528 s.; MANDRIOLI C.-CARRATTA A., *Diritto*

che trova il proprio fondamento sulla lettera del vigente testo dell'art. 384, comma 2, il potere di decidere la causa nel merito spetterebbe alla Corte suprema ogni volta che essa accolga il ricorso per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c. e le consentirebbe di riformulare *ex novo* il giudizio in ordine alla sussistenza dei fatti giuridici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, poiché la necessità di ulteriori accertamenti di fatto -quale fattispecie preclusiva della decisione nel merito- non si riferirebbe alla necessità di una valutazione delle prove, ma solo all'ipotesi in cui sia necessario acquisire nuovi mezzi di prova[63]. Si è affermata questa seconda opinione poiché con la riforma del 2006 è venuta a cadere una limitazione precedentemente prevista dall'art. 384 che ammetteva l'esercizio del potere decisorio nel merito da parte della Corte di cassazione nella sola ipotesi di annullamento della sentenza impugnata <<per violazione o falsa applicazione di norme di diritto>>, cioè in una ipotesi in cui l'annullamento non invalida di per sé il giudizio contenuto nella pronuncia cassata. Dunque, una volta

---

processuale civile, II, 23a ed., Torino, 2014, 617 s.; PICARDI N., *Manuale del processo civile*, 2a ed., Milano, 2010, 455 s.; VERDE G., *Diritto processuale civile*, II, 3ª ed., Bologna, 2012, 262; PUNZI C., *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, 2a ed., Torino, 2010, 522 ss.; SASSANI B., *Lineamenti del processo civile italiano: tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele*, 3ª ed., Milano, 2012, 560 s.; TEODOLDI A., *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, 2013; POLI R., *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 23 ss.; PANZAROLA A., *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 430 ss.; CARTUSO F., *Art. 384*, in F. CIPRIANI (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, Padova, 2009, 335 s.; TROIANO R., *Il nuovo giudizio di cassazione: osservazioni in tema di principio di diritto e cassazione sostitutiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 357 ss.; RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 557 ss.; TISCINI R., *Il giudizio di cassazione*, in LUISO F.P.-VACCARELLA R.(a cura di), *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, 462.

[63] BOVE M., *Lineamenti di diritto processuale civile*, 4a ed., Torino, 2012, 389 s.; MONTELEONE G., *Manuale di diritto processuale civile*, I, 5a ed., Padova, 2009, 686 ss.; VIDIRI G., *Il "nuovo" giudizio di rinvio: la Cassazione giudice di terza istanza?*, in *Corr. giur.*, 2006, 1158 s.; MOROZZO DELLA ROCCA F., *Le modificazioni in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell'esistente*, in *Corr. giur.*, 2006, 450; IMPAGNATIELLO G., *La Cassazione civile dopo la riforma: una nuova nomofilachia?*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, 1030 s.; M. LA TERZA, *Il giudizio di rinvio*, cit., 644 ss.

ammesso il potere della Corte di decidere nel merito anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per vizi relativi alla giustificazione del giudizio di fatto (art. 360, n. 5, c.p.c.), conseguentemente bisognerebbe riconoscere che la Corte suprema <<possa autonomamente compiere una valutazione ricostruttiva della situazione di fatto rilevante in giudizio>>[64] sulla base delle acquisizioni processuali effettuate dinanzi ai giudici di merito. Secondo questo orientamento, dopo l'annullamento della sentenza impugnata, la Corte di cassazione potrebbe riformulare *ex novo* il giudizio di fatto sulla base delle prove già acquisite, quali risultano dagli atti processuali e dai documenti specificatamente indicati dal ricorrente. Com'è noto, il ricorso deve contenere -a pena di inammissibilità- la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si fonda (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo introdotto dalla riforma del 2006), atti e documenti che devono essere successivamente depositati -a pena di improcedibilità del ricorso- nella cancelleria della Corte (art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dalla medesima riforma): ciò sembra configurare, a carico del ricorrente, un onere di "localizzazione" dell'atto processuale al quale si intende riferirsi nella deduzione della censura[65]. I soli accertamenti di fatto ostativi alla decisione di merito si ridurrebbero agli atti processuali di raccolta e assunzione

---

[64] CARPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito,* in Foro it., 2007.

[65] Sul punto, LA TERZA M., *Il giudizio di rinvio*, cit., 646 s. Ma l'onere di indicazione e di deposito degli atti va coordinato col principio di "autosufficienza del ricorso". In ordine a tale ultimo principio, di origine giurisprudenziale, v. tra i tanti SANTANGELI F., *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 607 ss.; S. RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corr. giur.*, 2007, 281 ss.; Id., *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, cit., 121 ss.; CAPORUSSO S., *Art. 366*, in CIPRIANI F.(a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla l. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, Padova, 2009, 200 s. In giurisprudenza, *ex plurimis*, Cass., sez. II, 17 febbraio 2004, n. 3004, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Cassazione civile*, n. 149; sez. III, 25 agosto 2006, n. 18506, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n. 294.

dei mezzi di prova che implicano lo svolgimento di attività di istruzione della causa strutturalmente incompatibile con il giudizio di cassazione[66]. Se si aderisse a questa ultima opinione, oggi il "rinvio" costituirebbe un istituto di carattere eccezionale, la pronuncia sostitutiva nel merito sarebbe l'<<esito normale del giudizio di cassazione in casi di accoglimento del ricorso>>[67] e il giudizio di rinvio assumerebbe una funzione meramente residuale[68]. Inoltre, dovrebbe anche riconoscersi che fase rescindente e fase rescissoria nel giudizio di cassazione di regola convivono; che la Corte di cassazione non è più soltanto giudice del diritto, ma è divenuta anche giudice del fatto[69]; e, infine, che, con la proposizione del ricorso in cassazione, in presenza delle condizioni che consentono alla Corte di decidere la causa nel merito, si verifica un vero e proprio effetto devolutivo dell'impugnazione, tale da trasferire alla Corte suprema la cognizione sulla domanda originariamente dedotta in giudizio[70]. Oggi, è certamente possibile

---

[66] Così BOVE M., *Lineamenti di diritto processuale civile*, cit., 384, che sottolinea come la necessità del rinvio ad altro giudice scaturisca esclusivamente dalla peculiarità strutturale del giudizio di cassazione, che non consente di compiere alcuna attività di assunzione probatoria; v. anche R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito*, cit., c. 130 s.

[67] Così BOVE M., *La Corte di cassazione come giudice di terza istanza*, cit., 966 ss., già prima della riforma del 2006; mentre è noto come la dottrina tradizionale affermi che il rinvio è la "regola" e la decisione nel merito la "eccezione" (così, ad es., E. FAZZALARI, voce *Rinvio*, cit., 670).

[68] In questo senso, MOROZZO DELLA ROCCA F., *Le modificazioni in materia di processo di cassazione*, cit., 450.

[69] Così LA TERZA M., *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 648.

[70] In questo senso, MONTELEONE G., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 954 s.; v. anche MOROZZO DELLA ROCCA F., *Le modificazioni in materia di processo di Cassazione*, cit., 450, che constata il definitivo superamento del «tabù della netta separazione tra il giudizio (rescindente) sulla legittimità del provvedimento impugnato ed il conseguente nuovo giudizio sul merito della controversia». Nello stesso senso, BOVE M., *Lineamenti di diritto processuale civile*, cit., 383, il quale, superando definitivamente la visione tradizionale del giudizio di cassazione, afferma che «l'oggetto del giudizio di cassazione non sta nei motivi fatti valere dal ricorrente e nella sentenza come atto da eliminare, ma si identifica con l'oggetto, processuale e sostanziale, che il processo ha avuto nei gradi precedenti».

qualificare la Corte di cassazione italiana come giudice della mera legittimità nella sola fase rescindente e come giudice di merito nella successiva fase rescissoria[71]. Una tale configurazione del giudizio di cassazione deve essere verificata allo scopo di vagliare la sua compatibilità sia con il modello costituzionale italiano, sia con la disciplina processuale del giudizio di legittimità a salvaguardia dei principi inviolabili sui quali si basa il processo civile.

Il vigente testo dell'art. 384, co. 2, c.p.c., introdotto dalla novella del 2006, muove dalla constatazione che la detta disposizione non limita il potere della Corte di cassazione di decidere la causa nel merito a particolari ipotesi di annullamento della sentenza impugnata. Piuttosto, risulta chiara la volontà del legislatore di consentire alla Corte di decidere la causa nel merito ogni volta che, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, sorga la necessità in relazione alle ragioni poste a fondamento della pronuncia cassatoria. È ovvio, però, che non tutti gli *errores in iure* posti a fondamento della pronuncia di accoglimento del ricorso consentono alla Corte suprema di decidere la causa nel merito. Dunque, la Corte non è chiamata a rinnovare la decisione della causa nel merito nei casi di accoglimento del ricorso (art. 382, co. 1 e 2, c.p.c.) per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 360 n. 1) o proseguire dinanzi al giudice, ordinario o speciale,

---

[71] Secondo BOVE M., *La Corte di cassazione come giudice di terza istanza*, cit., 953 ss., una tale configurazione del giudizio di cassazione sarebbe in astratto compatibile con la funzione nomofilattica della Corte, che è legata alla natura del suo sindacato nella fase rescindente, limitato all'esame delle sole questioni di diritto, dimodoché «un sostanziale allontanamento dal modello della Cassazione vi sarebbe solo ove si concedesse al soccombente la possibilità di tentare un ribaltamento dell'esito del processo anche lamentando l'ingiusta soluzione della questione di fatto» (ivi, 959 s.), ciò che però è escluso; analogamente, Id., *Sul potere della Corte di cassazione di decidere nel merito la causa*, cit., 714; CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito*, cit., c. 131; LA TERZA M., *Il giudizio di rinvio*, cit., 656.

individuato sulla base della necessità; né, d'altra parte, la Corte è chiamata a decidere la causa nel merito nei casi di cassazione c.d. senza rinvio (art. 382, ultimo comma, c.p.c.) nei quali l'annullamento non lascia materia per un ulteriore giudizio. In realtà, il problema della rinnovazione della decisione nel merito si pone solo relativamente ai casi previsti dall'art. 383, comma 1, c.p.c. rispetto ai quali opera l'istituto del rinvio, ossia nei casi di accoglimento del ricorso per i motivi di cui ai nn. 3, 4, 5 dell'art. 360 c.p.c. Rispetto a tali ipotesi, l'art. 384, comma 2, c.p.c. prevede il potere della Corte di cassazione di decidere la causa nel merito. Questa conclusione è poi stata ribadita anche con la novella del 2012 (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) che è intervenuta sui motivi di ricorso, riscrivendo quello di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ridefinendo i confini del sindacato sulla *quaestio facti*, che risulta ora limitato alla sola ipotesi di <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>. Dalla formula normativa <<la Corte, quando accoglie il ricorso, […] decide la causa nel merito>>, si evince anche che il potere della Corte di cassazione di decidere la causa nel merito ha carattere officioso, nel senso che il suo esercizio non è subordinato all'istanza delle parti e che la pronuncia nel merito è doverosa quando ricorre la situazione prevista dalla legge[72]. Laddove ricorra la condizione secondo la quale <<non siano necessari

[72] In tal senso, già prima della riforma del 2006, Cass., sez. lav., 4 maggio 1996, n. 4140, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3741 ss., secondo cui la decisione sostitutiva è espressione (non di una facoltà discrezionale della Corte, ma) di «un potere-dovere da esercitarsi d'ufficio», indipendentemente dall'impulso di parte, subordinato ad una preventiva valutazione di merito – avente ad oggetto gli accertamenti di fatto già compiuti nei precedenti gradi – che si concreta in un giudizio sulla loro completezza e sufficienza e, quindi, sulla superfluità o meno di accertamenti ulteriori; e dopo la riforma del 2006, Cass., sez. un., 24 marzo 2010, n. 6994, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Cassazione civile*, n. 221, secondo cui il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro.

ulteriori accertamenti di fatto>>, la Corte ha il dovere di decidere la causa nel merito ogni volta che accolga il ricorso, non spettandole alcuna libertà di apprezzamento circa l'opportunità di determinarsi sulla base dell'impegno richiesto per decidere la causa, nel senso che il nuovo testo dell'art. 384 esclude qualsiasi discrezionalità della Corte nella scelta tra cassazione con rinvio e cassazione sostitutiva e che -una volta rilevata la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto- la pronuncia nel merito sia dovuta[73]. La questione interpretativa circa la portata della formula normativa che esige che <<non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto>> si pone con riferimento ai seguenti casi: quello in cui l'accertamento contenuto nella sentenza cassata sia rimasto travolto e debba essere sostituito da uno nuovo; quello in cui l'accertamento del fatto non è stato affatto compiuto dai giudici di merito, in quanto afferente a fatti posti a fondamento di questioni giuridiche rimaste assorbite (o comunque impregiudicate) nella sentenza di appello, che -a seguito della pronuncia cassatoria- è divenuto necessario decidere. Secondo l'opinione tradizionale, le questioni rimaste assorbite in sede di merito -in quanto tali non decise e, dunque, non censurabili- non sono riproponibili dalle parti in sede di legittimità con ricorso incidentale condizionato, che è inammissibile per carenza di interesse, ma possono essere riproposte solo nel giudizio di rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso

---

[73] MOROZZO DELLA ROCCA F., *Le modificazioni in materia di processo di Cassazione*, cit., 450; LA TERZA M., *Il giudizio di rinvio*, cit., 645 s. In senso contrario, per l'opinione che la Corte di cassazione possa astenersi dal decidere la causa nel merito quando la questione da decidere non sia di agevole soluzione e comporti un impegno rilevante in termini di energie e di tempo, invece, CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito*, cit., c. 131; LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, II, 6a ed., Milano, 2011, 465 s.; BOVE M., *La Corte di cassazione come giudice di terza istanza*, cit., 968; M.A. COMASTRI, *Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito*, Torino, 2012, 147.

principale[74]. Il Professor Andrea Panzarola[75] nota come le questioni assorbite fuoriescano dal *thema decidendum* della Corte suprema, che è misura e limite dei suoi poteri; da tale premessa deriva il divieto, per la Corte, di curare per la prima volta l'accertamento di questioni di fatto che non siano state già valutate dal giudice *a quo* e la necessità di rimetterne la decisione al giudice di rinvio. Tuttavia, la soluzione non è sicura per la dottrina e per la giurisprudenza più recenti, che talora ammettono che le questioni ritenute assorbite nella sentenza di appello possano essere riproposte –e quindi decise– nel giudizio di cassazione. Si è affermato così, in giurisprudenza, il principio secondo cui «in tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, salvo che dichiari che le stesse siano sottoposte a scrutinio nel giudizio di rinvio, con conseguente sufficienza del mero controricorso al fine della rituale riproposizione delle questioni»[76]. Queste sono le situazioni cui si riferisce la disposizione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., quando subordina la possibilità della Corte di cassazione sostitutiva alla condizione negativa secondo la quale <<non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto>>.

---

[74] *Ex multis*, Cass., sez. I, 23 maggio 2006, n. 12153, in *Foro it.*, 2007, I, 1896.

[75] PANZAROLA A., *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione*, cit., 441s.

[76] (Cass., sez. lav., 21 febbraio 2014, n. 4130 in *C.E.D. Cass.*, n. 629997); in dottrina, v. per tutti, COMASTRI M.A. *Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito*, cit., 177.

3.1. Segue: definizione e interpretazione degli "accertamenti di fatto"

Sembra chiaro come il significato della formula <<qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto>> non possa e non debba essere individuato in termini astratti o ideologici, ma guardando alla compatibilità degli <<accertamenti di fatto>> che è necessario compiere a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, con la struttura del giudizio di cassazione. Muovendo da tale prospettiva, è agevole cogliere come risultino incompatibili con la struttura del giudizio di cassazione gli atti processuali di acquisizione delle prove, acquisizione che sia eventualmente necessario realizzare a seguito della pronuncia rescindente. Il giudizio di cassazione si svolge in un'unica udienza e non presenta un *locus* ove le prove possano essere acquisite, *ergo* deve del tutto escludersi che la Corte di cassazione possa provvedere all'attività di raccolta delle prove. Tale questione non appare problematica poiché dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere esclusa la possibilità di acquisizione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di cassazione. Il problema interpretativo, invece, sussiste nello stabilire se costituisca <<accertamento di fatto>> anche l'attività intellettiva, di giudizio, come tale ostativa alla decisione della causa nel merito da parte della Corte suprema, attività che serve a riformulare il giudizio di fatto sulla base delle prove già acquisite, quando ciò sia reso necessario dell'annullamento della sentenza impugnata. La giurisprudenza è ancorata al principio secondo il quale alla Corte di cassazione sarebbe impedito di ricostruire autonomamente il fatto, potendo essa decidere la causa nel merito solo ove ciò sia possibile sulla base dei medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto contenuti nella sentenza cassata, per il principio secondo cui la cassazione sostitutiva, con giudizio nel merito, è consentita nei soli casi in

cui, dopo l'enunciazione del principio di diritto, la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato –e perciò cassato– giudizio di diritto[77]. Nella prassi giurisprudenziale, la Corte rifiuta di decidere la causa nel merito ove vi sia necessità di provvedere ad un accertamento dei fatti che prenda il posto di quello contenuto nella sentenza annullata. Essa ammette la pronuncia sostitutiva solo quando questa possa essere adottata sulla base dei fatti così come ricostruiti nella sentenza di merito, o in quanto fatti tutti accertati, o in quanto fatti non contestati (e non ve ne siano altri da accertare, o perché mancanti o perché la facoltà di domandarne l'accertamento è impedita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse)[78]; oppure, ancora, in quanto si tratti di decidere solo una "questione di puro diritto", tale da non richiedere nuovi accertamenti di fatto, che è rimasta assorbita nella pronuncia impugnata, ovvero totalmente ignorata dai giudici di merito e riproposta come motivo di ricorso, sempre che su di essa si sia svolto il contraddittorio[79]. In realtà, sembra che i confini della c.d. cassazione sostitutiva

---

[77] *Ex plurimis* Cass., sez. III, 22 maggio 2006, n. 11928, in *C.E.D. Cass.*, n. 589981; Cass., sez. lav., 27 febbraio 2004, n. 4063, *ivi* n. 570665. In senso adesivo all'interpretazione della giurisprudenza, preclusiva di nuove valutazioni delle prove, PANZAROLA A., *Il principio di diritto*, cit., 433 ss.

[78] Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13617, in *Riv. not.*, II, 96 ss., con riferimento alla possibilità di decisione della causa nel merito in presenza di fatto "incontroverso"; Cass., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19301, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Cassazione civile*, n. 222, a proposito della possibilità per la Corte di emettere, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., una pronuncia di condanna generica in ordine all'*an debeatur*, rimettendo al giudice del rinvio la sola determinazione del *quantum debeatur*; Cass., sez. III, 23 marzo 2010, n. 6951, *ivi*, n. 220, che riconosce alla Corte il potere di decisione nel merito allorché sia necessario effettuare «un mero calcolo aritmetico» sulla base della determinazione quantitativa operata dal giudice di merito; analogamente, Cass., sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 55, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Cassazione civile*, n. 246, in tema di dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere.

[79] Cass., sez. lav., 3 marzo 2011, n. 5139, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Cassazione civile*, n. 205; Cass., sez. V, 25 novembre 2011, n. 24914, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Cassazione civile*, n. 202; Cass., sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18915, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Cassazione civile*, n. 203; Cass., sez. V, 30 maggio 2012, n. 8622, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Cassazione civile*, n. 196.

possano essere più ampi di quelli che la giurisprudenza ha potuto riconoscere. Se si tiene conto della specificità del sindacato della Corte di cassazione come sindacato consentito sulle sole questioni regolate da norme di diritto e precluso sulle questioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, è possibile distinguere, da un lato, i casi in cui, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, sia necessario formulare un nuovo giudizio di fatto sulla base di una valutazione discrezionale delle prove acquisite, e, dall'altro, i diversi casi in cui il fatto debba essere fissato dalla Corte di cassazione sulla base di un'attività di un giudizio vincolata all'osservanza di una norma giuridica la cui violazione sia stata posta a fondamento del motivo di ricorso accolto. Questi ultimi sono i casi in cui l'annullamento della sentenza impugnata è dipeso dall'accoglimento di un motivo di ricorso con il quale si è denunciata la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica vincolante che avrebbe dovuto presiedere alla ricostruzione del fatto e che non è stata osservata dal giudice di merito. In questi casi, la Corte di cassazione è costretta a fissare il fatto, non a mezzo della valutazione discrezionale delle prove, ma facendo applicazione della regola giuridica vincolante di cui ha accertato la violazione. In tali circostanze non vi è una scelta tra più soluzioni perché, o il fatto non è controverso poiché pacifico e non contestato[80], rimanendo così fuori dal *thema probandum*; o perché deve essere fissato per effetto di una prova legale; o perché deve essere ricostruito sulla base di meri calcoli aritmetici; o, infine, perché in una situazione di totale vuoto probatorio, la causa deve essere

[80] RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 559 s. In senso analogo, DEL CORE S., *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, cit., 624 s., che – escludendo che la Corte di cassazione possa procedere ad una autonoma ricostruzione del fatto – ammette tuttavia la cassazione sostitutiva quando il giudizio della Corte verta su fatti incontroversi.

decisa facendo ricorso alla regola di giudizio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)[81]. In questi casi, la nuova e diversa fissazione del fatto costituisce conseguenza diretta, unica, prevedibile e non discutibile dell'accoglimento del ricorso perché è stata pretesa dal ricorrente e ha costituito oggetto del contraddittorio tra le parti. In situazioni come quelle appena descritte, nelle quali il fatto deve essere ricostruito sulla base di criteri di puro diritto, non vi è ragione per negare alla Corte di cassazione la possibilità di procedere all'accertamento del fatto da porre alla base della decisione nel merito in luogo a quello contenuto nella sentenza cassata[82]. Viceversa, quando l'accertamento del fatto presenta più soluzioni possibili e l'adozione di una o dell'altra dipende dalla valutazione discrezionale delle prove, si giunge inevitabilmente ad una opposta soluzione: la Corte deve astenersi dal decidere nel merito e deve rimettere la causa al giudice di rinvio. Questa conclusione è l'unica coerente con la funzione istituzionale della Corte suprema (alla quale è precluso l'esercizio della discrezionalità che spetta ai giudici di merito) ed è anche imposta dalla struttura del giudizio di cassazione e dalla necessità di salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti. Infatti, se alla Corte di cassazione fosse consentito di valutare discrezionalmente le prove ai fini della ricostruzione del fatto, non potrebbe essere negata la possibilità per le

[81] Si noti che il giudice deve far ricorso alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non solo quando non sia stata acquisita alcuna prova (c.d. vuoto probatorio), ma anche quando le prove acquisite non siano in grado di determinare il suo convincimento sul fatto (o perché sono ritenute inattendibili o perché sono ritenute di pari valore rispetto alle prove contrarie). Solo nella prima ipotesi riteniamo che la Corte di cassazione possa decidere la causa nel merito, non essendo essa chiamata ad alcuna valutazione; non nella seconda ipotesi, che implica una valutazione discrezionale delle prove che le è preclusa.

[82] DE CRISTOFARO M., Sub *art. 384*, in CONSOLO C. (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, 1127, che parla di situazioni nelle quali vi è di «un panorama fattuale autosufficiente per la pronuncia di merito».

parti di interloquire sul nuovo scenario della causa che si apre dopo l'annullamento della sentenza impugnata; in caso contrario, risulterebbero violati i principi del giusto processo, costituito dal principio del contraddittorio *ex* art. 101 c.p.c.[83]. Data la sua natura strettamente cassatoria, il giudizio di legittimità non è in grado di consentire alle parti di interloquire sulla nuova valutazione delle prove che si rende necessaria a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata[84]: il giudizio di cassazione è organizzato in un'unica udienza e, poiché è consentito alla Corte di emettere una sola pronuncia, non vi è possibilità di interpellare le parti e consentire loro di intervenire in ordine ai criteri di rivalutazione delle prove e di ricostruzione dei fatti. In questi casi il contraddittorio non può essere salvaguardato dall'istituto della c.d. "riserva di decisione" previsto dall'art. 384, co. 3, c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, a tenore del quale la Corte di cassazione, <<se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio>>, è tenuta a riservare la decisione e ad assegnare con ordinanza un termine alle parti per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Tale istituto, infatti, deve intendersi riferito a situazioni diverse da quelle in cui è necessario procedere alla rivalutazione di prove. Come è noto, le "questioni rilevabili d'ufficio" sono quelle di "carattere processuale" relative alla inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione ovvero ai presupposti processuali e alle questioni pregiudiziali di rito[85]; nonché quelle di

---

[83] *Ex plurimis*, Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019, in *Foro it.*, 2009, 806 ss.

[84] DE CRISTOFARO M., Sub *art. 384*, cit., 1126.

[85] RICCI M,A, , *Giudizio di cassazione e poteri officiosi*, cit., 211 ss.; v. anche MORCAVALLO U., *Il rilievo officioso delle questioni in sede di legittimità. Giudicato interno ed esterno*, in ACIERNO M.- CURZIO P.-GIUSTI A. (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2011, 229 ss.

"diritto sostanziale" nei limiti in cui sono ammesse dalla giurisprudenza[86]. Si tratta di fattispecie nelle quali non vi è ragione di formulare un giudizio in ordine alla sussistenza dei fatti giuridici sostanziali perché il fatto posto a base della questione rilevata d'ufficio o è un fatto processuale -e dunque la Corte di cassazione ha libero accesso- oppure è un fatto giuridico sostanziale che è stato accertato dal giudice di merito. Lo stesso concetto di "rilievo d'ufficio" implica una iniziativa del giudice che determina ampliamento del *thema decidendum* tramite l'introduzione di una nuova questione, sconosciuta alle iniziative delle parti. Dunque, con riferimento a questioni ben note alle parti perché oggetto del *thema decidendum* originario dinanzi al giudice di merito, non si può parlare di "rilievo d'ufficio", tanto più quando la necessità di una nuova decisione sia dipesa dall'accoglimento del ricorso e perciò dall'iniziativa della parte. La *quaestio facti* da decidersi a seguito della pronuncia cassatoria non è una questione rilevabile d'ufficio, come sancito dall'art. 384, co. 3, c.p.c., quando si rende necessario, ai fini della decisione della causa nel merito, procedere ad una nuova ricostruzione del fatto. In tale circostanza, manca nel sistema normativo un diverso strumento che possa garantire il contraddittorio tra le parti e deve ritenersi che, laddove, se seguito della caducazione delle sentenza impugnata, si renda necessario un nuovo accertamento del fatto da compiersi sulla base della valutazione discrezionale delle prove acquisite, la Corte di cassazione sia tenuta a rinviare la causa al giudice di merito, allorquando, in sede di giudizio di rinvio, la partecipazione delle parti alla fase rescissoria sia garantita *ex* art. 394 c.p.c. Si giunge alla conclusione secondo la quale la Corte di cassazione, a seguito della caducazione del giudizio di fatto

[86] Ancora COMASTRI M.A., *Giudizio di cassazione e poteri officiosi*, cit., 217 s.

contenuto nella sentenza cassata, può decidere la causa nel merito ogni volta che tale decisione implichi un nuovo accertamento del fatto che deve essere compiuto facendo applicazione di regole giuridiche vincolanti, la cui violazione abbia determinato l'annullamento della sentenza impugnata, in modo che non ci sia scelta tra più soluzioni e la fissazione del fatto sia conseguenza automatica dell'accoglimento del ricorso. La Corte deve astenersi dal decidere e deve rinviare la causa al giudice di merito quando la nuova decisione implichi una valutazione discrezionale delle prove. Da questa analisi, emerge l'ampiezza del potere decisorio della causa nel merito riconosciuto dall'art. 384 c.p.c., pur sempre trattandosi di un potere coerente con il ruolo istituzionale della Corte suprema, quale giudice della sola legittimità, cui la Costituzione -nel prevedere il <<ricorso in Cassazione per violazione di legge>> (art. 111, comma 7, Cost.) - conferisce la funzione di controllo della legittimità delle sentenze. La funzione costituzionale di controllo di legalità sconsiglia al legislatore ordinario di estendere ulteriormente i poteri cognitivi della Corte di cassazione, fino al punto di riconoscere ad essa il potere di decidere nel merito quei profili del giudizio di fatti che hanno carattere discrezionale e che, per essere tali, le sono estranei. Se la Costituzione affida alla Corte di cassazione il solo compito di reprimere le "violazioni di legge" e se alla Corte è precluso sindacare nel giudizio rescindente quei profili della sentenza impugnata affidati alla discrezionalità del giudice di merito, la coerenza del sistema impone di ritenere che la Corte suprema non possa conoscere tale discrezionalità neppure dopo l'annullamento della sentenza impugnata ed esercitarla nell'ambito del giudizio rescissorio. Dunque, la Corte di cassazione non svolgerebbe più la funzione di controllo di mera legalità affidatale dalla Carta

costituzionale, ma assumerebbe soltanto funzioni estranee al modello costituzionale italiano[87], funzioni il cui adempimento finirebbe per ostacolare e porre in pericolo quella nomofilachia che le è affidata dalla Costituzione.

3.2. Considerazioni conclusive

A seguito della analisi finora descritta, il professor Mauro Bove è giunto alla conclusione secondo la quale si può ritenere che il ricorso al giudizio di rinvio possa derivare solo da insufficienze strutturali del giudizio di cassazione e che si debba per certo evitare la decisione nel merito in cassazione solo quando la causa richieda l'assunzione di mezzi istruttori, dovendo valutare di volta in volta il caso concreto[88]. Per cui, sembra ragionevole affermare che la possibilità di una decisione nel merito da parte della Corte di cassazione possa emergere in caso di accoglimento di un motivo di censura speso ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., ben potendo la Corte in fase rescissoria compiere anche valutazioni di fatto[89], se necessario, e comunque se non troppo complesse; oppure in caso di accoglimento di un ricorso fondato sul n. 3 dell'art. 360 c.p.c., quando la Corte, pur rilevando l'erroneità del ragionamento giuridico del giudice di merito, possa salvare, tuttavia, il dispositivo della decisione con correzione della motivazione, rilevando,

---

[87] Tanto è vero – osserva RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 552 ss. – che gli autori che sostengono che la Corte suprema possa sempre decidere la causa nel merito, con l'unico limite costituito dalla necessità di assumere nuove prove, sono quelli che hanno «da sempre cercato di ravvedere nel giudizio di cassazione una terza istanza».

[88] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione,* p. 50 e ss.

[89] Anche la dottrina tedesca, pur gelosa spesso della originalità degli istituti giuridici germanici, ha da tempo riconosciuto che il sistema della revisione tedesca deriva da quello della Cassazione. Così, SCHWINGE, *Grundlagen des Revisionsrecht,* Bonn 1960; KUCHINKE, *Grenzen der Nachprufbarkeit tatrichterlicher Wurdigung und Festellungen in der Rrevisionsinstanz. Ein Beitrag zum Problem von Rechts- und Tatfrage,* Bielefeld 1964; HENKE, *Die Tatfrage,* Berlino, 1966.

in virtù del generale principio *iura novit curia*, motivi giuridici non fatti valere dal ricorrente, pur rimanendo nell'ambito delle questioni da questi ad esse devolute; o, ancora, nel caso di annullamento della decisione impugnata per la fondata censura sollevata ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., non solo nell'eventualità che la Corte possa fondarsi sugli stessi motivi fissati nella decisione cassata, ma anche in caso diverso, quando la prospettiva giuridica assunta dalla Corte faccia emergere la rilevanza di nuovi fatti, che magari risultano dagli atti, ma che non sono stati considerati dal giudice di merito o perché su di essi nessuno ha fatto questioni in precedenza o perché, pur fatta questione, questa era stata assorbita[90]; in caso di accoglimento del ricorso sempre per *error in iudicando in iure* ove, assunta una prospettiva giuridica da cui emerge la possibile rilevanza di nuovi fatti non allegati in precedenza, da un minimo di trattazione da svolgere pure nel giudizio di cassazione, non emerga l'utilità del rinvio perché nessuna parte da mostra che potrà allegare quei fatti nuovi; infine, nell'eventualità che risulti erroneo il rigetto in rito della domanda, sempre che non ci sia la necessità di compiere accertamenti di fatto.

A seguito della novella del 2006 dell'art. 384 c.p.c., la dottrina ha commentato la nuova formulazione ed è rimasta pressoché sulle proprie precedenti posizioni, tant'è che quella maggioritaria ha confermato la propria visione restrittiva e quella minoritaria ha visto nella riforma spunti per avvalorare le proprie tesi "espansive"

[90] L'opinione pacifica di dottrina e giurisprudenza ha sempre affermato l'impossibilità della decisione nel merito in presenza di questioni assorbite, dovendo queste poter emergere in sede di rinvio, senza che il soccombente teorico abbia l'onere di coltivarle nel giudizio di cassazione.

del potere della Corte di cassazione di decidere nel merito della lite[91]. I principi chiari che possono essere tratti dalla giurisprudenza della suprema Corte è che è ben possibile che, cassata una pronuncia di rigetto in rito della domanda, si decida nel merito la causa senza disporre rinvio ove non siano necessari accertamenti di fatto, ma allo stesso tempo non si chiarisce il senso di detta "non necessità"[92].

Ad oggi, la Corte di cassazione non ha ancora chiarito se il rinvio sia necessario solo quando si debba procedere ad un'attività di assunzione probatoria o anche se si debba solo svolgere una valutazione in fatto. E ancora, pur ponendosi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, la Corte continua ad escludere l'onere della parte di riproporre in cassazione le questioni assorbite[93] perché, ragionando solo in termini di possibile impugnazione incidentale, evidentemente solo sulle questioni sulle quali c'è stata una pronuncia del giudice di merito è concepibile una eventuale devoluzione al giudice di legittimità. Sempre in virtù del principio di ragionevole durata del processo, inteso, non come esigenza di chiudere nel più breve tempo possibile il processo pendente, bensì come esigenza del sistema nel suo complesso, la Corte, che non può tollerare una pluralità di vicende processuali là dove esse sono evitabili, arriva ad ammettere che la decisione nel merito sia possibile sulla base di nuove allegazioni,

---

[91] Vedi TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di Cassazione: esegesi e spunti,* in Giur.it,, 2006, spec. 2013; POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma,* in Riv. Dir. Proc., 2007; CARRATTA, *Le recenti riforme del processo civile,* Bologna 2007, p. 494 e ss.

[92] Cass. 29 aprile 2009, n. 9946, si decide nel merito dopo aver cassato una pronuncia di rigetto della domanda per difetto di giurisdizione, affermando la Corte di cassazione che, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c., tenuto conto del principio della ragionevole durata del processo, *ex* art. 111 Cost.

[93] Cass., 1 ottobre 2006, n. 22346; Cass. 13 marzo 2006, n. 5401, in Guida al diritto, 2006.

ammettendo anche quelle che fondano una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

4. *La questione di giurisdizione: la competenza del giudice adito, il relativo difetto di giurisdizione e la translatio iudicii*

La giurisdizione è definita all'interno dell'ordinamento italiano come la potestà in capo a colui a cui è rivolta la domanda giudiziale di giudicare nei confronti di un determinato convenuto in ordine ad un certo tipo di situazione sostanziale affermata dall'attore[94]. Dunque, il giudice adito mediante la domanda dovrà valutare se il potere di decidere su quella determinata situazione giuridica spetti a lui, oppure ad un altro giudice, appartenente ad una diversa branca dell'ordinamento; oppure, se il potere giurisdizionale non spetti ad alcun giudice italiano, ma ad un giudice straniero[95]. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009, il difetto relativo di giurisdizione non determina più il dovere del giudice adito di rigettare in rito la domanda, chiudendo definitivamente il processo; l'art. 59 della legge appena citata, infatti, ha introdotto l'istituto della c.d. *translatio iudicii* tra giurisdizioni, che consente -a certe condizioni- che il processo istaurato davanti ad un giudice carente di giurisdizione, prosegua di fronte al giudice che, invece, ne è munito. Inoltre, l'organo adito dovrà controllare la sua capacità di giudicare e, in particolare, il fatto di essere competente per decidere quella causa nell'ambito della giurisdizione civile; dovrà valutare se, per ragioni di valore, di

[94] Sul punto, BACCARI G.M., *La cognizione e la competenza del giudice,* Milano, 2011.

[95] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, volume I,* Torino 2019, p. 379 e ss.

territorio, o, talora, in relazione al tipo di causa, anche per ragioni di materia, quella domanda debba essere decisa dal giudice adito stesso, anziché da un altro giudice appartenente ad un ufficio giudiziario diverso, per tipo o per collocazione territoriale. Solo se la domanda è stata rivolta al giudice effettivamente competente, allora l'organo potrà e dovrà verificare la fondatezza o meno della domanda stessa. Il potere di conoscere la situazione giuridica soggettiva oggetto della domanda si ripartisce all'interno del nostro ordinamento tra diversi plessi giurisdizionali. A seconda della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione potrà spettare al plesso giurisdizionale civile, a quello amministrativo, a quello tributario o a quello contabile. Al giudice civile compete la tutela dei diritti soggettivi che non rientrino in nessuna delle altre giurisdizioni e per tale motivo la sua giurisdizione è definita *residuale*. È l'art. 37, co. 1, c.p.c., che si occupa di definire quando il giudice civile italiano possa rilevare la mancanza della sua giurisdizione[96]. La norma stabilisce esplicitamente che il rilievo può avvenire in ogni stato e grado del processo, così anche in appello o cassazione. Tuttavia, in tempi più recenti le sezioni unite hanno dimostrato di propendere per una diversa soluzione che stabilisce che, in assenza di un apposito motivo di gravame, è precluso il rilievo officioso della carenza di giurisdizione se la controversia sia stata decisa nel merito del grado precedente[97]. Più in particolare, mediante tali decisioni la suprema Corte ha affermato la necessità di una interpretazione dell'art. 37, co. 1, c.p.c., in linea con il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo, *ex* art. 111 Cost.: è stato così stabilito che, nelle

[96] Si veda nota n. 74, p. 44.

[97] Così, sez. un. Cass., sentt. N. 24883 del 9 ottobre 2008; n. 29523 del 18 dicembre 2008; n. 9661 del 23 aprile 2009; n. 3200 del 11 febbraio 2010.

fasi di gravame, la verifica circa la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito non potrà più essere effettuata d'ufficio come durante tutto il primo grado, ma richiederà un'apposita attività di parte, che dovrà denunciare la ritenuta carenza di giurisdizione tramite apposito motivo di gravame, anche quando la sentenza non contenga alcuna esplicita affermazione sul punto. Tendenzialmente, dunque, secondo l'orientamento della suprema Corte, il rilievo officioso si consuma con la pronuncia di primo grado. A questo principio però, fanno eccezione le ipotesi in cui siano state pronunciate <<decisioni che non contengono situazioni che implicano l'affermazione di giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito *per saltum*, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito>> (sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883). La posizione della Corte di cassazione ha comunque destato qualche perplessità poiché si pone in aperto contrasto con l'espressa lettera dell'art. 37, co.1, che ancor oggi stabilisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio in appello o in cassazione. Quindi, seppur comprensibilmente logico l'orientamento della cassazione, esso sarà applicabile come principio solo a seguito della modifica dell'art. 37 ad opera del legislatore (che, però, finora non ha mai approfittato di alcun intervento di riforma del processo civile per riscrivere la norma).

Una delle più importanti novità della riforma del 2009 (art. 59, legge n. 69/2009)[98] è rappresentato dall'istituto della *translatio iudicii* tra giurisdizioni. Il legislatore nel 2009 ha disciplinato la possibilità che il processo, inizialmente pendente di fronte ad un giudice privo di giurisdizione, possa poi proseguire di fronte ad un altro giudice, dal primo indicato, giurisdizionalmente competente. Si genera, così, una continuazione dello stesso processo, salvando gli effetti processuali e sostanziali che fino a quel momento si erano generati. In particolare, l'art. 59, co.1, della legge sopra citata, stabilisce che <<il giudice che, in materia civile, amministrativa, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esiste, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo>>. Dalla lettera della norma, si evince un dovere del giudice privo di giurisdizione di indicare il giudice che, invece, ne è munito, ove ciò sia possibile. Sono esclusi dall'ambito operativo di questa norma i casi in cui nessun giudice risulti munito di giurisdizione in relazione alla pretesa azionata in giudizio, quelli in cui la giurisdizione competa ad un giudice di un diverso Stato, o i casi in cui ci si trovi già in una fase di impugnazione, sia essa appello o ricorso in cassazione, e la parte non abbia proposto un apposito motivo di gravame che renda rilevante la questione di giurisdizione nel procedimento di impugnazione. Nel caso in cui il giudice dinnanzi al quale la causa è riassunta, dichiari di essere anch'egli carente di giurisdizione, non potrà a sua volta declinare la giurisdizione, ma mediante ordinanza dovrà adire le sezioni unte della cassazione, affinché si pronuncino al

[98] Si veda nota n. 74, p. 44.

riguardo con statuizione definitiva, nell'intento di evitare il c.d. conflitto negativo di giurisdizione, ossia quando il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia.

La competenza è il presupposto processuale che, insieme alla giurisdizione, da maggiori problemi applicativi e, infatti, gli errori da parte di chi agisce in giudizio sono frequenti sotto tale aspetto[99]. L'ordinamento italiano fornisce regole sulla competenza spesso articolate e complesse e, inoltre, è elevato il numero di giudici civili, dunque non è semplice, né di poco conto, sapere o capire a quale, fra i tanti giudici, proporre domanda giudiziale. Per tale ragione, è stata formulata tutta una serie di criteri atti a determinare con precisione quale organo, nella sua precisa partizione civile, debba essere adito al fine di conoscere nel merito la domanda. Esiste un criterio c.d. verticale che vede, alla base di una ipotetica piramide, il giudice di pace, poi il tribunale, la Corte d'appello e, infine, la Corte di cassazione. Giudici di pace e tribunali vedono ripartite le domande giudiziali secondo tre criteri: materia, valore, che costituiscono la c.d. competenza verticale, e competenza per territorio, la c.d. competenza orizzontale. Delineiamo brevemente le caratteristiche fondamentali di ognuno dei menzionati criteri, non essendo questa la sede in cui soffermarsi a lungo sull'analisi di ognuno di essi. Partendo dalla competenza territoriale (artt. 18-30 *bis*), la regola fondamentale in materia è quella secondo la quale colui che voglia agire in giudizio, deve proporre la

[99] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, volume I,* Torino, 2019, p. 401 e ss.

domanda nel luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o domicilio o, se questi siano sconosciuti, la propria dimora (art. 18). In questi luoghi va ravvisato il c.d. foro generale delle persone fisiche, ossia quello che per ogni causa può sempre essere adito in assenza di diverse disposizioni legislative. Invece, per le persone giuridiche il foro generale si individua guardando al luogo in cui queste hanno la propria sede, legale o effettiva (art. 46 c.c.), ovvero uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Per le società di persone e per le associazioni non riconosciute, la sede va localizzata nel luogo in cui questi enti svolgono attività in modo continuativo (art. 19). Il secondo criterio, quello della competenza per valore, entra in gioco quando è necessario stabilire a che livello della struttura piramidale -in precedenza descritta- far cominciare il processo. La legge istitutiva del giudice di pace, n. 374/1991, è intervenuta sull'ordinamento giuridico e sulla competenza per valore, abolendo il giudice conciliatore e sostituendolo con la figura del giudice di pace, che per la prima volta compare all'interno dell'ordinamento giudiziario italiano. Il giudice di pace[100] ha competenze in materia civile, per cause fino a 5 mila euro (art. 7, co. 1, come riformato dalla legge 69/2009) e per le cause di valore inferiore ai 1.100 euro decide necessariamente secondo equità, seppur nel dovuto rispetto dei principi informatori della materia. Per le controversie di fascia superiore, la competenza spetterà al tribunale. Nel prossimo futuro, si prevede un ampliamento dell'ambito di competenza -sia per valore che per materia- del giudice di pace per effetto del d.lgs. n. 116/2017. Infine, il terzo ed ultimo criterio di attribuzione della

[100] GENOVESE F.A. e RISOLO C.I., *Nuovo processo civile: tutte le novità in vigore dal 4 luglio 2009: allargamento competenza del Giudice di pace, testimonianza scritta, filtro in Cassazione, procedimento sommario di cognizione, translatio iudicii, calendario del processo,* Milano, 2009.

competenza -che interviene esclusivamente quando vi sia una norma che lo preveda- è quello per materia. Vanno ricondotte ad ipotesi di competenza per materia le previsioni di competenze, per certe cause, delle c.d. sezioni specializzate, ammesse dall'art. 102, co. 2, Cost., ad esempio in materia di impresa, di azioni possessorie e di nunciazione, di proprietà industriale ed intellettuale, in materia minorile, ecc. In linea di principio, tutti i presupposti processuali e le condizioni di decidibilità del merito in generale possono venire valutati dal giudice in sede decisoria sia prima sia assieme al merito della causa; tale scelta spetta al giudice (art. 187, co. 3, c.p.c.)[101].

Come già esposto precedentemente, è l'art. 37, co. 1, c.p.c. che si occupa di definire quando il giudice civile italiano possa rilevare la mancanza della sua giurisdizione[102]; dall'interpretazione della Corte di cassazione di questa norma emerge la volontà della stessa Corte di voler calcare la mano sul canone della ragionevole durata del processo come principio ispiratore di un'esigenza del sistema della giustizia. La svolta è avvenuta con sentenza delle sezioni unite, 9

---

[101] CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, volume I,* Torino, 2019, p. 379.

[102] In Giust. Civ. 2009, NAPPI, *Effetto devolutivo delle impugnazioni e giudicato interno sugli errores in procedendo;* in. Riv. Dir. Proc., 2009; RICCI, *Le sezioni unite cancellano l'art. 37 c.p.c. nelle fasi di gravame;* PETRELLA*, Osservazioni minime in tema di giudicato implicito sulla giurisdizione e giusto processo;* in Foro it. 2009, POLI, *Le sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.; VACCARELLA, Rilevabilità del difetto do giurisdizione e translatio iudicii;* SOCCI*, Il difetto o conflitto di attribuzione (o giurisdizione), del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali, non può essere eccepito o rilevato in Cassazione per la prima volta;* in Corr. Giur., 2009, CAPONI, *Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevabilità del difetto di giurisdizione)* e CUOMO ULLOA, *Il principio di ragionevole durata e l'art. 37: rilettura costituzionalmente orientata o riscrittura della norma (e della teoria del giudicato implicito)?;* COLESANTI, *Giurisprudenza creativa in tema di difetto di giurisdizione,* in Riv. Dir. Proc., 2009; CARRATTA, *Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del "giudicato implicito", in* Giur. It., 2009; GIOIA, *La decisione sulla questione di giurisdizione,* Torino, 2009.

ottobre 2008, n. 24883, la cui massima recita: <<l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione è "rilevato anche d'ufficio, in qualunque strato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, della progressiva assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'idea di giurisdizione intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. […] >>. L'argomento più forte da cui parte la Corte di cassazione è tutto tratto dal principio della ragionevole durata del processo, che implica <<il dovere di responsabile collaborazione delle parti per contenere i tempi processuali: il principio costituzionale di ragionevole durata del processo si rivolge non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ma anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice quale interprete della norma processuale, rappresentando un canone ermeneutico imprescindibile per una lettura costituzionalmente orientata delle norme che

regolano il processo, nonché a tutti i protagonisti del giudizio, ivi comprese le parti, le quali, soprattutto nei processi caratterizzati dalla difesa tecnica, debbono responsabilmente collaborare a circoscrivere tempestivamente i fatti effettivamente controversi>>. Proprio questa esigenza porta a ritenere che l'art. 37 non possa operare in presenza di un giudicato implicito. Nel tessuto del suo ragionamento, la Corte di cassazione finisce per svalorizzare la questione di giurisdizione del sistema; questione che in origine dettava regole inderogabili, secondo una concezione che, però, sacrificava l'esigenza di economia processuale. Successivamente, le affermazioni contenute nella sentenza della cassazione del 12 marzo 2007, n. 77, consentono, in qualche misura, di assimilare il trattamento del difetto di giurisdizione a quello del difetto di competenza.

4.1. I termini per eccepire il difetto di giurisdizione ex officio e su istanza delle parti

Oggi, nel mutato quadro normativo in tema di giurisdizione e con l'avvento della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, il principio di economia processuale non può non produrre i suoi effetti anche in relazione ai tempi concessi per il consolidamento della giurisdizione[103]. La Corte afferma, di conseguenza, la vigenza di determinati principi: fino a quando la causa non sia decisa nel merito di primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti, anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38 c.p.c.; entro lo stesso termine le parti possono chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c.; la sentenza di primo grado di merito può

[103] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione,* 2010, p. 55 e ss.

sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; le sentenze in appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito; il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione, fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito. La suprema corte conclude il suo ragionamento sottolineando, nuovamente, la centralità del comma secondo dell'art. 111 Cost. come strumento per l'interpretazione che i giudici devono operare della legge: il principio di ragionevole durata del processo, per quanto rivolto al legislatore, ben può fungere da parametro di costituzionalità con riguardo a quelle norme processuali le quali - rispetto al fine primario del processo che consiste nella realizzazione del "diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa" (C. cost. n. 77 del 2007) – prevedano rallentamenti o tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all'altro, formalità superflue non giustificate da garanzie difensive né da esigenze repressive o di altro genere. Vero è che il principio della ragionevole durata dev'essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo, la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite da valide giustificazioni, non è sindacabile sul terreno costituzionale, ed è anche vero che le disposizioni processuali concernenti l'individuazione del giudice competente sono volte ad assicurare il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale, ma pur sempre a condizione di non sacrificare il diritto della parte ad una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Nel bilanciamento tra i valori costituzionali della precostituzione per legge del giudice naturale (artt. 25 e 103 Cost.) e della ragionevole durata del processo, si deve tenere conto che una piena

ed efficace realizzazione del primo ben può -e deve- ottenersi evitando che il difetto di giurisdizione del giudice adito possa emergere dopo che la causa sia stata decisa nel merito in due gradi di giudizio. Nell'interpretazione tradizionale, basata sulla sola lettura della legge, l'art. 37, co. 1, non realizza un corretto bilanciamento dei principi costituzionali in gioco e produce una ingiustificata violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.), in quanto comporta la regressione del processo allo stato inziale, la vanificazione di due pronunce di merito e l'allontanamento *sine die* di una valida pronuncia nel merito. In definitiva, la norma il cui tenore letterale sembra consentire che un vizio procedurale immediatamente rilevabile possa essere fatto valere *per saltum* soltanto dopo che il processo abbia esaurito i gradi di merito, con l'effetto di riportare a zero tutta l'attività svolta, non può essere ascritta tra quelle che assicurano la ragionevole durata del processo e, quindi, va interpretata utilizzando riferimenti sistematici e costituzionali che consentano di contenere la portata nei limiti dei parametri di ragionevolezza utilizzati dal legislatore per istituti analoghi.

Concorda con le conclusioni della Corte di cassazione anche il Professor M. Bove[104], definendole "non irragionevoli", poiché, viceversa, sarebbe privo di logica annullare tutta l'attività processuale compiuta nel corso di due gradi di giudizio per ricominciare nuovamente il processo di fronte al giudice "giusto", quando all'interno della giurisdizione statale, non rilevata tempestivamente una

[104] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, 2010,* p. 64 e ss.

carenza di giurisdizione -che pur si sarebbe potuta rilevare- un giudice vale l'altro, potendosi avere una pronuncia ugualmente attendibile in ogni comparto giurisdizionale. La Corte di cassazione, per sua natura, ha come scopo quello di proteggere la legge dagli abusi dei giudici e, dunque, non è pensabile che essa stessa ponga in essere quegli abusi fornendo interpretazioni della legge contrarie alla legge stessa. Nonostante l'art. 37 c.p.c. possa non essere in linea con il quadro costituzionale[105], non spetta comunque alla Corte abrogarlo. Nel caso in cui l'art. 37 c.p.c. non consenta un'interpretazione compatibile con la Costituzione, alla Corte di cassazione rimane come altra via quella della rimessione della questione alla Corte costituzionale. In conclusione, in nome del principio della ragionevole durata del processo, inteso, non come semplice aspirazione a che il singolo processo giunga ad un definizione nel più breve tempo possibile, senza guardare al contenuto di quella definizione, ma come aspirazione al raggiungimento in tempi ragionevoli di una definizione in merito al conflitto, quindi all'attribuzione del bene della vita, evidentemente le questioni processuali non vanno trattate tutte allo stesso modo: è necessario rilevare quando esse portano alla conclusione del processo o quando il loro mancato rilievo possa comportare, sì la più celere chiusura del processo pendente, ma anche l'insorgere di altre vicende giudiziarie.

5. *L'onere di contestazione, articolo 115 c.p.c.*

[105] C. Cost, 25-28 gennaio 2010, n. 26, in Guida al diritto, 2010: l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. Nella specie, la Consulta dice che ben ha fatto il giudice di merito a rimettere ad essa la questione perché nel caso era impossibile fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata che consentisse di arrivare a sostenere la possibilità di ottenere un accertamento tecnico preventivo in collegamento ad un arbitrato.

In questa sede, appare naturale analizzare la questione circa il requisito di tempo inerente all'onere di contestazione poiché è ovvio come il principio della ragionevole durata del processo rappresenti il canone ispiratore delle disposizioni nelle quali si scandiscono i tempi di gioco del processo, stabilendo che dopo certi momenti si precludono le attività di allegazione dei fatti, rilevazione di questioni, richieste istruttorie e deposito di documenti. Tuttavia, sono essenziali alcune premesse.

Il principio di non contestazione è attualmente disciplinato dall'art. 115 c.p.c.[106], secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita[107]. Si tratta di una regola di elaborazione pretoria che preesiste alla sua codificazione, difatti, ben prima della sua enunciazione espressa in seno all'articolo sopra citato, per effetto della legge n. 69/2009, la Corte di cassazione era pervenuta all'affermazione di un analogo principio, dapprima con riferimento al rito del lavoro (Cass. SU n.761/2002; Cass. SU n.11353/2004), poi con riferimento al rito ordinario (Cass. n.2299/2004; n.6936/2004; n.5356/2009; 10860/2011; n.3727/2012; n.22701/2017). Questo principio si fondava sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. -quanto al rito del lavoro- e dell'art. 167 c.p.c. -per il rito ordinario-: tali disposizioni impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e, da

[106] Prima della riforma contenuta nella l. n. 69/2009, il detto onere non era vigente e la riprova di ciò stava nella non sufficienza di norme quali i citati artt. 167 e 416 c.p.c., unitamente alla totale assenza di conseguenze negativa imputabili al contumace. Oggi l'art. 115 c.p.c. impone l'onere di contestazione alla parte costituita, lasciando del tutto privo di sanzione l'atteggiamento della parte inerte, ossia di quella parte che neanche si costituisce.

[107] Sul punto, CARRATTA A., *Il principio della non contestazione nel processo civile,* Milano, 1995; STELLA G., *Il principio di non contestazione, 2020,* su www.magistraturaindipendete.it

tale regola, è stata tratta la conseguenza secondo la quale la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda la cui prova diviene inutile. L'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal dettato letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche all'attore o al ricorrente (nel rito del lavoro), tenuti a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto[108]. Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti, già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si era espressa la Suprema Corte secondo cui <<ogni volta che sia posto a carico di una delle parti -attore o convenuto- un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio[109]>>. È stato rilevato che <<l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non bisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa,

[108] Cass. n.8647/2016; n.16782/2019.

[109] Cass. n. 1540/2007.

senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti -ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.[110]>>. Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti -attore o convenuto- un dovere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile[111]. Nel rito ordinario il termine finale è collegato al maturare delle preclusioni assertive, tuttavia, ai fini della tempestività della contestazione, non può incidere la tardività della contestazione in giudizio, potendo porsi dei limiti alla contestabilità dei fatti allegati dall'attore soltanto sul presupposto di un originario atteggiamento di non contestazione. Secondo le esigenze espresse dalla giurisprudenza, la contestazione deve essere puntuale e dettagliata; il grado di specificità concretamente esigibile è correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione, infatti, la cassazione n. 21075/2016 ha sentenziato che la parte che invoca il principio di non contestazione abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti in causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione. Anche anteriormente alla formula di introduzione del principio di non contestazione, il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di

[110] Cass. n.1540/2007 e n.23638/2007.

[111] Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008.

legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.

5.1. L'applicazione del principio di non contestazione ai fatti primari e ai fatti secondari

Nella miliare pronuncia della cassazione, n. 761/2002, la Corte si è interrogata sulla portata del principio di non contestazione, operando una distinzione tra i fatti costitutivi del diritto, i c.d. fatti primari, e le circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi, i c.d. fatti secondari[112]. Le Sezioni Unite identificano come fatti costitutivi quelli posti dall'attore a fondamento della domanda al fine di circoscrivere a questi ultimi l'applicabilità del principio della non contestazione, così individuando nella delimitazione -tendenzialmente irreversibile, salve le condizioni per provvedimenti di rimessioni in termini- dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice. La suprema Corte imporrebbe al convenuto uno specifico onere di contestazione che, se non assolto, elimina il fatto non contestato dal tema della prova, con efficacia vincolante per il giudice, perché il processo è improntato al principio dispositivo anche in ragione della caratteristica sostanziale del diritto fatto valere. Invece, per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria, la rilevanza è circoscritta al piano istruttorio e in quest'ambito la non contestazione viene restituita alla più generica categoria dei comportamenti non vincolanti per il giudice, ma apprezzabili liberamente come semplici argomenti di prova, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto di cui trattasi. In questo secondo caso, la non contestazione sarebbe un atteggiamento sempre revocabile, posto che una tardiva contestazione dei fatti probatori non

[112] STELLA G., *Il principio di non contestazione, 2020,* su www.magistraturaindipendete.it

comporterebbe alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore che deve, in ogni caso, avere approntato secondo il principio di eventualità. Anche la giurisprudenza successiva si è allineata a quanto sancito dalle Sezioni unite nel 2002. La Cassazione n. 19709/2015 ha confermato che <<soltanto in riferimento ai fatti principali trova infatti applicazione la regola stabilita dall'art. 167 c.p.c., comma 1, che, onerando il convenuto di prendere specificamente posizione in ordine alle allegazioni dell'attore, ne rende superflua la prova, imponendo al giudice di ritenerli incontroversi, laddove la mancata contestazione dei fatti secondari attribuisce al giudice soltanto il potere di utilizzarli liberamente come argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.>>. Tuttavia, l'introduzione del novellato art. 115 c.p.c. sembra abbia modificato sotto questo profilo il piano normativo di riferimento, in virtù della testuale estensione della regola a tutti i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, senza distinzione alcuna; a sostegno di ciò, i fatti direttamente o indirettamente rilevanti nel processo sono citati insieme ai mezzi di prova e questo fa mostra del fatto che il legislatore non voglia distinguere tra i fatti rilevanti in causa e i fatti che sono solo fonte di presunzione e, in definitiva, fonte di prova. Il punto a cui si giunge è il seguente: mentre i fatti principali non contestati sono così fissati puramente e semplicemente nella sentenza, i fatti secondari sono altresì fissati, ma non essendo essi parte della fattispecie del diritto fatto valere, essi rappresentano solo la base di una valutazione probatoria che poi porterà ad una fissazione dei fatti rilevanti per la causa non in modo scontato, bensì secondo il prudente apprezzamento del giudice. Questo cambio di rotta sembra essere stato condiviso dalle Sezioni unite della cassazione, mediante sentenza n. 12065/2014, le quali hanno affermato le

necessità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari. Premesso che la normativa del novellato art. 115 c.p.c. ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti ai fini della decisione, e che essa non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari -ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio- e i fatti secondari -relativi a circostanza di rilievo istruttorio- distinzione, invece, operata dalle Sezioni unite della cassazione, bisogna osservare che la disposizione sopra richiamata è riconducibile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero il principio dispositivo, il principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, il principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonché il generale principio di economia processuale *ex* art. 111 Cost. La giurisprudenza successiva non si è allineata pacificamente a tali considerazioni; tuttavia, altri pronunciamenti del giudice di legittimità hanno continuato ad applicare la regola della non contestazione ai soli fatti primari, anche nell'ambito di giudizi successivi al novellato art. 115 c.p.c..

5.2. La non contestazione come tecnica diretta a perseguire il principio di economia processuale

La giurisprudenza si è soffermata anche ad indagare il caso di acquisizioni probatorie in contrasto con il fatto non contestato e la possibilità di rendere reversibile una non contestazione. Le sezioni unite della cassazione, mediante sentenza n. 761/2002, hanno affermato che <<la disponibilità giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto

della lite, e che si tratta, quindi, di un ambito di incidenza estraneo alla determinazione del *thema probandum* ed inerente soltanto alla determinazione del tema di fatto che è alla base della controversia>>. Le ricadute sul *thema probandum* sono di ordine successivo, nel senso che non va provato ciò che non è controverso; detto altrimenti, il difetto di contestazione incide solo in via riflessa sull'istruttoria, nel senso di sottrarre all'accertamento giudiziale il fatto non contestato. Nell'evoluzione giurisprudenziale, l'onere di contestazione, e il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevole di prova quanto non espressamente contestato, è divenuto un principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi sul carattere dispositivo del processo, sulla sua generale organizzazione per preclusioni successive, sul dovere di lealtà e di probità posto a carico di entrambe le parti *ex* art. 88 c.p.c., che impone loro collaborazione, al fine di evitare atteggiamenti volutamente ostruzionistici o negligenti, e, soprattutto, sul generale principio di economia processuale, alla luce del novellato art. 111 Cost. Con riguardo a quest'ultimo articolo, il principio di ragionevole durata del processo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice, essendo, invece, rivolto a tutti i protagonisti del processo, comprese le parti, che devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e delimitando, ove possibile, la materia controversa[113]. D'altronde, un processo più lungo comporta un maggior costo, non solo per la parti coinvolte, ma per tutta la collettività. Inoltre, si può anche convenire che la

[113] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, 2010, p. 87.*

non contestazione sia una tecnica semplificatoria diretta a perseguire il fine dell'economia processuale e, come tale, sia anche dotata di copertura costituzionale ex art. 111. Infatti, il concetto di economia processuale è perfettamente reso dalla dottrina la quale afferma che il processo non potrebbe permettersi di verificare analiticamente la fondatezza di tutto ciò che le parti hanno affermato intorno ai fatti, ma dovrebbe accontentarsi di accertare per mezzo delle prove solo ciò che davvero non si può fare a meno di accertare. La necessità di impiegare tempo e attività processuali a proposito dei fatti della causa viene sostanzialmente ricondotta alla persistenza dell'incertezza relativa alla verità o falsità degli enunciati che li riguardano: l'incertezza persiste se la verità dei fatti allegati da una parte viene contestata dall'altra. Se non vi è contestazione su un fatto, si ritiene che il processo possa fare a meno della prova di esso e sia opportuno risparmiare quanto occorrerebbe per provarlo. Su tali premesse, una parte della giurisprudenza ha pienamente condiviso il principio secondo il quale l'art. 167 c.p.c., co. 1, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto in giudizio, poiché impone al convenuto di prendere una posizione in comparsa di risposta su fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente in automatico. Una più consolidata giurisprudenza di legittimità aveva già statuito che il principio di non contestazione determina, in relazione ai fatti non contestati, un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio dei fatti non contestati, in ragione dell'atteggiamento difensivo delle parti. Dunque, ogni volta sia posto a carico di

una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, il fatto ritenersi pacifico. Poiché una buona parte della giurisprudenza successiva alla nota pronuncia delle sezioni unite 2002 ha sostanzialmente disatteso l'approccio appena esposto, senza peraltro offrire argomentazioni a sostegno dell'opposto orientamento, la cassazione, mediante sentenza n. 3951/2012, ha affermato che <<poiché la non contestazione del fatto, tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, se il giudice, come nella specie, abbia proceduto all'espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento dei medesimi fatti, è superata la questione sulla pregressa non contestazione>>. La giurisprudenza di legittimità successiva ha condiviso detto orientamento e ha riprodotto la formula secondo la quale la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire la prova del fatto non contestato[114]. Tuttavia, non è dato sapere in che termini e in quale modalità possa ritenersi "irreversibile" la non contestazione di un fatto che può comunque formare oggetto di prova[115].

5.3. La questione dei termini entro cui poter contestare e gli effetti generati da una contestazione tardiva

[114] Così Cass. nn. 24360/2019; 17636/19; 15775/2019; 12197/2019; 6681/2019; 29192/2018; 28917/2018; 28444/2018; 13007/2017.

[115] STELLA G., *Il principio di non contestazione, una ricognizione dell'istituto e uno sguardo alle questioni aperte,* in magistraturaindipendente.it

Certamente, una delle questioni più complesse, e in questa sede, più rilevanti in tema di onere di contestazione, è quella relativa al *dies ad quem*, ossia il termine ultimo entro il quale sia possibile contestare[116]. Appare difficile parlare di "revoca della non contestazione", in quanto si tratterebbe di revoca di un non-atto. Sembrerebbe, allora, più corretto parlare di "contestazione tardiva" o "contestazione tardivamente specificata". Bisogna chiedersi se esista un termine entro il quale poter contestare e, in caso di risposta positiva, quale esso sia. L'art. 115 c.p.c., nonostante la novella del 2009 mediante la legge n. 69, non fornisce risposta a tali quesiti; si limita, come detto precedentemente, a stabilire l'onere in capo al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati specificatamente. Tuttavia, osservando il rito ordinario, si possono avanzare delle ipotesi: in primis, la contestazione deve essere tempestiva, cioè fatta con la prima difesa utile; deve intervenire entro la fissazione del *thema decidendum* e, dunque, in udienza, ovvero, in caso di concessione dei termini, al più tardi con la prima memoria disciplinata dall'art. 183, ovvero entro la seconda, qualora l'esigenza sorga dalla prima o dalle domanda ed eccezioni nuove introdotte in udienza; deve avvenire al più tardi con la seconda memoria disciplinata dall'art. 183; deve avvenire al più tardi con la terza memoria sancita dall'art. 183; deve avvenire entro l'udienza di PC; deve avvenire prima che il giudice emetta sentenza e quindi anche con la memorie conclusionali. Di queste sei ipotesi, la dottrina ne fa salve cinque, conformemente all'insegnamento della Cassazione che è sempre stata cristallina sulla necessità che la contestazione sia tempestiva. È di fondamentale rilevanza ricordare che le norme vanno interpretate alla luce del principio di ragionevole

[116] MINARDI M., *L'onere di contestazione nel processo.*

durata del processo: una contestazione tardiva rischia di riverberarsi fatalmente sull'andamento e sulla regolare progressione del processo.

Delineati i tempi della contestazione, resta da stabilire quali siano gli effetti generati da una contestazione tardiva. Anche a tal riguardo, è possibile prospettare diverse ipotesi: la contestazione tardiva pone sempre nel nulla la precedente non contestazione; la contestazione tardiva rende il fatto incontrovertibilmente provato, con la conseguenza che non è necessario né possibile dimostrare un fatto contrario; la contestazione tardiva dispensa l'altra parte dall'onere della prova, ma non impedisce alla controparte di provare un fatto contrario o al giudice di ritenere inesistente quel fatto. Rimarcando il fatto che la novella non abbia in nessun modo inciso sul meccanismo di definizione del *thema decidendum e probandum* delineato dal codice nell'art. 183, sembra azzardato sostenere che in caso di non contestazione tempestiva sia preclusa la possibilità di allegazione e prova contraria. Dunque, il giudice non può negare la concessione del triplo termine solo perché il convenuto non ha contestato il fatto, potendo allegare e dimostrare circostanze diverse con le memorie di cui al sesto comma. Il potere del giudice di ritenere raggiunta la prova di un fatto o di rigettare le richieste di prova non arriva al punto di poter impedire alla parte di allegare e provare un fatto; ciò non toglie che il giudice possa rigettare richieste di prova contraria[117].

È chiaro, dunque, come sia tuttora un problema di profonda rilevanza la questione che inerisce la mancata contestazione in relazione ai fatti allegati dall'attore a

[117] Questa conclusione deriva da un orientamento della Suprema corte secondo cui il giudice, una volta che ha maturato il convincimento circa la prova del fatto, non è obbligato a permettere l'assunzione o l'acquisizione di prove di segno contrario.

fondamento della propria domanda e la definizione del termine ultimo, entro il quale sia ancora possibile la contestazione. Inoltre, nonostante le diverse ipotesi avanzate, non sono chiare neppure le conseguenze della mancata contestazione. La novellazione del 2009 dell'art. 115, nonostante abbia portato all'introduzione di una disposizione generale secondo la quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, non ha attenuato le varie perplessità sorte sul tema. In assenza di una risposta netta da parte della dottrina e della giurisprudenza, resta solo l'opportunità di offrire qualche riflessione. Si può concludere che il mancato assolvimento dell'onere di contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., vada inquadrato alla luce di un processo che ha come scopo, non tanto la ricerca della verità, bensì la soluzione della controversia sulla spettanza del bene della vita -almeno quando ha ad oggetto un diritto disponibile-. Non si vede, dunque, per quale motivo le parti non possano allegare un fatto a loro positivamente rilevante. Da ciò si deduce che la mancata contestazione non rappresenta una fonte di convincimento del giudice, non si tratta di un comportamento rilevabile dal giudice, ma si tratta piuttosto di un mezzo di fissazione formale del fatto allegato e non contestato, scaturente dalla mancata necessità di provare il fatto e non da una prova del fatto stesso. Se la mancata contestazione ha l'effetto di assolvere la controparte dall'onere di provare il fatto allegato, in mancanza di un chiarimento sulla legge, sembra ragionevole affermare che la parte silente possa ripensarci solo fino a quando sia ancora possibile nel processo accogliere istanze istruttorie o produzioni documentali. Dopo quel momento, non è precluso ancora il ripensamento, ma le conseguenze negative ricadono interamente sulla parte che ha tardivamente contestato poiché l'onere

probatorio non ricadrà più in capo alla parte che ha allegato il fatto, ma il ritardatario a dover provare la sua inesistenza[118].

6. *Divieto e ammissione di nuove prove a seconda del grado di giudizio*

Il nostro sistema giudiziario si basa sostanzialmente su due gradi di giudizio - primo grado e appello- volti a valutare il merito della controversia, ossia i fatti; esiste, poi, anche un terzo grado di giudizio -il ricorso in cassazione[119]- volto ad eliminare eventuali errori di procedura o di interpretazione della legge. Anche se in secondo grado, il giudice compie una nuova valutazione dell'intera vicenda giudiziaria, che è già stata giudicata durante il primo grado, la legge sancisce il divieto di presentazione di nuove prove in appello[120]. La ragione che ha spinto il legislatore a tale statuizione è la seguente: se si ammettessero nuove prove, vi sarebbe un solo grado di giudizio dedito alla loro valutazione. Lo stesso divieto è esteso anche alle nuove eccezioni, infatti, non si possono presentare durante il secondo grado del processo domande che non erano già state presentate durante il primo, perché, altrimenti, per la stessa *ratio* appena esplicata, anche in questo caso sarebbero soggette alla valutazione di un unico grado di giudizio. La cassazione non è un giudice che valuta il merito della controversia, ma si limita solo a verificare che i giudici dei due gradi precedenti non abbiano commesso errori

---

[118] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione,* 2010, p. 87 e ss.

[119] Si veda nota n. 32, p. 24.

[120] Sul punto, RUFFINI G., *La prova nel giudizio di appello,* Padova, 1997; TEDOLDI A., *L'istruzione probatoria nell'appello civile,* Padova, 2000.

nell'applicazione o nell'interpretazione delle leggi. Per tale motivo, la Corte di cassazione è definita come un giudice di legittimità, e non di merito.

È l'art. 345 c.p.c. a stabilire che <<nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. […] Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio>>. Ad oggi, dunque, è possibile chiedere in appello l'assunzione di nuove prove o documenti solo in via eccezionale a condizione che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile, ossia per caso fortuito o forza maggiore. Tale regola vale sia per l'appellante che per l'appellato. La produzione di nuovi documenti è ammissibile solo se c'è specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.

6.1. Le prove "nuove"

Al fine di comprendere quali prove e documenti siano ammissibili per la prima volta in appello, è necessario prima fornire una definizione di prova considerata, appunto, nuova: essa riguarda fatti diversi da quelli oggetto di prova nel giudizio di primo grado; tende a rinnovare prove già assunte in primo grado, come ad esempio una prova testimoniale già dichiarata decaduta dal giudice di primo grado o una prova non ammessa nel giudizio di primo grado; mira a contrastare o contraddire, anche in maniera indiretta, i risultati della prova già espletata in primo

grado, cioè a determinare una diversa valutazione dei fatti oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, anche se la parte che la richiede è rimasta contumace in primo grado. Dal 2012 è stata esclusa la possibilità in appello di depositare documenti o prove indispensabili in ragione della modifica apportata all'art. 345, co. 3 c.p.c., con l'eliminazione delle parole << […] che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa […]>>. Dunque, l'unico caso in cui in appello è ammessa la produzione documentale è rappresentato dall'esistenza di una causa non imputabile alla parte, ovvero dal caso fortuito o dalla forza maggiore.

La Corte di cassazione tramite sentenza n. 8203, 20 aprile 2005[121], aveva affermato che nel divieto di nuove prove in appello dovessero rientrare anche i documenti per due ragioni, una di carattere letterale, l'altra tratta dal principio della ragionevole durata del processo. La prima è di carattere letterale perché non si può tralasciare il fatto che anche i documenti siano mezzi di prova, costituiti o costituendi, a seconda del modo in cui entrano nel processo, ma pur sempre appartenenti al *genus* "mezzo di prova". La seconda, invece, deriva direttamente dal principio di ragionevole durata del processo perché la Suprema Corte ha affermato che la produzione di documenti <<può determinare un prolungamento delle attività processuali. […] Ogni volta che consenta ad una parte una

[121] DALFINO, *Limiti all'ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario),* in Foro it., 2005; BARONE, *Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?;* PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo,* in Corr. Giur., 2005; GIACALONE-CACCAVIELLO, *Nuove prove in appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e costituende,* in Gist. Civ., 2005; GIORDANO, *La produzione di nuovi documenti in appello nel processo ordinario e in quello del lavoro secondo le sezioni unite della Corte di cassazione; BOVE, Sulla produzione di nuovi documenti in appello,* in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2006.

acquisizione nel processo di una nuova produzione documentale, il giudice non può -nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- negare alla controparte la possibilità di dedurre mezzi di prova resi necessari in relazione ai documenti prodotti, per se comportanti l'espletamento di un'attività istruttoria incompatibile con quelle esigenze di celerità e concentrazione del processo, che invece si vorrebbe non fossero intaccate dalla tardiva produzione>>. La Corte, ancora, sostiene che il principio di ragionevole durata del processo debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali in quanto oggetto non solo di un interesse collettivo, ma anche di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale. Deve esistere la consapevolezza secondo la quale i termini acceleratori e le preclusioni, volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funzionali alla tutela del principio della ragionevole durata del processo e di quello ad esso correlato dell'economicità del giudizio. Dunque, ancora una volta la Corte ha interpretato in maniera severa e stringente il comma secondo dell'art. 111 Cost. al fine di evitare possibili allungamenti nei tempi del processo.

La Corte di cassazione, mediante ordinanza n. 37220, 29 novembre 2021, ha ribadito i limiti dell'ingresso di prove nuove nell'abito del giudizio di appello. Nello specifico, la Corte ha riaffermato che nell'ambito del giudizio di appello la c.d. "prova nuova indispensabile" è quella di per se idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o riaffermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato e ciò anche

a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Il giudizio di indispensabilità condotto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità[122].

7. *Considerazioni conclusive circa le cause dell'irragionevole durata del processo. I risvolti pratici in relazione alla giurisprudenza europea.*

Gli istituti descritti fino a questo momento - sospensione; notificazioni, termini e impugnazioni; decisione nel merito della Corte di cassazione; questione di giurisdizione; onere di contestazione; divieto e ammissione di nuove prove – sono interamente disciplinati dalla legge e contenuti nel Codice civile e nel Codice di procedura civile; ugualmente, anche il principio della ragionevole durata del processo è sancito da una legge costituzionale. Dunque, emerge la costante necessità e capacità del legislatore e dei giudici di mantenere un equilibrio tra i valori in gioco all'interno di un processo, facendone prevalere uno rispetto all'altro a seconda delle circostanze concrete in cui si inserisce il processo medesimo e applicando una scala gerarchica di principi.

È di primaria importanza tenere sempre presente che non è solo l'art. 111, comma secondo, della Costituzione italiana a disporre la clausola introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999[123] che <<assicura la ragionevole durata

[122] BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione,* 2010, p. 91 e ss.

[123] Legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, recante "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione", in GIURI del 23 dicembre 1999, n. 300. Sulla riforma dell'art. 111 Cost, ex multis, BONFIETTI D., CALVI G., RUSSO G., SENESE S.,

processuale>>, bensì si tratta di un principio che trova eco anche nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo[124]; dunque, la ragionevole durata del processo è un valore che gode di una tutela nazionale, grazie al riconoscimento all'interno di una legge costituzionale, e di una garanzia anche sul piano europeo per quanto sancito dalla Cedu. Nonostante ciò, è facilmente riscontrabile la differente prospettazione con cui l'una e l'altra norma approcciano a detto principio: la Convenzione, infatti, assicura la garanzia soggettiva di ogni persona, riconoscendo un vero e proprio diritto soggettivo individuale, immediatamente azionabile dal singolo di fronte alla Corte di Strasburgo; invece, il secondo comma dell'art. 111 ha una natura programmatica, configura un canone oggettivo di metodo[125], di corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidando alla legge

---

Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione, in Questione Giustizia, 2000, p. 68 ss.; BUONOMO F., L'equo processo tra modifica costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Documenti Giustizia, 2000, 1-2, p. 161 ss.; CIVININI M.G., VERARARDI M.C. (a cura di), Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Milano, 2001; COMOGLIO P., Le garanzie fondamentali del "giusto processo", in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, II, p. 28 ss.; CONTE R., Considerazioni sui riflessi della riforma dell'art. 111 Costituzione nel processo civile, in Questione Giustizia, 2001, p. 426 ss.; CORONGIU S., L'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del processo nelle "legge Pinto": prime riflessioni, in Studium iuris, 2001, p. 1003 ss.; OLIVIERI G., La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, 2° comma), in Il Foro italiano, 2000, V, p. 254 ss.; TARZIA G., L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 1 ss.; TROCKER N., Il nuovo articolo 111 della Costituzione e "il giusto processo" in materia civile: profili generali, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 2001, p. 404 ss.; ZENCOVICH V.Z., «Art. 111 Cost. "Giusto processo" e liquidazione del danno civile in sede penale», in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, p. 657 ss.

[124] ANDOLINA I., *Il "giusto processo"...,* cit. La concreta organizzazione del processo avviene tramite l'interposizione del legislatore ordinario, il quale è obbligato, però, a tener conto dello schema paradigmatico offerto dalla Costituzione.

[125] AMODIO E., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in Diritto penale e processo, 2003, 7, p. 797 ss. La norma contenuta nella seconda parte dell'art. 111 comma 2 Cost. è formulata in termini che attribuiscono alla speditezza del processo il valore di una "garanzia oggettiva" intesa come forma di tutela destinata ad operare non nell'interesse dell'imputato, ma a vantaggio dello stesso sistema che deve poter raggiungere senza ingiustificati ritardi il suo traguardo nell'iter di accertamento della verità. Ma secondo l'Autore non può anzitutto condividersi l'enfasi con la quale viene letta la formulazione letterale della norma costituzionale. Ritenere che il disposto normativo sia talmente sganciato dal piano soggettivo da indurre a concludere che l'interesse tutelato è solo quello della buona amministrazione della

il compito di assicurare la ragionevole durata del processo[126]. A differenza della Corte europea, la Corte costituzionale non può sindacare la durata del singolo processo, ma può valutare esclusivamente disposizioni che prevedano tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all'altro, formalità superflue, non giustificate da garanzie difensive[127]. Inoltre, la Cedu impegna gli Stati nel loro complesso -legislazione e apparati- a garantire processi in tempi congrui; l'art. 111 prevede solo un indennizzo alla legislazione processuale[128]. Con tale disposizione, l'efficienza causale è considerata non in assoluto, bensì sotto il profilo della ragionevolezza, nel necessario bilanciamento con le garanzie del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, allo scopo di realizzare una giustizia rapida. La ragionevole durata rientra già di pieno diritto in quel fascio di situazioni giuridiche

---

giustizia significa alterare il senso letterale della norma. È evidente, infatti, che la locuzione «ne assicura» si riferisce al processo e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, secondo quanto esplicitato dalla proposizione precedente. Di qui la conferma che destinatari dello "speedy trial" sono i soggetti che assumono la qualità di parte nella sede processuale. Altro modo di intendere la norma non c'è, se non si vuole cadere nella lettura banale e asfittica di un solenne impegno costituzionale per configurarlo come mero auspicio di buona organizzazione giudiziaria che assicuri la speditezza dei tempi processuali; Id., Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale, in Processo penale, 2010, n. 11, p. 1269 ss: L'A. si pone la domanda: ha senso costruire un ossimoro come "garanzia oggettiva" per dire che l'efficienza del processo è un bene assicurato ai cittadini che reclamano protezione nei confronti dalla criminalità? Evidentemente no. Tutta la storia del garantismo processuale, dall'illuminismo all'età liberale, insegna che le garanzie sono i baluardi posti a tutela dell'individuo proprio contro la spinta in senso repressivo che viene dalle istanze di difesa della società dal delitto. Cfr. anche SIRACUSANO F., La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione, in Diritto penale e processo, 2003, n. 6, p. 757 ss.

[126] SACCUCCI A., *Le due "prospettive" della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, p. 3105 ss.

[127] CHIARLONI S., *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in Rivista di diritto processuale, 2000, p. 1110 ss.; COMOGLIO P., *Le garanzie fondamentali del giusto processo*, in La nuova Giurisprudenza civile commentata, Milano, 2001, p. 29 ss. L'Autore sottolinea che qui si tratta di una "riserva di legge", garanzia generica e prima barriera di protezione costituzionale.

[128] Sul tema cfr. CARRATTA A., *La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del "giusto processo regolato dalla legge": un monito per il legislatore ordinario*, in Giurisprudenza italiana, 2010, 3, p. 627 ss.; CURTOTTI NAPPI D., *La "durata ragionevole" del processo penale è anche un problema di norme*, in Diritto penale e processo, 1999, 8, p. 1028 ss.; PINELLI C., *La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, n. 5, p. 2997 ss.

soggettive inviolabili, racchiuse in via programmatica nell'art. 2 Cost. La garanzia della ragionevole durata investe anzitutto l'organizzazione giudiziaria nella sua più ampia accezione, tanto da imporre al legislatore, come al Governo nell'esercizio del potere regolamentare, un'adeguata allocazione di risorse e mezzi per la funzionalità della giustizia ed esige un idoneo apparato sanzionatorio nei confronti di chi colpevolmente violi il dovere di tempestività della tutela giurisdizionale[129]. Al fine di dare un contenuto concreto al concetto estremamente vago di "ragionevole durata", l'interprete italiano deve avvalersi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tale principio può avere una triplice valenza: *in primis*, impone di considerare illegittime certe norme o addirittura costituzionalmente necessarie delle altre[130]; *in secundis,* è imposto all'interprete di scegliere, nella ricostruzione degli istituti, quella che più si adegua all'esigenza della ragionevole durata, salvaguardando i valori prevalenti[131]; infine, il nuovo art.

---

[129] ANDRONIO A., Art. 111, cit. L'A. sottolinea che l'art. 111 è una norma che è in grado di incidere poco sulla lentezza della giustizia, la quale dipende non tanto dalla disciplina processuale in sé, quanto dal rapporto tra tale disciplina e le risorse destinate al processo: maggiori sono le garanzie che il processo accorda alle parti, maggiori devono essere le risorse ad esso destinate.

[130] PECORI L., *Il principio di ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in L'indice penale, 2005, p. 217 ss. L'A. sottolinea come, in realtà, è difficoltoso individuare una normativa alla quale poter attribuire una responsabilità decisiva nel determinare eccessivi ritardi nell'iter della vicenda giudiziaria e che pertanto possa essere oggetto di dichiarazioni di illegittimità costituzionale alla luce del solo parametro della ragionevole durata. Resta comunque il fatto che si tratta di ipotesi residuali. Benché abbia acquisito dignità costituzionale, il principio di ragionevole durata non si può certo porre sullo stesso piano delle ulteriori garanzie che presidiano l'attuazione del giusto processo all'interno del novellato art. 111 Cost.; Cfr., inoltre, GAETA P., *Durata ragionevole del processo e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in Questione&Giustizia, 2003, p. 1127 ss.

[131] Corte Costituzionale, ordinanza n. 204 del 2001, oggetto: disposizioni c.p.m.p. laddove non prevede che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica: il giudice rimettente faceva riferimento al principio del buon andamento degli uffici, di cui all'art. 97 Cost., interpretato avendo riguardo al nuovo testo del 111. Il principio della ragionevole durata del processo "deve essere letto, alla luce dello stesso richiamo al connotato di ragionevolezza che compare nella formula normativa, in correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa"; Corte Costituzionale, n. 219 del 2004, avente ad oggetto la normativa transitoria della legge sul "patteggiamento allargato": quanto alla previsione di un termine non inferiore a 45 gg. consentita per valutare l'opportunità di ricorrere al patteggiamento

111 Cost. impegna lo Stato ad adeguare gli strumenti organizzativi e sanzionatori alla ragionevole durata, al fine di realizzare una miglior tutela dei diritti fondamentali della persona, infatti, non basta dettare norme adeguate, ma è necessario uno <<sforzo più complessivo e complesso, centrato essenzialmente sul momento organizzativo dell'amministrazione della giustizia>>[132]. L'impegno a bilanciare i diversi principi è compito affidato al legislatore nazionale nell'esercizio del suo potere discrezionale; la consulta si limita a dichiarare la violazione del principio costituzionale ex art. 111 solo a fronte di norme che incidono negativamente sui tempi di procedura, non sorrette da ragionevoli motivazioni di ordine processuale[133]. Sotto il profilo della legge ordinaria, gli interventi di riduzione dei tempi sono alquanto eterogenei: alcune misure incidono sulla struttura giudiziaria con l'introduzione di un giudice unico a cui è progressivamente estesa la competenza per valore e per materia[134]; altre riforme

---

per quanto il termine sia "generoso", non viola il principio della durata ragionevole; ed infatti la richiesta di patteggiamento è una modalità di esercizio del diritto di difesa e, dunque, il principio della ragionevole durata deve essere contemperato con il diritto di difesa: si deve escludere che lo spatium deliberandi, accordato all'imputato, per quanto di "inusitata ampiezza", sia tale da incidere sulla ragionevole durata del processo.

[132] CHIAVARIO M., *Cultura italiana del processo penale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1990, p. 462 ss.

[133] Corte Costituzionale, 15 maggio 2002, n. 195, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, p. 1543 ss., in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 32, comma 1, del Dpr n. 488 del 1988 nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità, trattandosi di una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza, che vanifica le finalità deflattive che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

[134] Legge del 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione del giudice di pace, in GURI del 27 novembre 1991, n. 278; legge 22 luglio 1997, n. 276; Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, in GURI n. 192 del 19 agosto 1997; decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, in GURI, n. 66 del 20 marzo 1998, n. 48.

sono di tipo procedurale, finalizzate a semplificare alcune pratiche. Tuttavia, tali modifiche non hanno sortito gli effetti a cui si ambiva e in alcune circostanze il risultato ottenuto è stato addirittura controproducente[135] e la ragione prevalente di tale fallimento risiede nella mancanza di un approccio compatto e globale nei confronti del problema.

A causa della violazione del principio di ragionevole durata e la conseguente eccessiva lunghezza dei processi, l'Italia ha subito le prime condanne da parte dell'Unione europea dalla Corte di Strasburgo, la prima il 10 dicembre 1982, caso *Foti c. Italia*[136], e la seconda il 25 giugno 1987, caso *Capuano c. Italia*[137]. In questa maniera, gli operatori del diritto italiano sono stati posti di fronte al malfunzionamento del sistema giudiziario nazionale. Il Consiglio d'Europa constava un numero considerevole di ricorsi che bloccava l'operato dell'Italia, indebolendolo, e rendeva il meccanismo di controllo più complesso[138]. Le infrazioni accumulatesi erano così numerose da non poter essere considerate dei meri episodi isolati, ma, anzi, erano lo specchio di una situazione che perdurava da tempo, rispetto alla quale non era stata prevista e assunta alcuna soluzione e i

[135] Ad esempio, si pensi all'iniziale successo del giudizio innanzi al giudice di pace cui è seguito un ampliamento del carico di lavoro e, quindi, una dilatazione dei tempi processuali, nonché un aumento dell'arretrato pendente ovvero alle cause trasferite alle sezioni stralcio che hanno conosciuto per questo trasferimento un'estensione dei tempi attesi per la definizione del giudizio.

[136] Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1982, Foti e altri c. Italia.

[137] Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 giugno 1989, Capuano c. Italia. La Corte constata la violazione del principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di specie si è ritenuto violato l'art. 6 CEDU, in quanto il procedimento civile, avente ad oggetto una controversia relativa ad una servitù di passaggio era durato circa dieci anni e nove mesi.

[138] Decisione del Consiglio d'Europa del 3 maggio 2000.

ricorrenti rimanevo privi di mezzi interni per ottenere un rimedio[139]. Questa condizione ha portato il Comitato dei ministri, nell'esercizio delle sue funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle sentenze, a chiedere al Governo italiano di procedere all'adozione di misure atte a soddisfare esigenze di celerità processuale imposte dalla Convenzione. Il Governo, sollecitato anche dagli organi di Strasburgo, ha messo in atto tentavi di risoluzione che miravano a rimuovere le cause dell'eccessiva durata tramite l'introduzione di misure incidenti sull'organizzazione[140], sull'ordinamento giudiziario[141] e sul processo[142]. Tuttavia, come si potrà constatare nei paragrafi del capitolo successivo, questi interventi non hanno sortito l'effetto a cui il legislatore italiano ambiva poiché gli esiti generati si sono rivelati non apprezzabili e non sufficientemente adatti per far fronte alle innumerevoli cause riguardanti il processo italiano, cause che già erano pendenti di fronte alla Corte di Strasburgo[143]: il continuo afflusso di ricorsi tramite i quali si lamentava il disagio provocato dalla dilatazione eccessiva dei tempi

---

[139] Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 luglio 1999, Bottazzi c. Italia, ricorso n. 34884/97, con la quale afferma l'esistenza in Italia di una pratica contraria ai principi della Convenzione Europea.

[140] Legge 1 febbraio 1989, n. 30 istitutiva delle Preture circondariali e delle sezioni distaccate di Pretura.

[141] Legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del Giudice di pace.

[142] Legge 26 novembre 1990, n. 353, concernente un'ampia riforma del rito civile, successivamente emendata dal decreto legislativo del 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534.

[143] DE STEFANO M., La lunga marcia della Cassazione italiana verso la Corte dei Diritti Umani di Strasburgo (Legge Pinto, ma non solo), in Il Fisco, 2006, 8, p.1119 ss. L'Autore, quale avvocato che patrocina cause dinanzi alla Corte di Strasburgo dichiara: a Strasburgo ho sempre illustrato, pro veritate, le norme processuali italiane, spiegando come in teoria esse fossero le più garantiste d'Europa, ma come nella prassi applicativa non potessero garantire una celebrazione del processo in tempi ragionevoli. A Strasburgo ho spiegato che il difetto del sistema era strutturale e non andava ricercato nel bizantinismo giuridico, ma nella carenza delle strutture logistiche (uomini e mezzi) che il legislatore italiano aveva messo a disposizione per (non) far funzionare la macchina della giustizia, denunciando tutte le responsabilità politiche dei Governi che si erano succeduti in Italia per decenni.

processuali e l'insufficienza delle misure adottate ha indotto il Comitato dei ministri a continuare a monitorare la situazione processuale italiana, sottolineando come i ritardi della giustizia rappresentassero un importante pericolo per lo Stato di diritto.

Dinanzi alle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo, lo Stato italiano era tenuto alla immediata cessazione dell'illecito, rimuovendo le cause dell'acclarata difformità[144]. Tuttavia, il ripristino dello *status quo ante* si è rivelato piuttosto problematico perché le violazioni investivano le garanzie dell'equo processo e questa circostanza provocava la necessaria riapertura del giudizio, mettendo in discussione il giudicato che già si era venuto a formare[145]. Infatti, secondo la giurisprudenza europea <<quando la Corte conclude che la condanna di un ricorrente è stata pronunciata al termine della procedura che non era equa, […] il risarcimento più appropriato sarebbe di far giudicare di nuovo il ricorrente, dietro

[144] Sugli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, ex multis: DRZEMCZEWSKI A., L'exécution des décisions dans le cadre de la Convention Européenne des droits de l'homme, in Societé française pour le droit international (cur.), La protection ded droits de l'homme et l'evolution du droit international, 1998, p. 243 ss.; Id., Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze, in BARTOLE S., CONFORTI B., RAIMONDI G. (a cura di), Commentario alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova. 2001, p. 685 ss.; GANSHOF VAN DER MEERSCH W., Considerations on the European Court of human rights methods and interpretation, the authority of its judgements and their execution, in Council of Europe, The European Courts of human rights, 1983, p. 19 ss; PADELLETTI M. L., L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme costituzionali, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 349 ss.; PIRRONE P., L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte Europea dei diritti umani, 2004, p. 92 ss.; RAIMONDI V., Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Rivista Internazionale dei diritti dell'Uomo, 1998, p. 442 ss.; RANDAZZO B., Nuovi sviluppi in tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Diritto dell'Unione europea, 2006, 2, p. 11 ss.; SACCUCCI A., Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione Europea dei diritti umani, in Rivista di diritto internazionale, 2002, p. 644 ss.; ZANGHì C., Evoluzione e innovazione nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Studi sull'integrazione europea, 2008, p. 29 ss.

[145] La condizione di ricevibilità del ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo è il previo esaurimento dei rimedi interni (art. 35 CEDU).

sua istanza, in tempo utile e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 Cedu>>[146]. Oggi, tutti i Paesi membri del Consiglio europeo sono dotati di meccanismi di revisione del processo a seguito delle sentenze della Corte Edu che accertano le violazioni dell'art. 6 della Convenzione; tutti, eccetto Italia e Turchia. Del pari, il giudice di legittimità italiano riconosce la forza vincolante di cui godono le sentenze della Corte di Strasburgo. Ad esempio, nel caso *Somogy*[147]la Cassazione sostiene che il giudice è tenuto a rispettare la decisione della Corte e dunque a dar luogo ad un nuovo processo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione il giudicato, attraverso il riesame o la riapertura del procedimento[148]. L'obbligo di conformarsi alla giurisprudenza europea è ribadito altresì nel caso *Dorigo*[149]. In tali ipotesi, la necessità della riapertura del processo va apprezzata

---

[146] Corte europea dei diritti umani, 18 maggio 2010 Ogaristi c. Italia, ricorso n. 231/07.

[147] Cassazione penale, 3 ottobre 2006, Somogy, n. 32678. Al riguardo, viene in rilievo Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 maggio 2004, Somogy c. Italia, ricorso n. 67972/01. Un cittadino ungherese residente all'estero, del quale è stata richiesta l'estradizione in Italia per espiare una condanna definitiva stabilita con sentenza contumaciale di primo grado, passata in giudicato per mancata trasposizione d'appello da parte del difensore d'ufficio, contesta reiteratamente la nullità della notifica d'avviso di fissazione dell'udienza. La Corte EDU, investita del ricorso dall'imputato, dopo aver esaurito i rimedi interni, rileva che non vi è la certezza che il Somogy avesse avuto effettiva conoscenza del processo (le notifiche erano state effettuate ad un difensore d'ufficio). La Cassazione successivamente adita ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva respinto la richiesta di Somogy di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (nel testo modificato con d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. In l. 22 aprile 2005, n. 60), per impugnare la sentenza di primo grado, ed ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello. GUAZZAROTTI A., COSSIRI A., L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la prassi più recente, in Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 2006, p. 3 ss.

[148] Cassazione nel caso Cat Berro (Cassazione penale, sez. I, 22 setembre-3 ottobre 2005, n. 35616, in Guida al diritto 2005, n. 43, p. 84 ss.), in cui, ben più timidamente che nel caso Dorigo, si invitava il giudice dell'esecuzione a valutare se la CEDU «precluda l'esecuzione nell'ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo" dalla Corte (europea…), ovvero se, in assenza di un apposito rimedio previsto dall'ordinamento interno, debba comunque prevalere il giudicato». E il giudice dell'esecuzione, non intendendo assumersi una simile responsabilità, afferma «di non potersi "sostituire al legislatore" nell'introdurre (uno) strumento giuridico che consenta… di incidere sulla esecutività (della condanna irrevocabile e), nel contempo, di provocare la riapertura del procedimento».

[149] Cassazione penale, 25 gennaio 2007, n. 2800, Dorigo. Nel caso di specie, la Cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'assise di Udine non accoglieva la

tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, della statuizione interpretativa richiesta dalla Corte di Strasburgo ai sensi dell'art. 46 Cedu[150], nonché in rapporto alla natura oggettiva della violazione accertata. Lo Stato che resta a lungo inadempiente si espone al rischio di violare l'art. 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa che obbliga tutti i membri a riconoscere il primato della preminenza del diritto, nonché il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e, conseguentemente, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 8 dello Statuto dell'Organizzazione, come la sospensione del diritto di rappresentanza nel Consiglio d'Europa e il ritiro dal Comitato dei Ministri o addirittura l'espulsione dall'organizzazione.

In conclusione, la condizione in cui versava l'Italia e le conseguenze -nazionali ed europee- profondamente dannose in cui stava incorrendo, hanno indotto il legislatore, sospinto dagli organi di Strasburgo, ad operarsi al fine di trovare una soluzione sufficientemente adatta alla problematica dell'eccessiva durata dei processi, eliminando le cause primarie che generavano tale condizione e ristabilendo una scala gerarchica di principi che riconoscesse la ragionevole durata come un valore primario, come sancito dalla Costituzione stessa. Le pagine successive di questa tesi mirano ad analizzare il panorama giuridico nazionale,

---

richiesta di scarcerazione, emessa a seguito della sentenza di condanna, stante l'illegittimità della detenzione derivante dalla celebrazione di un processo non conforme ai canoni del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU. Al riguardo, GUAZZAROTTI A., Il caso Dorigo: una piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento interni?, in www.forumcostituzionale.it.

[150] È una novità introdotta dal Protocollo XIV: il Comitato dei ministri può, infatti, chiedere alla Corte una sentenza interpretativa, ogni volta che l'esecuzione di un precedente giudicato sia resa più problematica da una difficoltà di comprensione ed interpretazione della volontà della Corte (art. 46, par. 2, CEDU).

caratterizzato da interventi legislativi che miravano al raggiungimento di una soluzione della problematica, sulla scia degli istituti già introdotti a livello europeo dalla Corte di Strasburgo per mezzo della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO DA NON RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

SOMMARIO: 1. L'irragionevole durata dei processi italiani: i risvolti sul piano giuridico europeo – 1.1. L'*iter* di formazione e di promulgazione della Legge 24 marzo 2001, n. 89 – 1.2. I criteri di valutazione della durata del processo: la complessità del caso; il comportamento delle parti; il comportamento del giudice. La controversa questione circa il criterio della "posta in gioco" – 2. Il procedimento di equa riparazione: il procedimento in camera di consiglio – 2.1. La fase introduttiva – 2.2. L'istruzione probatoria: l'acquisizione di atti e di documenti e i mezzi di prova utilizzabili – 2.3. Le parti: la legittimazione attiva e passiva – 2.4. I termini di azionabilità del procedimento di cui si assume l'irragionevole durata – 2.5. La fase decisoria e la pronuncia tramite decreto immediatamente esecutivo. Il coordinamento con l'azione comunitaria – 3. Il risarcimento del danno – 3.1. Il danno patrimoniale – 3.2. Il danno non patrimoniale – 3.2.1. Il danno biologico e il danno esistenziale – 3.3. Il limite delle risorse disponibili.

1. L'irragionevole durata dei processi italiani: i risvolti sul piano giuridico europeo

L'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. "Legge Pinto" prevede che <<chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1995, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1,

della Convenzione, ha diritto ad un'equa riparazione>>[151]. Si rivela interessante constatare come il legislatore italiano abbia deciso di ricondurre la violazione esclusivamente all'art. 6 della Convenzione[152], il quale specificatamente sancisce che <<ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un temine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta>>, e non anche all'art. 111 della Costituzione[153], nonostante le modifiche apportate al testo della norma nel 1999[154], nel quale è stata inserita la garanzia della ragionevole durata

---

[151] DIDONE A., *Equa riparazione e ragionevole durata del processo,* Milano, 2002, p. 19 e ss.; MARINELLI D. e SPIGARELLI E., *Giusto processo ed equa riparazione: i diritti tutelati dalla Convenzione Europea, i metodi di ricorso nazionali ed europei e la quantificazione del danno indennizzabile: le fonti dell'equa riparazione: la Convenzione europea dei diritti umani e la legge "Pinto",* Napoli, 2007.

[152] GAROFOLI V., *Il mito del "tempo ragionevole"*, in Diritto penale e processo, 1998, 9, p. 1133 ss. A parere dell'Autore siamo di fronte ad una norma altamente significativa per i singoli legislatori statuali in virtù della chiarezza insita in questa direttiva generale, e al contempo fondamentale, che emerge dall'interpretazione del concetto di "délais raisonnable". Allo stesso tempo, però, è anche certo che il concetto di "ragionevolezza" rimane nozione particolarmente elastica, di non immediata evidenza. Insomma, dire che un processo non deve essere "né troppo lungo né troppo corto" resta una semplice enunciazione di principio, un concetto vago e generico che lascia ai singoli legislatori notevoli margini di discrezionalità nel momento della sua attuazione concreta. Dopo tutto, la "ragionevole durata" del processo non può essere un concetto astratto ma necessita di essere specificato, di acquistare effettività (…).

[153] DIDONE A., *Appunti sulla ragionevole durata del processo civile*, in Giurisprudenza Italiana, 2000, p. 871 ss. Sorprende che la violazione sia stata riferita dal legislatore al solo art. 6 della Convenzione e non anche al nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione in cui è stata inserita la garanzia della ragionevole durata del processo; ciò denota in modo evidente la volontà di introdurre un filtro interno ai ricorsi diretti alla Corte europea.

[154] Legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, recante *"Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"*, in GIURI del 23 dicembre 1999, n. 300. Sulla riforma dell'art. 111 Cost, ex multis, BONFIETTI D., CALVI G., RUSSO G., SENESE S., *Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione*, in Questione Giustizia, 2000, p. 68 ss.; BUONOMO F., *L'equo processo tra modifica costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Documenti Giustizia, 2000, 1-2, p. 161 ss.; CIVININI M.G., VERARARDI M.C. (a cura di), *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2001; COMOGLIO P., *Le garanzie fondamentali del "giusto processo"*, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, II, p. 28 ss.; CONTE R., *Considerazioni sui riflessi della riforma dell'art. 111 Costituzione nel processo civile*, in Questione Giustizia, 2001, p. 426 ss.; CORONGIU S., *L'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del processo nelle "legge Pinto": prime riflessioni, in Studium iuris*, 2001, p. 1003

del processo, forse al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un "filtro" ai possibili ricorsi diretti alla Corte europea.

La ragione che ha condotto alla promulgazione della Legge Pinto è legata ad un intervento compiuto il 15 luglio 1999 da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha provveduto a esaminare il problema delle procedure civili in Italia[155]. Nonostante sia stato constatato in quella sede che si era verificato un soddisfacente e considerevole aumento dell'efficienza dei tribunali in relazione ai casi risolti, tuttavia, si rese necessario, l'anno seguente, esaminare le misure che erano state preannunciate dal Governo italiano al fine di stabilire se fossero realmente utili a prevenire ulteriori violazioni dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra le misure che erano state preannunciate, era prevista anche l'approvazione della proposta di legge n. 3813/S, c.d. d.d.l. Pinto, il cui scopo mirava a disciplinare la riparazione equitativa in caso di violazione del termine ragionevole del processo e a introdurre un mezzo efficace e interno di ricorso in materia di durata delle procedure. Tuttavia, all'incirca dopo un anno, il Consiglio d'Europa fu costretto a constatare che la situazione in Italia non era mutata, tanto che alle 1500 violazioni dell'art. 6 già accertate a partire dalla prima decisione che aveva evidenziato il problema,

---

ss.; OLIVIERI G., *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, 2° comma)*, in Il Foro italiano, 2000, V, p. 254 ss.; TARZIA G., *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile*, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 1 ss.; TROCKER N., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e "il giusto processo" in materia civile: profili generali, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 2001, p. 404 ss.; ZENCOVICH V.Z., *«Art. 111 Cost. "Giusto processo" e liquidazione del danno civile in sede penale»*, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, p. 657 ss.

[155] Le prime condanne della Corte di Strasburgo all'Italia per l'eccessiva durata del procedimento penale e del processo civile risalgono rispettivamente al 10 dicembre 1982, caso *Foti a altri c. Italia* e al 25 giugno 1987, caso *Capuano c. Italia.*

non vi era stata una diminuzione di nuove richieste avanzate di fronte alla Corte di Strasburgo riguardanti la durata ragionevole dei processi. Lo scenario delicato venutosi a creare sul piano internazionale faceva emergere l'incapacità dello Stato italiano di assicurare nel proprio ordinamento il diritto di ogni persona a che la sua causa fosse esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, come sancito dall'art, 6, co.1, della Convenzione. Poiché la mancata osservanza da parte degli Stati aderenti alla disposizione prevede la possibilità per il singolo di rivolgersi all'organo del Consiglio d'Europa per ottenere un'equa riparazione del diritto leso, negli ultimi anni i cittadini italiani hanno investito la Commissione, il Comitato dei Ministri e la Corte europea dei diritti dell'uomo di sempre più numerosi ricorsi volti ad ottenere un ristoro a seguito della violazione subita. Ciò ha comportato numerose condanne dello Stato italiano e frequenti tentativi di "soluzioni amichevoli", pur di evitare formali condanne gravanti sul bilancio nazionale. Il problema della irragionevole durata dei procedimenti giudiziari -problema che ormai era diffuso su tutto il territorio- continuava a persistere anche a causa dell'incapacità da parte delle istituzioni nazionali di risolverlo e della mancanza sul piano interno di adeguati strumenti di protezione del diritto al termine ragionevole[156], quando, viceversa, la Convenzione richiedeva una collaborazione da parte degli Stati aderenti ad essa affinché il diritto alla

[156] DE STEFANO M., *La lunga marcia della Cassazione italiana verso la Corte dei Diritti Umani di Strasburgo (Legge Pinto, ma non solo)*, in Il Fisco, 2006, 8, p.1119 ss. L'Autore, quale avvocato che patrocina cause dinanzi alla Corte di Strasburgo dichiara: a Strasburgo ho sempre illustrato, pro veritate, le norme processuali italiane, spiegando come in teoria esse fossero le più garantiste d'Europa, ma come nella prassi applicativa non potessero garantire una celebrazione del processo in tempi ragionevoli. A Strasburgo ho spiegato che il difetto del sistema era strutturale e non andava ricercato nel bizantinismo giuridico, ma nella carenza delle strutture logistiche (uomini e mezzi) che il legislatore italiano aveva messo a disposizione per (non) far funzionare la macchina della giustizia, denunciando tutte le responsabilità politiche dei Governi che si erano succeduti in Italia per decenni.

ragionevole durata del processo fosse tutelato, in primis, da norme interne; se così non fosse, gli interessati sarebbero costretti a rivolgersi direttamente alla Corte di Strasburgo, mettendo a repentaglio l'intero sistema di protezione dei diritti a livello, oltre che nazionale, anche internazionale. La situazione aveva assunto livelli di gravità eccezionale: basti pensare che alla vigilia dell'approvazione della legge n. 89, l'Italia iniziava ad essere condannata per la seconda volta sui medesimi procedimenti per i quali negli anni precedenti lo Stato italiano era già stato condannato, sempre a causa dell'eccessiva durata del processo[157]. Dunque, lo scenario che si presentava era il seguente: lo Stato italiano risultava essere gravemente e clamorosamente inadempiente sotto il profilo del dovere di assicurare la ragionevole durata dei processi; le numerose condanne nuocevano all'immagine e alla credibilità dell'Italia a livello internazionale; sull'Italia gravava anche un onere economico derivante dell'obbligo di risarcire i ricorrenti vittoriosi di fronte alla Corte di Strasburgo; e, ancora, la situazione venutasi a creare aveva messo a rischio il funzionamento degli organi internazionali deputati

[157] Sugli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, ex multis: DRZEMCZEWSKI A., *L'exécution des décisions dans le cadre de la Convention Européenne des droits de l'homme, in Societé française pour le droit international (cur.), La protection ded droits de l'homme et l'evolution du droit international*, 1998, p. 243 ss.; Id., Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze, in BARTOLE S., CONFORTI B., RAIMONDI G. (a cura di), *Commentario alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Cedam*, Padova. 2001, p. 685 ss.; GANSHOF VAN DER MEERSCH W., *Considerations on the European Court of human rights methods and interpretation, the authority of its judgements and their execution, in Council of Europe, The European Courts of human rights*, 1983, p. 19 ss; PADELLETTI M. L., *L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme costituzionali, in Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 349 ss.; PIRRONE P., *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte Europea dei diritti umani*, 2004, p. 92 ss.; RAIMONDI V., *Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Rivista Internazionale dei diritti dell'Uomo, 1998, p. 442 ss.; RANDAZZO B., *Nuovi sviluppi in tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Diritto dell'Unione europea*, 2006, 2, p. 11 ss.; SACCUCCI A., *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione Europea dei diritti umani*, in Rivista di diritto internazionale, 2002, p. 644 ss.; ZANGHì C., *Evoluzione e innovazione nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Studi sull'integrazione europea, 2008, p. 29 ss.

ad assicurare il rispetto della Convenzione poiché il numero eccessivo di ricorsi presentati aveva creato in capo all'organo di giustizia, sul quale già vi erano numerosissime pendenze relative all'Italia, problemi di tipo organizzativo e sul funzionamento, nonché una serie di preoccupazioni in ordine al possibile impatto di tale situazione su altri organi che si occupavano della tutela di ulteriori diritti. Lo Stato italiano costringeva il controllo di sistema europeo ad una massiccia utilizzazione delle proprie risorse per occuparsi del problema relativo alla lunghezza del processo e il sistema di controllo della Convenzione rischiava di concentrarsi su un unico Paese e su un unico tipo di infrazione, con il rischio di trascurarne altre, magari più allarmanti. Questo quadro politico e giuridico aveva concretizzato l'ipotesi di una possibile estromissione dell'Italia dal gruppo di Stati aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo[158].

1.1. L'iter di formazione e di promulgazione della Legge 24 marzo 2001, n. 89

A causa di tale situazione, sollecitato dagli organi di Strasburgo, in particolar modo dal Comitato dei Ministri e dalla Presidenza della Corte, il Governo italiano ha cercato di rimuovere le cause più profonde del problema delle tempistiche eccessivamente lunghe dei procedimenti, specie quelli civili, introducendo misure inerenti all'organizzazione giudiziaria, sull'ordinamento giudiziario e sul processo

[158] La Convenzione europea dei diritti dell'uomo obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo che la giurisdizione possa assolvere ad ogni tipo di esigenza, garantendo soprattutto una durata ragionevole delle procedure. Lo Stato italiano, al fine di sopperire al ritardo strutturale che caratterizza ogni giudizio, ha introdotto, con la legge Pinto, un ricorso esclusivamente di tipo indennitario che, pur garantendo il diritto ad un'equa riparazione per il danno patrimoniale e morale subito, non è in grado di offrire una soluzione adeguata al problema della durata del contenzioso. Nella fattispecie, la durata della procedura è eccessiva e non risponde all'esigenza del termine ragionevole. Pertanto, vi è stata violazione del diritto di ragionevole durata del processo garantito dall'art. 6, par. 1 CEDU.

stesso[159]. Anche la magistratura, mediante il suo organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, si è attivata e ha suggerito speciali linee di condotta per i giudizi, allo scopo di prevenire ulteriori procedimenti irragionevolmente lunghi e di accelerare quelli già proposti all'esame della Corte europea per i diritti umani. Né può essere taciuto un atteggiamento più rigoroso del Consiglio Superiore della Magistratura e della Cassazione in tema di responsabilità disciplinare del magistrato che ritardi il deposito degli atti inerenti al suo ufficio. Così la Corte di cassazione, tramite sentenza n. 1039, 22 settembre 2000, nel confermare una decisione assunta dalla sezione disciplinare del CSM, ha affermato che <<il ritardo, sistematico e non saltuario, da parte del giudice, nel deposito dei provvedimenti giudiziari costituisce illecito disciplinare, qualora superi i limiti di ragionevolezza e giustificabilità e salvo che il giudice non abbia addotto cause di forza maggiore>>[160]. La Corte prosegue affermando che l'eccessivo carico di lavoro causato dalla consistenza del ruolo e dal numero delle udienze può fungere da causa di giustificazione. Tuttavia, la causa di giustificazione in questione non potrà essere addotta qualora sia lo stesso magistrato ad aver organizzato il proprio lavoro; la mancanza di operosità ben può manifestarsi anche solo in una delle molteplici articolazioni della sua attività, dunque, la negligenza e lo scarso impegno denotati dal ritardo nel deposito del

[159] La sentenza della Corte Costituzionale 10/1993 ricorda che le norme internazionali pattizie sono introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti relativi ordini di esecuzione. Per l'ingresso nel nostro ordinamento di norme pattizie è, dunque, necessario che esse, contemporaneamente alla loro ratifica, autorizzata con legge meramente formale dal Parlamento se ricadente nella fattispecie di cui all'art. 80 Cost., siano oggetto di un ordine di esecuzione: esso (procedimento speciale di adattamento) è atto che fa rinvio formale recettizio al trattato, seguendo così le vicende, ed in ciò si differenzia dal procedimento ordinario di adattamento (in cui il trattato è soltanto l'occasio legis di una normativa interna che il legislatore emana, richiamandosi ai contenuti materiali del patto ma svincolandosi dalla sua natura formale).
[160] in *Giur.it*, 2001.

provvedimento giudiziario non possono essere compensati dalla produttività manifestata in altri campi.

Tuttavia, le cause che alimentano l'eccessiva durata dei procedimenti erano tanto radicate che anche gli interventi realizzati nell'ultimo decennio non si sono dimostrati sufficientemente adatti a produrre un effetto apprezzabile[161]. Occorreva, innanzi tutto, una risposta urgente alla crisi determinata dall'esplosione del numero di ricorsi agli organi di Strasburgo per il risarcimento del danno per la violazione dell'art. 6 della Convenzione; occorreva, inoltre, offrire ai cittadini, che consideravano superato il termine ragionevole di durata del procedimento nel quali erano parti, uno strumento che consentisse di ottenere un'equa riparazione, pur nella consapevolezza che condurre la lotta contro le eccessive durate processuali sul piano strutturale non deve impedire di predisporre un lenimento per chi soffra il mancato rispetto del diritto individuale alla ragionevole durata. Questi erano gli obiettivi che il Governo si proponeva, presentando il testo che avrebbe poi costituito la legge 24 marzo 2001, n. 89.

[161] VIDIRI G., *La «ragionevole durata» del processo: interventi normativi e giurisprudenza di legittimità*, in Corriere giuridico, 2008, 4, p. 580 ss. Una considerazione a più vasto raggio perché riguardante il generale assetto istituzionale porta ad individuare un reciproco condizionamento tra nomifilachia, tempi del processo e certezza del diritto, non potendosi mettere in dubbio una stretta interdipendenza tra resistenza nel tempo dei principi giurisprudenziali e riduzione del contenzioso, comportante a sua volta il più agevole perseguimento del principio della «ragionevole durata del processo». Ed infatti non può negarsi che una perdurante tenuta dei pronunziati dei giudici di legittimità, doverosa in assenza del sopraggiungere di eventi giustificativi di un revirement contribuisce a rendere certo il diritto con effetti sicuramente positivi laddove una risposta giudiziaria improntata ad un alto tasso di alea determina come quella tardiva in settori portanti della nostra economia deleterie conseguenze disincentivando gli investimenti di capitali e ponendo seri ostacoli ad ogni iniziativa imprenditoriale.

Dunque, nel corso dell'XI legislatura, l'allora Ministro della giustizia, Giovanni Conso, presentò in Senato un disegno di legge recante <<Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del "termine ragionevole" del processo>>[162]. Poiché questa prima iniziativa non ricevette alcun seguito parlamentare, si tentò un secondo disegno di legge, <<Norme per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo>>, durante la XII legislatura avanzato dal ministro Conso. Nemmeno questo progetto ottenne l'esito desiderato. Tuttavia, l'importanza e l'urgenza delle questioni affrontate dai disegni di legge decaduti, portarono l'on. Parrelli, durante la XIII legislatura, a presentare alla Camera dei deputati un nuovo progetto di legge, 18 febbraio 1997, n. 3237, recante il medesimo oggetto e lo stesso contenuto dei precedenti, riprendendo testualmente le motivazioni governative e l'articolato, poiché erano considerati ancora attuali. Tutti questi progetti di legge contenevano, accanto alla previsione di un meccanismo riparatorio delle violazioni del diritto alla decisione giudiziaria in un tempo ragionevole, anche un'ampia parte dedicata alla velocizzazione del processo civile e di quello amministrativo. Per quanto concerne il processo civile si prevedeva che la parte potesse chiedere in ogni stato del giudizio di primo grado la decisione immediata della controversia con ordinanza appellabile ed un sistema

[162] Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1816, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 gennaio 1994 (XI Legislatura), recante "Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del 'termine ragionevolÉ del processo", del presidente CONSO, poi ripreso dal d.d.l. n. 3813/S è stato approvato dal Senato della Repubblica il 28 settembre 2000, assegnato alla Camera il 28 settembre 2000, approvato con modificazioni della Camera dei deputati il 6 marzo 2000, approvato con modificazioni della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 6 marzo 2001 e approvato definitivamente dal Senato l'8 marzo 2001. La legge 24 marzo 2001 n. 89 è stata pubblicata sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2001. C. BESSO, E. DALMOTTO, M.G. AIMONETTO, A. RONCO, P.L. NELA, *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino.

analogo di decisione immediata con ordinanza era previsto per il processo amministrativo, dove assumeva il nome di <<rito breve>>. Nell'originario progetto Conso-Parrelli, la possibilità di chiedere la riparazione era subordinata all'attivazione degli strumenti acceleratori del processo civile e di quello amministrativo; più precisamente, era previsto che la domanda di equa riparazione fosse proponibile solo dalla parte che avesse presentato o avesse aderito all'istanza di decisione immediata, ciò allo scopo di impedire domande riparatorie formulate da chi non avesse tenuto un comportamento improntato alla volontà di ottenere una decisione in tempi brevi. Il 16 febbraio 1999, l'on. Michele Pinto ed altri presentarono al Senato il disegno di legge n. 3813, recante <<Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del "termine ragionevole" del processo>>, giungendo così all'approvazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, varata negli ultimi giorni della XIII legislatura[163]. Il

[163] Legge n. 89 del 24 marzo 2001, in GURI, n. 78 del 3 aprile 2001. L'iniziativa legislativa fu del senatore Michele Pinto. Per i primi commenti in materia: AMADEI D., *Note critiche sul procedimento per l'equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo*, in Giustizia civile, 2002, 2, p. 29 ss.; CIVININI M.G., *Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione*, in Foro italiano, V, p. 155 ss.; COCO C., *Equa riparazione delle violazioni al principio di ragionevole durata dei processi*, in Diritto penale e processo, 2003, n. 3, p. 346 ss.; CONSO G., *La legge Pinto: passo ineluttabile anche se certamente non decisivo*, in Diritti dell'uomo: cronache e battaglie, 2001, p. 24 ss.; CONSOLO C., *Disciplina "municipale" della violazione del termine ragionevole di durata del processo: strategie e profili critici*, in Corriere giuridico, 2001, p. 569 ss; CONTE G.A., *La durata non ragionevole del processo. Legge Pinto n. 89/2001: tutela tra Corte europea dei diritti dell'uomo e rimedi interni italiani*, in La Rivista del Consiglio, 2001, n. 3, p. 107 ss.; DE ROSE C., *Equa riparazione per i processi troppo lunghi: la l. 24 marzo 2001 n. 89 e la sua derivazione europea*, in Consiglio di Stato, 2001, II, 3, p. 453 ss; DIDONE A., *L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo (Riflessioni a prima lettura sulla legge n. 89/2001)*, in Questione Giustizia, 2001, p. 514 ss.; Id., *Legge Pinto: un passo avanti, due indietro*, in Diritto e Giustizia, 2005, 34, p. 17 ss.; Id., *La Cassazione e l'equa riparazione per irragionevole durata del processo*, in Giustizia civile, 2002, I, p. 2393 ss. e in Giurisprudenza italiana, 2002, 11, p. 2039 ss.; MAMMONE G., *La legge sull'equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo*, in Giustizia civile, 2002, p. 395 ss.; MARINI L., *La durata media dei processi ed equa riparazione tra giurisprudenza di Strasburgo e legge Pinto, in Giurisprudenza italiana*, 2001, V, p. 2424 ss.; MARTINO A., *Prime impressioni sul diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge 24 marzo 2001, n. 89)*, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 1068 ss.; PETROLATI F., *I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata ragionevole*, Milano, 2005; ROMANO G., CANNAVALE S., ALBINI M., JASONNA S., FASCIGLIONE M., *L'equa riparazione nei più*

fulcro di tale legge risiede proprio nell'art. 2, co. 1[164], come riportato all'inizio del presente paragrafo. Il legislatore nazionale, per definire il bene tutelato, rinvia all'art. 6, co. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Dunque, questo esplicito riferimento contenuto nel co. 1 dell'art. 2 della legge Pinto all'art. 6, co. 1, della Convenzione consente di trasferire sul piano interno le condizioni di applicabilità della disposizione convenzionale esistenti sul piano internazionale. Si tratta di condizioni che dipendono essenzialmente dallo stato e dall'evoluzione della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, specie della Corte europea dei diritti dell'uomo. In altre parole, il legislatore nazionale ha rinviato alla normativa convenzionale, richiamando la nozione di "termine ragionevole" come interpretata dagli organi internazionali che vigilano sull'applicazione della Convenzione e richiamando le definizioni offerte da altre autorità. Tuttavia, il richiamo alla Convenzione europea non implica un'automatica e perfetta coincidenza tra la legge n. 89/2001 e la normativa convenzionale per ciò che concerne l'individuazione del termine ragionevole di durata o per quanto riguarda l'ambito di applicazione della normativa nazionale. Dunque, pur dovendosi tenere presente quanto stabilito dalla Convenzione, il co. 1 dell'art. 2 deve essere interpretato alla

---

recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte europea, Milano, 2005; LAMA A.G., *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della cd. legge Pinto*, in PINESCHI L. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani, Milano, 2006, p. 496 ss; SACCUCCI A., *Riparazione per irragionevole durata dei processi tra diritto interno e Convenzione europea, in Diritto penale e processo, 2001, p. 893 ss.*; SANTALUCIA G., *La tutela giudiziaria "interna" del diritto alla durata ragionevole dei processi: quale ruolo per il giudice ordinario?*, in Questione Giustizia, 2001, p. 528 ss.; SCALABRINO M., *Con la competenza diretta della Corte d'appello il cittadino perde un'opportunità contro lo Stato*, in Guida al diritto, 2001, p. 38 ss.; TRICOMI, *Cala il sipario sui risarcimenti a Strasburgo: per la lunghezza dei processi si decide in Italia*, in Guida al diritto, 2001, 38, p. 13 ss.

[164] DE STEFANO M., *Legge n. 89/01: confessione di una prima vittoria degli avvocati*, in I diritti dell'uomo, cronache e battaglie, 2001, p. 43 ss. Secondo l'A., la legge Pinto implicitamente riconosce che l'appello alla giustizia europea lanciato dagli avvocati italiani ha raggiunto lo scopo da loro prefissato.

luce del combinato delle altre disposizioni della legge Pinto, oltre che, più in generale, alla luce dell'ordinamento giuridico italiano. Sembra potersi affermare che la Convenzione europea debba costituire il contenuto minimo dei diritti riconosciuti dalla legge Pinto, poi, però, nulla vieta all'interprete di attribuire alla legge n. 89/2001 un contenuto più ampio e specifico. È chiaro che una delle ragioni primarie per la quale è venuta alla luce la legge Pinto fosse quella di impedire il massiccio numero di ricorsi dei cittadini italiani di fronte alla Corte europea di Strasburgo[165]. Al fine di realizzare questo scopo e, precisamente, per indurre i giudici europei ad applicare il comma 1 dell'art. 35[166], secondo il quale la Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie del ricorso interno, non è sufficiente che il legislatore abbia apprestato un qualsiasi mezzo di ricorso interno volto al risarcimento per l'eccessiva durata dei processi, ma occorre, anche, che il ricorso sia effettivo: esso deve essere accessibile agli interessati, adeguato e connesso con la violazione contestata. Il ricorso interno, però, potrebbe non essere adeguato se in sede nazionale non fosse riconosciuto tutto ciò che la Convenzione riconosce, o a causa dell'insufficienza della legge nazionale, oppure per la resistenza dei giudici nell'applicarla. Questo comporta che una

[165] Se può convenirsi con la tesi secondo cui la legge 24 marzo 2001, n. 89 non ha determinato il recepimento in blocco nel nostro ordinamento della giurisprudenza europea, si deve anche affermare che i principi elaborati da quella giurisprudenza vanno considerati nell'interpretazione della citata legge, la quale, per assicurare concreta attuazione agli impegni assunti con la Convenzione, va interpretata in modo da garantire una tutela effettiva sia del termine di durata dei procedimenti, secondo la nozione di questi elaborata dalla Corte di Strasburgo sia del diritto all'equa riparazione in caso di sua violazione, Cassazione civile, 26 luglio 2002, 11046.

[166] RANDAZZO B., *Giudici comuni e Corte europea dei diritti*, in Rivista di Diritto pubblico Comunitario, 2002, 6, p. 1303 ss. L'art. 13 CEDU nonostante la formulazione letterale, gode di una sua autonomia, in quanto è invocabile anche ex se e non solo in seguito all'accertamento della violazione di altri diritti garantiti dalla Convenzione. Quanto invece alla sua funzione ausiliaria rispetto agli altri diritti, la giustiziabilità di questi dinanzi ad una istanza nazionale non implica necessariamente che si tratti di un giudice.

interpretazione della legge nazionale non in linea con le indicazioni della Convenzione potrebbe consentire il diretto ricorso agli organi di giustizia convenzionali, saltando il mezzo del ricorso interno. Inoltre, è lecito ipotizzare che, una volta esperita, inutilmente, l'azione disciplinata dalla legge n. 89/2001, avendo esaurito i ricorsi interni, si possa perseguire la strada della Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di vedersi riconosciuto il soddisfacimento negato dal giudice italiano[167]. In ogni caso, la struttura dei rapporti tra la Convenzione europea e la legge Pinto salvifica il livello di protezione garantito dalla legge n. 89; questo perché è perseguito lo schema tradizionale nei rapporti tra fonti diverse volte alla tutela dei medesimi diritti, schema che impone l'applicazione della regola del livello di protezione maggiore, ossia la regola per la quale, in caso di conflitto, vale la norma che assicura la tutela maggiore. Alla luce di ciò, diventa inevitabile concludere che le disposizioni della legge n. 89 non possono essere interpretate nel senso di offrire una protezione minore di quella assicurata dalla Convenzione, ma possono essere interpretate nel senso di garantire un livello di protezione più elevato per il soggetto che lamenti l'eccessiva durata di un processo italiano. Che la finalità della legge in parola sia quella di deflazionare il contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo, contenzioso originato dalla lentezza dei processi italiani, è stato espressamente affermato nel maggio del 2001 dall'Ufficio Studi del CSM. È stato, inoltre, osservato che l'introduzione di un

[167] COCCONI M., *Il giusto procedimento come banco di prova di un'integrazione delle garanzie procedurali a livello europeo*, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2010, n. 5, p. 1127 ss. L'A. sottolinea come il ruolo sussidiario che la Convenzione assolve sul piano sovranazionale impedisce che la Corte possa sostituirsi agli Stati nazionali, se non qualora sia in gioco l'essenza di un diritto fondamentale. La pluralità di tradizioni nazionali e culturali è concepita a livello europeo come una ricchezza e non come limite rispetto alla garanzia di ciascun diritto fondamentale, purché ne sia preservato il nucleo essenziale ed universale.

procedimento interno per l'equa riparazione può certamente evitare la condanna di fronte alla Corte di Strasburgo al pagamento di una somma a titolo di equa soddisfazione, ma non può impedire la condanna per la violazione dell'art. 6 della Convenzione da parte dell'Italia alla luce dell'accessorietà della condanna alla riparazione dei danni conseguenti alla durata eccessiva dei procedimenti rispetto alla constatazione dell'illecito. Il rimedio interno, infatti, non può limitarsi a offrire la possibilità di ottenere la sola riparazione per i ritardi già verificatisi, ma deve anche, e forse innanzitutto, permettere di ottenere una più rapida trattazione della causa e in tal modo di prevenire alla violazione.

1.2. I criteri di valutazione della durata del processo: la complessità del caso; il comportamento delle parti; il comportamento del giudice. La controversa questione circa il criterio della "posta in gioco"

Da quanto fin qui espresso, si può riscontrare nel nostro ordinamento una prassi costante di violazione dell'art. 6 della Convenzione[168], tanto che i giudici di Strasburgo presumono leso il principio della ragionevole durata in tutti quei procedimenti eccedenti il triennio dopo le fasi di merito e i sei anni, comprendendo anche la fase di legittimità. In altri termini, non può ignorarsi, anche agli effetti dell'applicazione della legge n. 89/2001, che i procedimenti pendenti nel merito

[168] CHIAVARIO M., *La "lunga marcia" dei diritti dell'uomo nel processo penale*, in AA.VV. Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di BALSAMO A. e KOSTORIS R. E., Milano, 2008, p. 11 ss. Dal Rapporto del CEPEJ, Analyse des délais judiciaires dans l'Etats membres du Conseils de l'Europe à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, può evincersi che in linea di massima la Corte è solita constatare la violazione dell'art. 6 CEDU quando la durata del processo penale per casi normali eccede un lasso di tempo di circa 5 anni; si oscilla tra i 3 anni e 6 mesi e 4 anni e 3 mesi dall'inizio delle indagini sino alla celebrazione del terzo di giudizio. Per i casi che palesano una certa complessità la Corte considera ragionevole una durata di 8 anni e 3 mesi per arrivare alla sentenza attraverso i tre gradi di giudizio, compresa la fase inquirente.

per più di tre anni e quelli pendenti in Cassazione per più di sei eccedono il termine ragionevole, salvo che la ragionevolezza della loro durata non possa essere recuperata alla luce di una valutazione che tenga conto di determinate circostanze[169].

Al fine di determinare il concreto significato di un processo che non rispetti il criterio di ragionevole durata[170], il legislatore italiano ha fatto propri e rielaborato alcuni principi e parametri enunciati dalla giurisdizione della Corte europea sulla base dei quali ascrivere una durata non ragionevole. L'art. 2 della legge 89/2001, come sancito dalla Corte di Strasburgo, prevede che debbano essenzialmente essere valutate tre circostanze: la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e il comportamento del giudice, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrere o a contribuire alla definizione del procedimento. Questi, però, sono solo alcuni dei criteri apprezzati e riconosciuti dal legislatore italiano; infatti, è rilevante l'asimmetria tra l'art. 2, co. 2, della legge n. 89/2001 e l'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione, in quanto il legislatore nazionale ha deciso di trascurare alcuni parametri, come, ad esempio, quello della posta in gioco, riconosciuto, viceversa, dalla Corte di Strasburgo in quanto oggetto di una contrapposta lettura. La menzione di alcuni parametri e l'omissione di altri suggerisce che il legislatore nazionale abbia inteso

[169] LIAKOPOULOS D., Equo processo…, cit., p. 110 ss. Per la valutazione della ragionevolezza della durata del processo non è sufficiente la determinazione del dies a quo e del dies ad quem. L'idea stessa di ragionevolezza non può non implicare una concretezza di accertamenti e apprezzamenti, la quale tenga conto della specificità di ogni singolo caso.

[170] Il "termine ragionevole" differisce da caso a caso (un anno, Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, diciotto anni, Tusa c. Italia, 27 febbraio 1992, fino ai ventotto anni nel caso Brigandi c. Italia, 19 febbraio 1991).

precludere ai nostri giudici l'utilizzo dei parametri tralasciati. Tuttavia, sembrerebbe più adeguato attribuire al contenuto del comma 2° dell'art. 2 un significato meramente esemplificativo, che non ostacoli il giudice al ricorso di ulteriori parametri già elaborati dalla passata esperienza giurisprudenziale della Corte di Strasburgo. Non si può nemmeno trascurare che ignorare alcuni dei criteri applicati dalla giurisprudenza convenzionale, qualora comporti un pregiudizio per il ricorrente, aprirebbe nuovamente la strada a ricorsi a Strasburgo per chiedere la corretta applicazione dell'art. 6 della Convenzione, facendo venire meno il fine per il quale era stata dettata la legge n. 89. Del resto, appare anche opportuna la scelta di integrare autonomi criteri da parte dei giudici nazionali: premettendo che le decisioni assunte dagli organi convenzionali peccano necessariamente di genericità dovuta alla loro naturale capacità di adattarsi ai vari ordinamenti giuridici, non si vede per quale motivo si dovrebbe ostacolare il contributo creativo del legislatore nazionale esperto in particolare del sistema italiano. Bisogna certamente ammettere che una formulazione più analitica della norma convenzionale si sarebbe rivelata particolarmente complessa, avendo riguardo ad un fenomeno non riconducibile ad un unico sistema, come quello dei processi. Questi criteri devono essere valutati non singolarmente, ossia non verificando la presenza o l'assenza di uno di essi, bensì dovranno essere considerati a seconda del contesto in cui si inseriscono al fine di riconoscere una presente o mancata ragionevole durata del processo e, dunque, una possibile riparazione. Si rileva come l'effettiva durata del processo sia un elemento indefettibile e, perciò, non espressamente menzionata *ex ante*. Nel valutare l'esistenza del rispetto di detto principio costituzionale, è tautologico che debba essere osservato il tempo occorso

per definire la vicenda processuale. La Corte europea ha individuato un termine di durata *standard* dei procedimenti, superato il quale si presume la non ragionevole durata, fatte salve le peculiarità di ogni singolo caso[171]. Nella prima fase applicativa della legge Pinto, le corti territoriali si erano conformate a detti *standards*; ne sono un esempio la Corte di appello di Genova che aveva ritenuto <<condivisibile la valutazione resa dalla giurisprudenza formatasi in seno alla Cedu, che individua in quattro anni l'accettabile durata del giudizio di primo grado, salva l'esistenza di situazioni oggettive peculiari, da valutarsi caso per caso>>[172], e la Corte di appello di Salerno che nel 2002 ricordava che il tempo medio considerato ragionevole dalla Corte europea per terminare un processo di primo grado è di circa tre anni e statuiva che <<sulla scia delle linee essenziali tracciate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, possa stimarsi adeguato fissare l'orizzonte temporale medio ed orientativo per lo svolgimento in lasso ragionevole del processo di cognizione di primo grado quello pari a tre>>[173]. Nel caso di un procedimento che si sia protratto anche in secondo grado di giudizio <<la durata ragionevole può congruamente fissarsi intorno ai cinque anni per le cause ad oggetto ordinario, mentre quando la posta in gioco reclami l'impiego di una diligenza superiore alla media, la ragionevole durata deve intendersi corrispondentemente ridotta di alcune mensilità nei sensi già indicati per il primo grado>>[3]. Se un procedimento dovesse contemplare anche il grado di legittimità <<la durata ragionevole del medesimo viene ad attestarsi generalmente,

---

[171] *Si veda* nota n. 19, p. 14.

[172] App. Genova, 12 luglio 2001.

[173] App. Salerno, 3 maggio 2002.

secondo le linee giurisprudenziali richiamate, intorno al periodo di sei anni complessivi, con corrispondente decurtazione di alcune mensilità in ordine ai processi che esigono speciale diligenza>>[3]. Tuttavia, la Suprema Corte sembrerebbe voler prescindere dai parametri della Corte europea per affidarsi, piuttosto, all'equo apprezzamento del giudice, criterio che fornisce il massimo risalto alle circostanze del caso concreto. Così, la Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante i parametri dettati dalla Cedu fossero stati accolti favorevolmente dalle Corti territoriali, in tema di irragionevole durata del processo in seno agli ordinamenti nazionali deve ritenersi che essa non sia astrattamente predeterminata in termini assoluti, considerato cha la legge stessa non fissa il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene *ipso facto* non ragionevole, lasciando all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata di un procedimento, desumendola dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. A tali fini, il giudice di merito che ritenga ragionevole la durata del processo in relazione al quale l'attore abbia manifestato doglianza, non è tenuto e chiamato ad indicare, in astratto e a priori, quale ne sia la ragionevole durata, la quale non può corrispondere ad un criterio meramente matematico, ma, come precedentemente rilevato, richiede valutazioni di molteplici circostanze che differiscono da caso a caso. In conformità a questa massima della Cassazione, 27 dicembre 2002, n. 18332, nel 2003 è stato riaffermato che <<ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione di cui alla legge n. 89, non esiste nell'ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata del

processo; né tale regola è desumibile da dati medi ricavati da analisi statistiche, le quali possono concorrere a formare il convincimento del giudicante, ferma però restando l'inderogabile necessità, stante l'espresso tenore dell'art. 2 della citata legge, di considerare ogni vicenda nella sue specifiche caratteristiche, e quindi di tenere conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento>>[174]. In altre parole, il giudice di legittimità considera impossibile e non conforme al dettato normativo determinare in astratto la ragionevole durata di un procedimento, pertanto ritiene di doversi discostare dall'orientamento della Corte di Strasburgo, dal momento che solo il criterio dell'equo apprezzamento delle circostanze del caso può permettere una decisione secondo giustizia. Certamente, osservando la questione da una prospettiva differente, si può con facilità riconoscere che la mancata concreta sussistenza di termini medi di durata di un giudizio, pur adattati alle circostanze e alle peculiarità di ogni singolo caso, rischia di provocare un alto grado di incertezza nelle parti. Per tale regione, in una più recente pronuncia, la Corte di cassazione ha inteso ridare importanza ai criteri cronologici della Corte europea, affermando che <<la nozione di non ragionevole durata del processo va considerata in concreto, con riferimento al singolo processo, in base ai criteri di stabiliti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, tenendo presenti i parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze, pur non avendo efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano, non di meno costituiscono

[174] Cass., 4 febbraio 2003, n. 1600.

la prima e più importante guida ermeneutica>>[175]. A fronte di una costante incertezza interpretativa, viene tendenzialmente risolta tramite i parametri dettati dalla Corte di Strasburgo, pur contemperati dall'analisi del caso concreto. Dunque, ai fini della decisione, dovranno essere equilibrati i criteri sanciti dall'Unione europea e, parimenti, le eventuali circostanze che abbiano caratterizzato il caso concreto e che possano giustificare una eccessiva durata del giudizio[176].

La legge riconosce una riparazione solo per il periodo eccedente una ragionevole durata, imponendo al giudice di distinguere nell'ambito della durata dell'intero processo, la porzione di tempo effettivamente necessaria per la risoluzione della controversia e quella che, invece, abbia violato il tempo ragionevole. La Suprema Corte, mediante uno schema operativo, ha indicato le modalità tramite le quali calcolare la durata di un processo: il giudice, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, deve operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento; quello che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come il complesso organizzato di uomini, mezzi, procedure necessarie all'espletamento del servizio. Ciò detto, però, non significa che tutto il periodo ascrivibile all'apparato giustizia debba ritenersi non ragionevole, poiché ogni processo, anche il più celere, ha una durata fisiologica collegata allo svolgimento delle varie fasi, delle varie attività

[175] Cass., 2 marzo 2004, n. 4207.

[176] CHIAVARIO M., Processo e garanzie…, cit., p. 265 ss. Il termine ragionevole è stato ritenuto non violato per complessità del caso nei processi relativi a certi tipi di imputazione, come quelle per reati in materia economica, in cui la complessità è in re ipsa. Ad ogni modo, non sussiste la responsabilità dello Stato, qualora l'eccessiva durata del processo sia diretta conseguenza della complessità del caso.

che si compiono, che variano anche a seconda del grado di giudizio in cui esse si inseriscono, sicché è necessario di volta in volta analizzare il caso concreto e verificare se le varie attività siano state compiute secondo una ragionevole durata. Sull'importanza di valutare la durata di un processo osservandolo nella sua interezza, la Corte ha precisato che <<la nozione di termine ragionevole va riferita alla durata del processo, o della causa, nel suo complesso, e non al rispetto dei singoli termini, ordinatori o dilatatori, interni al processo stesso, perché diversamente opinando, si verrebbe ad affermare che qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo debba condurre ad una valutazione di non ragionevolezza, pervenendo così ad una conclusione non coerente con la disciplina dettata dalla legge>>[177]. Inoltre, sempre secondo la Corte di cassazione, non è equo e assolutamente contrario alla *ratio* della legge n. 89/2001 considerare non ragionevole ogni minima violazione di termini in quanto si rischierebbe da far coincidere la definizione di tempo ragionevole con quella di minor tempo possibile. Dunque, acclarato che il giudice non deve attenersi soltanto ai parametri dettati dalla Corte di Strasburgo, ma deve anche valutare con attenzione le circostanze caratterizzanti ogni singolo processo, ne deriva che il giudice deve attenersi all'apprezzamento in concreto della ragionevolezza o meno della durata del processo in questione, pertanto, tale apprezzamento è un tipico apprezzamento di merito, eventualmente censurabile in Cassazione per i soli profili attinenti alla motivazione.

[177] Cass., 17 marzo 2004, n. 5386.

Ai sensi dell'art. 2 della legge Pinto, il primo parametro che il giudice della riparazione deve vagliare ai fini della determinazione della violazione del termine di ragionevole durata è quello della complessità del caso[178]: si deve constatare se la questione trattata nel giudizio sia di una complessità tale da giustificare una mancata celere definizione del giudizio stesso. Non vi è molto altro da aggiungere sul criterio in sé, poiché si tratta di una valutazione che deve essere operata volta per volta, caso per caso. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Suprema Corte sono concordi nel ritenere che la complessità può derivare da una questione giuridica nuova o che impegni oltremodo il giudicante; anche un caso non avente ad oggetto materie particolarmente ostiche può essere valutato complesso, qualora abbia avuto una fase istruttoria gravosa -sia sotto il profilo qualitativo, che quantitativo-; infine, è complesso anche il caso che presenti una pluralità di parti, di scritti difensivi delle parti quantitativamente numerosi o particolarmente complessi, di domande su cui statuire, tali da rallentare il corso del giudizio, o quando si inseriscono procedimenti sommari ovvero la normativa preveda una procedura particolarmente macchinosa. La Cassazione ha precisato che <<in tema di giudizio per il conseguimento dell'equa riparazione di legge per la durata irragionevole di un processo non esiste una definizione legale di "caso complesso", la cui violazione costituisca, quindi, violazione di legge da parte del giudice di merito. […] Ne deriva, quindi, che l'apprezzamento, caso per caso, della

[178] CHIAVARIO M., *Processo e garanzie della persona*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 212 ss. L'A. distingue tra complessità oggettiva e complessità strutturale. La prima riguarda le vere e proprie operazioni processuali, con la seconda si designano i processi caratterizzati da una pluralità di parti. Il termine ragionevole è stato ritenuto non violato per complessità del caso nei processi relativi a certi tipi di imputazione, come quelle per reati in materia economica, in cui la complessità è in re ipsa.

complessità è rimesso al giudice di merito, e, in quanto apprezzamento di merito, è sottratto al sindacato del giudice di legittimità, salvo che per vizi attinteti alla motivazione>>[179]. Tendenzialmente, la complessità del caso si distingue in complessità in fatto o in diritto: può accadere che l'autorità giudiziaria si trovi a condurre indagini particolarmente impegnative per la difficoltà di accertamento dei fatti o per il numero di persone coinvolte; è possibile che in un processo sia necessario espletare complicate consulenze; o che debbano applicarsi leggi nuove o, addirittura, che si riveli un contrasto di giurisprudenza. È ragionevole ritenere che in questi casi il processo possa subire una durata maggiore. Il parametro della complessità del caso ha una consistenza piuttosto obiettiva, nel senso che più il processo è complesso, più la sua lunghezza appare tollerabile.

Un altro criterio che deve essere vagliato per determinare l'eccessiva durata di un processo consta nel comportamento che le parti hanno tenuto durante tutto lo svolgimento del processo[180]. È stato, dunque, sancito che il comportamento delle parti nel corso del procedimento, poi impugnato per durata irragionevole, non deve aver provocato o concorso a provocare la violazione del termine. Può, infatti, accedere che il ricorrente non veda riconosciuta alcuna riparazione, o per diretta responsabilità, oppure per concorso di colpa nella ritardata giustizia[181]. La

[179] Cass., 9 gennaio 2004, n. 123.

[180] La Convenzione europea non prevede espressamente tale principio, sebbene esso sia comunque ricavabile, lato sensu, dall'articolo 6, par. 2, nel quale viene sanzionata la presunzione di innocenza.

[181] Sono i comportamenti ostruzionistici delle parti ad escludere l'irragionevolezza della durata. Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 febbraio 1991, Vernillo c. Francia, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1991, p. 527 ss.

giurisprudenza ritiene che vada detratto dalla durata complessiva di un procedimento tutto il tempo trascorso per rinvii esclusivamente dilatatori, per mancata comparizione alle udienze e successivo rinvio d'ufficio, nonché per eventuale rinnovazione di atti, ossia per tutti quegli atti riconducibili prettamente alla condotta delle parti[182]. Qualora questi fattori siano l'unica causa della violazione del tempo ragionevole, la domanda sarà giustamente rigettata. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 16 aprile 2004, n. 7254, affermando che <<qualora il protrarsi di un processo sia addebitabile alla tattica dilatatoria della parte o alla sua ingiustificata inazione nel non attivare strumenti sollecitatori, deve escludersi che possa affermarsi la irragionevole durata del processo. […] Deve

[182] Cassazione civile, sez. I, sentenza 12 maggio 2011, n. 10488: configura un abuso del processo il deposito lo stesso giorno di diversi ricorsi, vertenti sul medesimo presupposto di fatto e posti in essere dal medesimo difensore. Tale condotta è stata ritenuta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto processo, in quanto l'inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 Cost. (vedi la pronuncia delle Sezioni unite, n. 23.726 del 2007). Una tale condotta, priva di alcuna apprezzabile motivazione ed incongrua rispetto alle rilevate modalità di gestione, sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale, che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti, che non sia l'inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore, a causa dell'aumento degli oneri processuali, ma contrasta altresì soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria a causa dell'inflazione dell'attività, con il conseguente generale allungamento dei tempi processuali. Cfr. CARBONE V., *Durata irragionevole del processo e danno non patrimoniale da ritardo*, in Corriere Giuridico, 2011, 7, p. 908 ss. Inoltre, Nella decisione Bock c. Germania del 19 gennaio 2010, la Corte europea, considerando con molto rigore le condizioni di ricevibilità ed applicando il principio "de minimis non curat pretor", ha dichiarato abusivo un ricorso in cui il ricorrente si doleva dell'eccessiva durata di una procedura civile. Il ragionamento della Corte fa leva sull'evidente sproporzione tra l'irrilevanza della causa petendi e del petitum rispetto alla mole di procedure giurisdizionali, nazionali ed internazionali, azionate dal ricorrente. Cfr, inoltre, Cassazione, sez. VI, 9 gennaio 2012, n. 35: in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l'esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria.

darsi valore preponderante al comportamento processuale della parte, rispetto alla circostanza che il giudice non abbia ritenuto di imporre d'ufficio un impulso sollecitatorio>>. Affermando tale orientamento, la Corte di Cassazione ha esposto un principio esattamente contrario rispetto a quanto elaborato dalla giurisprudenza di Strasburgo, ove, viceversa, si dà profonda rilevanza ai poteri di impulso e direzione di cui gode il giudice di merito, considerando solo come un'eventualità la *mala gestio* del processo causata dall'inerzia delle parti[183]. La Corte europea, infatti, ha osservato che la disciplina processuale che affidi alle parti il potere di iniziativa e d'impulso non dispensa i giudici dall'obbligo di garantire il rispetto di quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione. Solamente quando il processo è talmente modellato sul principio dispositivo da impedire al giudice di assolvere al compito di assicurare ugualmente la ragionevole celerità del processo, allora non sussiste la responsabilità dello Stato per la violazione dell'art. 6. La Corte, infatti, precisa che è dovere degli Stati membri organizzare il rispettivo sistema giudiziario in modo tale da assicurare una durata ragionevole dei procedimenti. Ad ogni modo, la parte non deve rinunciare ad usufruire i diritti e le facoltà concesse dal rito, perché è escluso che il tempo trascorso tra un'udienza e l'atra, rinviata su istanza di parte, debba in automatico considerarsi periodo imputabile alla parte medesima e che quindi debba necessariamente sottrarsi alla durata effettiva del procedimento. In definitiva, non si pretende che la parte rinunci a

[183] CONFALONIERI A., *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 240 ss. Il comportamento dell'accusato costituisce un elemento obiettivo e determinante per verificare se sia stato o meno superata una durata ragionevole, Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 luglio 2001, Versini c. Francia; 30 ottobre 1991, Wiesinger c. Austria; con riferimento alla esclusione della violazione nonostante una durata eccessiva Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 luglio 2004, Patrianakos c. Grecia; 25 maggio 2004, Dosta c. Repubblica Ceca; 28 marzo 2002, Klamecki c. Polonia.

chiedere un termine per integrare la domanda, oppure per produrre nuovi mezzi di prova o quant'altro, ma non sono nemmeno consentiti comportamenti manifestamente dilatatori o addirittura inerti[184]. Il tempo consumato in rinvii chiesti dalle parti non può essere computato ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo. In altri termini, non c'è differenza se l'eccessiva durata è dipesa dal mancato esercizio di poteri riconosciuti dall'ordinamento al giudice o dall'insussistenza degli stessi perché la responsabilità dello Stato sussiste ugualmente anche se la legge non consente al giudice di sopperire all'inerzia delle parti ed è riconducibile proprio alla carenza normativa in questione. Dunque, ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge n. 89/2001, secondo la Corte europea è da escludere che possa rilevare il comportamento omissivo delle parti che non abbiano fornito sufficiente impulso alla procedura. Allo stesso modo, non rileva la circostanza che sia la parte a chiedere un rinvio a cui segue un'udienza fissata a distanza di anni, poiché in tal caso non è il rinvio in

[184] Corte europea dei diritti dell'uomo, 23 settembre 1998, I.A. c. Francia, con riferimento alla condotta di un imputato, rivelatrice di una volontà di ritardare l'istruttoria. Secondo la Corte la fase del giudizio vero e proprio ha occupato un tempo ragionevole. Non altrettanto può dirsi per la fase istruttoria nel corso della quale il comportamento delle autorità non è sembrato del tutto esente da critiche, anche se il caso presentava un'obiettiva complessità. D'altra parte, un contributo essenziale alla lentezza dell'istruttoria è venuto dall'imputato, che ad esempio ha ritardato la richiesta di atti istruttori supplementari. I giudici europei hanno pertanto escluso la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU. Diversamente nella contemporanea sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 23 settembre 1998, Portington c. Grecia, che pur riconoscendo a sua volta che la ripetuta proposizione di istanze di rinvio da parte di un imputato possa renderlo, almeno in parte, responsabile della lentezza che ne risulti per il corso del procedimento, esclude che ciò possa scusare un'abnorme durata degli intervalli tra un'udienza e l'altra, e la conseguente lunghezza complessiva del procedimento; analogamente Corte europea dei diritti dell'uomo, 12 maggio 1999, Saccomanno e Ledonne c. Italia. Con riguardo alla Grecia: Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 dicembre 2010, Athanasiou Vassilios e altri c. Grecia, ricorso n. 50973/08, dichiara, con questa prima sentenza pilota emessa nei confronti della Grecia, la violazione dell'art 6.1 in materia di irragionevole durata dei procedimenti, invitando al contempo il Governo ad adottare, entro un anno, sistemi giurisdizionali effettivi volti a risolvere definitivamente il problema dell'eccessiva durata dei processi. Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 dicembre 1995, Ciricosta et Viola c. Italia. La Corte ritiene che l'art. 6 CEDU non sia stato violato nonostante il procedimento sia durato oltre quindici anni dinanzi alla medesima autorità giudiziaria. Infatti, osservano i giudici di Strasburgo, per diciassette volte la procedura nazionale era stata rinviata su richiesta da parte dei ricorrenti o di comune accordo con il convenuto.

sé a provocare una durata eccessivamente lunga e certamente irragionevole, ma è una colpa ascrivibile all'apparato di giustizia. Il comportamento della parte è valutato unitamente a quello del giudice e di ogni altra autorità.

Oltre al comportamento delle parti, rileva, all'interno di un processo, anche il comportamento dell'apparato di giustizia nel suo insieme, che non combacia con la definizione di giudice in quanto tale[185]. Pertanto, è ascrivibile *lato sensu* al giudice ogni ritardo dovuto a carenze delle strutture organizzative dell'ufficio giudiziario. Non è necessario che il ritardo sia stato causato da colpa -imperizia, negligenza, imprudenza- di un determinato operato dell'apparato di giustizia e, dunque, non è necessario che si individui il singolo comportamento negligente, ovvero il singolo fattore che abbia provocato un'eventuale violazione. Quel che genera il diritto all'equa riparazione è il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività o all'inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale[186]. Se, viceversa, occorresse sempre

[185] Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1982, Foti ed altri c. Italia. Nel caso in esame, secondo i giudici di Strasburgo, la violazione dell'art. 6 della CEDU era addebitabile al modo in cui l'autorità giudiziaria italiana aveva condotto la procedura;10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia. In tale ipotesi il giudice aveva impiegato trentatré mesi per redigere la sentenza; 6 aprile 1995, Lupo c. Italia. Nel caso di specie, nonostante la procedura fosse durata due anni e dieci mesi, si è ritenuto violato l'art. 6, par. 1 CEDU, poiché tra la perquisizione del domicilio, dell'auto e della sede sociale dell'impresa di cui il ricorrente era titolare e l'archiviazione, il Pubblico Ministero non aveva compiuto alcun atto di procedura.

[186] Un' attenta disamina dei c.d. "tempi morti" del processo penale è condotta da UBERTIS G., *Verso un giusto processo penale*, Torino, 1997, p. 53 ss. In argomento anche, GAROFOLI V., *Il mito del "tempo ragionevole"*…cit, p. 1134. In giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 31 marzo 1998, Reinhardt & Slimane Kaid c. Francia.; 27 giugno 1997, Philis c. Grecia; 25 marzo

individuare una colpa nel ritardo del giudicante o di un ausiliario di giustizia, si giungerebbe al singolare esito di escludere il diritto all'equa riparazione tutte le volte che il grave ritardo nella definizione dei processi sia causato da disfunzioni generalizzate, tali da sfuggire nell'immediato alla possibilità di intervento dei singoli operatori coinvolti, loro malgrado, in tali disfunzioni. Ad avviso dei giudici di Strasburgo, la circostanza che non venga assicurato ai cittadini il diritto al tempo ragionevole del processo costituisce di per sé un indice della negligenza degli apparati dello Stato, obbligati nel loro complesso ad assicurare durate processuali ragionevoli, risultando poi indifferente imputare all'ordine giudiziario, al potere esecutivo, ovvero al legislatore la responsabilità della violazione dell'art. 6 della Convenzione. Nell'attuale scenario italiano, dunque, non possono trovare giustificazione le disfunzioni e i ritardi riconducibili all'organizzazione amministrativa o del sistema processuale e le lungaggini conseguenti alla mancata predisposizione di misure idonee alla sollecita definizione delle cause mediante una efficiente organizzazione degli uffici. Sotto questa prospettiva, le eccessive durate processuali diventano così lo specchio di un inescusabile disservizio della giustizia che può essere ricondotto all'inefficienza complessiva del sistema, caratterizzato da stasi processuali del lavoro, dall'avvicendarsi dei giudici istruttori e dalla lunghezza dei rinvii, dovuta soprattutto al sovraffollamento delle cause e dei ruoli. Inoltre, la Corte europea sostiene che, se l'eccessiva durata del processo rileva oggettivamente l'identità dell'autorità giudiziaria, legislativa o di

---

1996, Mitap e Muftuoglu c. Turchia; 25 novembre 1997, Zana c. Turchia: «La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Mansur c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-B, p. 53, § 68)».

governo specificamente responsabile, a maggior ragione deve ritenersi che il ricorrente non sia obbligato ad allegare e a provare i singoli fatti da cui sia discesa la responsabilità dello Stato. Pertanto, risulta chiaro il disaccordo tra la giurisprudenza della Corte europea e quella nazionale che, viceversa, accolla al danneggiato l'onere di dimostrare che il giudice, o il cancelliere, o le altre autorità coinvolte nello svolgimento del processo abbiano tenuto una condotta dolosa o colposa, tale da aver prodotto i lamentati ritardi. È emerso anche un orientamento della Corte d'appello di Genova, nel tentativo di mediare alle contrapposte posizioni appena descritte, che non pretende dal ricorrente la prova di una specifica negligenza dell'autorità; l'esistenza di una colpa in capo all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si è svolto il procedimento deve ritenersi irrilevante, rilevando solo il protrarsi del processo oltre i termini ragionevoli. Uno degli indici più significativi della responsabilità del giudice o di altro apparato statale è costituito dai cosiddetti "tempi morti", ossia dalle pause ingiustificate tra un'udienza e l'altra, o tra un'attività processuale e quella successiva. Naturalmente, la necessità di concedere alle parti congrui termini a difesa e di consentire al giudice un adeguato studio delle questioni ed una sufficiente ponderazione delle decisioni, impone l'intercorrere di un certo lasso di tempo tra il compimento degli atti di cui si compone un processo. Tuttavia, non appare accettabile secondo l'impostazione della Corte di Strasburgo che passino interi mesi, talvolta anni, senza che il processo avanzi verso la sua conclusione o che si impieghi un tempo eccessivo per redigere la motivazione della sentenza e poi per comunicarla. Il giudice dovrebbe evitare le stasi processuali ed eventualmente opporvisi quando esse siano assecondate da comportamenti delle parti. I periodi

di stasi, gli intervalli tra le diverse udienze e tutti gli altri "tempi morti" non possono essere giustificati da parte delle autorità con il "sovraccarico di ruolo del tribunale" o con simili ragioni organizzative perché gli Stati contraenti sono obbligati a predisporre il loro sistema giudiziario in modo tale che i tribunali possano soddisfare ciascuno dei requisiti e, in particolare, quello del termine ragionevole.

Come è stato constatato nel capitolo precedente, la normativa attuale prevede una serie di termini ordinatori per accelerare il processo stesso, come, ad esempio, il fatto che i rinvii tra un'udienza e quella successiva non dovrebbero superare un certo numero di giorni, oppure che le sentenze andrebbero pubblicate entro un dato termine dalla precisazione delle conclusioni. Proprio invocando il mancato rispetto di detti termini, molti ricorrenti hanno inteso questa violazione come prova del mancato rispetto della ragionevole durata del processo, sostenendo che il mancato rispetto delle tempistiche previste dal codice di rito da parte di un giudice sia da intendersi automaticamente come violazione della legge n. 89. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha mai ritenuto fondata tale tasi, anzi, ha più volte precisato che l'inosservanza delle norme ordinatorie di cui all'art. 81 delle disposizioni di attuazione c.p.c., inerenti all'entità dei rinvii, è influente ai fini della verifica circa la durata ragionevole o irragionevole di un processo solo se si traduce in un superamento della scadenza di ragionevole durata della causa; il suo superamento non comporta la nascita del diritto alla riparazione allorché detto superamento non vi è stato o non vi sarebbe stato, ove i contendenti non avessero tenuto condotte intenzionalmente o colposamente dilatatorie. Il mancato rispetto dei termini processuali non rileva se la durata complessiva del procedimento non

supera la ragionevolezza; e anche nel caso in cui il processo non abbia durata ragionevole, la violazione dei termini può non rilevare a fronte di comportamenti manifestamenti dilatatori delle parti. Anche sotto tale profilo, il giudice nazionale si rivela maggiormente indulgente rispetto a quello europeo, solito a valutare innanzitutto il comportamento del giudice, e solo in un secondo momento, quello delle parti. Viceversa, la giurisprudenza italiana applica il criterio esattamente contrario dal momento che, di fronte ad un comportamento meno diligente delle parti, valuta solo come secondarie eventuali inefficienze dell'apparato giustizia. La Suprema Corte si è soffermata anche nell'operare un distinguo circa la durata della fase amministrativa che deve procedere la proposizione di un eventuale processo e se essa possa essere imputata all'apparato giustizia. Sul punto, la Corte ha affermato che nel caso in cui per la fase amministrativa la legge preveda una durata massima, ovvero uno specifico termine prima del quale la giustizia non può essere adita, di questo periodo trascorso non dovrà tenersi conto nella valutazione della durata ragionevole del processo; nel diverso caso in cui per la fase amministrativa la legge non preveda alcun termine per la sua definizione, sicché potrebbe protrarsi anche per anni, il decorso del relativo periodo si riflette sulla complessiva durata del processo e va preso in considerazione al fine di stabilire se e in quale misura esso abbia contribuito a determinare l'eccedenza del termine ragionevole. A detta della Corte Suprema, nel novero delle autorità chiamate a concorrere al procedimento giudiziario, va compresa anche quella preposta a trattare la fase amministrativa prodromica alla fase contenziosa vera e propria.

Al fine di realizzare una analisi che risulti il più completa possibile circa il tema dei criteri di valutazione della durata del processo, è opportuno riportare in questa sede che la giurisprudenza della Corte europea riconosce un altro parametro per effettuare una corretta valutazione della ragionevole durata del processo[187], parametro che, però, non è stato recepito dalla giurisprudenza nazionale e accolto dal legislatore italiano, ma di cui ugualmente bisogna tener conto. Si tratta del criterio della posta in gioco della controversia per il ricorrente. In concreto, la Corte europea ha sempre ritenuto che nel caso in cui un procedimento abbia ad oggetto lo *status*, ossia i diritti fondamentali della persona, il giudice nazionale deve tenere un comportamento ancor più diligente e il processo stesso dovrebbe durare non oltre il tempo necessario, giacché in tema di diritti fondamentali, l'eccessivo prolungarsi del contenzioso, potrebbe provocare maggiori turbamenti e, fin quando pende, nega l'effettivo godimento di diritti rilevanti[188]. Da qualche anno, tuttavia, la giurisprudenza europea ha ridimensionato l'importanza che una volta aveva dato a tale criterio, facendolo figurare con meno assiduità. La

[187] Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 novembre 1997, Zana c. Turchia; 26 novembre 1997, Stamoulakatos c. Grecia.

[188] Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 febbraio 1999, Laino c. Italia. Nei casi che concernono lo status della persona la "posta in gioco" diviene un criterio rilevante, nel senso che l'importanza e delicatezza della controversia impone una particolare diligenza in considerazione delle eventuali conseguenze che una lentezza eccessiva può comportare, in particolare, sul godimento del diritto al rispetto della vita familiare. La Grande Camera, nel rilevare che un giudizio di separazione, che duri otto anni, come quello in esame, si pone certamente in contrasto con lo spirito e la ratio dell'art. 6, par. 1, ne riconosce la violazione. Materie che richiedono una particolare diligenza sono ad esempio l'adozione, l'affidamento dei minori ovvero le cause relative allo stato e alla capacità delle persone (Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 febbraio 1992, Maciariello c. Italia), le cause di lavoro, le cause di risarcimento danni a emofiliaci contagiati da HIV ed epatite (Corte europea dei diritti dell'uomo, 31 marzo 1992, X. c. Francia; 26 aprile 1994, Valèe c. Francia). Di recente, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Orsus e a. c. Croazia, 16 marzo 2010, ricorso n. 15766/03, mancato rispetto dell'art. 6, par. 1 CEDU, a causa della eccessiva durata della procedura svolta dinanzi alle giurisdizioni nazionali e violazione del combinato disposto degli artt. 14 CEDU e 2 PA, nell'ipotesi in cui vi sia la predisposizione di corsi scolastici e programmi pedagogico – educativi differenziati per gli studenti rom, non rispettando, tale stato di cose, in chiave discriminatoria e segregazionista, il diritto all'istruzione.

posizione della giurisprudenza italiana non è rimasta del tutto invariata poiché ha di recente accolto un ulteriore parametro, pur utilizzando una dicitura diversa. In particolare, ha ritenuto che il giudice della riparazione debba valutare l'importanza e la fondatezza degli interessi in gioco tra le parti del procedimento, poiché, se rilevanti, meritano di essere tutelati da una maggiore operosità del giudice[189]. In questo modo, si forniscono al giudice della causa poteri di direzione e iniziativa idonei a definire in modo accurato, ma celere, le controversie caratterizzate dalla presenza di diritti inviolabili. Dunque, anche per il giudice nazionale sono rilevanti e meritevoli di sollecita definizione gli interessi che incidono sui diritti della persona, e, soprattutto, quelli che godono di copertura costituzionale. In una recente sentenza, la Suprema Corte ha anche voluto specificare come l'eventuale esiguità degli interessi non esclude il diritto ad un'equa riparazione, ma al limite potrà incidere sulla mera quantificazione; dunque, non viene mai messa in dubbio la sussistenza del diritto in sé. L'entità della posta in gioco nel processo, nel quale si sia realizzato il mancato rispetto del termine ragionevole, non è suscettibile di impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale, dato che l'ansia e il patema d'animo dovuti alla pendenza del processo si verificano normalmente

[189] Circa il criterio della posta in gioco, tra i giudici italiani che ne fanno ricorso si registra un'applicazione alquanto singolare e parzialmente innovativa rispetto alle esigenze di giudizio che il parametro in questione è diretto a soddisfare presso i colleghi di Strasburgo. Mentre, infatti, nelle sentenze della Corte europea si tiene conto della nature de l'affaire e degli interessi in gioco al fine di valutare la sussistenza della violazione del termine ragionevole e, quindi, accogliere più agevolmente l'istanza dei ricorrenti, tra i giudici interni si sta diffondendo l'idea di utilizzare quel criterio per valutare anche le conseguenze non patrimoniali derivanti dallo stato di ansia e di preoccupazione che la lunga attesa dell'esito giudiziale determina. Il criterio della posta in gioco assume così una duplice valenza applicativa: esso viene utilizzato non solo per vagliare la sussistenza del diritto all'equa riparazione, ma altresì per quantificare la consistenza non patrimoniale del danno, collegandone l'entità alla reale incidenza che l'eccessivo protrarsi del giudizio abbia nella vita della persona.

anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente.

In conclusione, per valutare la ragionevolezza della durata, si deve tener presente come la celerità non possa considerarsi un valore necessariamente preminente. Si possono verificare casi in cui un andamento più lento è giustificato dalla necessità di assicurare il rispetto di altri valori, quali il diritto al contraddittorio o il diritto alla difesa, ovvero la corretta amministrazione della giustizia. Non sarebbe lecito perseguire esclusivamente l'esigenza di celerità a discapito di quella di accertamento della verità.

2. Il procedimento di equa riparazione: il procedimento in camera di consiglio

Per la cognizione e la decisione delle domande volte ad ottenere l'equa riparazione del pregiudizio conseguente alla lentezza della giustizia, il legislatore ha scelto il modello dei procedimenti in camera di consiglio, arricchendo e modificando la scarna disciplina degli artt. 737 ss. c.p.c. con previsioni tipiche e maggiormente caratterizzanti[190]. La tendenziale semplicità dell'oggetto del processo e l'esigenza che tale processo debba concludersi in un ridotto arco cronologico avrebbe trovato nelle forme rituali della cognizione ordinaria *ex* artt. 163 e ss. c.p.c. un terreno inadatto, tale da pregiudicare il carattere di celerità sotto il profilo dei poteri delle parti di introdurre materiale di cognizione e di prova. Il modello camerale è

[190] BESSO C., DALMOTTO E., AIMONETTO M.G., RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino, p. 276 e ss.

utilizzato in una situazione in cui agonisticamente si fronteggiano la pretesa risarcitoria o indennitaria del cittadino pregiudicato dall'eccessiva durata di un processo e la pretesa dello Stato a non erogare somme di denaro se non nei casi effettivamente disciplinati dalla legge. La scelta legislativa del procedimento camerale può essere stata indirizzata dalla presenza di interessi e posizioni a rilevanza sovraindividuale, che giustifica l'officiosità e inquisitorietà dell'attività istruttoria imposta dalla norma racchiusa nell'ultimo comma dell'art. 738 c.p.c.. La rilevanza pubblicistica del *thema decidendum* giustifica le forme camerali non come parentesi giurisdizionali, ma per l'attribuzione al magistrato di poteri officiosi nella raccolta delle prove e nella ricostruzione dei fatti in vicende caratterizzate dalla conflittualità tra le posizioni soggettive portate in giudizio. Il legislatore, per il giudizio sul diritto all'equo indennizzo derivante dalla lentezza processuale, ha scelto il modello camerale strutturato su un unico grado di giudizio di merito e ha previsto che questo modello debba condurre ad una decisione nell'arco di quattro mesi; si assiste alla legittimazione di tale modello come di quello idoneo a garantire una giustizia rapida ed efficace. Il rito del procedimento in camera di consiglio viene eletto come forma idonea a garantire quella rapidità che i processi ordinari non riescono ad attingere; in questo modo, però, i cittadini, per la risoluzione della generalità delle loro liti, si vedono offerto dallo Stato un complesso di norme diverse da quello che il medesimo Stato offre loro allorquando, preoccupato di sfigurare agli occhi dell'Europa, si premura di assicurare un processo che sanzioni se stesso per la lentezza prodotta proprio dalle norme ordinarie. Sorge spontaneo chiedersi per quale motivo, se il binario del rito camerale con un unico grado di merito e con esortazione alla conclusione in

quattro mesi garantisce davvero uno standard accettabile di rapidità, la medesima strutturazione non possa costituire la soluzione per far procedere velocemente tutti i processi, rendendo superfluo l'indennizzo per i litiganti dovuto alla lentezza della macchina della giustizia. Su un piano di minor astrattezza possibile, può osservarsi che il modello camerale si giustifica per la tendenziale semplicità dell'oggetto del decidere, dunque, non tutti i processi strutturati diversamente da tale modello debbono per forza generare lentezza (le griglie normative del rito ordinario e di quello del lavoro sono anch'esse in grado di produrre una giustizia accettabilmente celere). Perché ciò avvenga, è, tuttavia, necessario che le regole processuali si muovano su un terreno caratterizzato da un efficiente apparato organizzativo, il quale ripropone il tradizionale dilemma se a migliorare il servizio giustizia servano di più buone norme di rito o buone regole di struttura dell'apparato giudiziario. Altresì, può rilevarsi che non tutti i processi lenti provocano solo danni alle parti: razionalmente, è accettabile che la giustizia continui a muoversi con la sua marcia ordinaria, purché questa non arrechi danno ai litiganti. La minor analiticità di regolamento che caratterizza il rito camerale rispetto a quello ordinario si traduce in una maggior discrezionalità del giudice nell'articolare le cadenze del rito e le conseguenti barriere preclusive per l'esercizio dei poteri delle parti e, per quest'ultime, può risolversi in una minor programmabilità delle loro attività difensive: speditezza processuale e pieno e cosciente dispiegarsi del contraddittorio sono valori che possono trovarsi in contrasto e non è detto che i litiganti debbano preferire la prima al secondo.

2.1. La fase introduttiva

Il legislatore contempla come atto iniziale, non la citazione a udienza fissa da notificarsi alla controparte, bensì il ricorso da depositarsi in cancelleria. Al deposito seguirà, da parte del presidente della Corte la pronuncia di un decreto il cui contenuto si caratterizza per due elementi necessari ed un terzo elemento opzionale: la fissazione della data della riunione della Camera di consiglio e la nomina del giudice relatore; eventualmente, ove vi sia stata istanza del ricorrente, racchiuderà, altresì, l'indicazione di un termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti diversi da quello dei cinque giorni prima della camera di consiglio, operante *ex* lege. Sarà onere dell'attore notificare il ricorso e il decreto allo Stato convenuto, lasciando a questo un termine di comparizione di almeno quindici giorni. L'atto introduttivo del procedimento è dunque il ricorso. La legge esige che il ricorso individui, oltre all'organo giudiziario a cui rivolgere la domanda, anche gli elementi soggettivi -*personae*- e oggettivi -*causa petendi* e *petitum*- dell'azione proposta; il procedimento nell'ambito del quale si è verificato il ritardo di cui si afferma l'irragionevolezza della durata dovrà essere non soltanto indicato, ma anche descritto nei suoi caratteri essenziali. Ove si accolga la tesi secondo cui l'equa riparazione è dovuta per il semplice ed oggettivo fatto della lentezza processuale, indipendentemente dall'individuazione della prova di specifici comportamenti, dolosi o colposi, degli organi giudiziari e dei loro ausiliari, non sarà necessario che il ricorrente indichi tali comportamenti e delinei assertivamente un nesso eziologico tra gli stessi e il ritardo; sarà, semmai, lo Stato convenuto ad essere onerato di indicare quelle circostanze che abbiano reso il ritardo non irragionevole o comunque non ragionevolmente imputabile alla

macchina giudiziaria. Dovranno essere allegati con precisione i singoli elementi di pregiudizio per i quali l'attore pretende di essere indennizzato, nonché il rapporto di causalità che li connette all'eccessiva durata del processo. Per la quantificazione della somma di denaro richiesta ci si potrà rimettere alla valutazione del giudice, senza che la mancanza di una precisa indicazione nell'atto introduttivo equivalga ad un vizio dello stesso. Infine, la pubblicazione della decisione, quale forma di riparazione del danno non patrimoniale, potrà essere ottenuta soltanto attraverso un'espressa domanda, in conformità a quando previsto in via generale dall'art. 120 c.p.c.. Per rispettare la finalità di uno svolgimento rapido e concentrato del giudizio, il ricorso deve essere completo e tendenzialmente non implementabile in successivi momenti, dunque, non saranno ammissibili nel corso dello svolgimento modificazioni della domanda, ma troveranno spazio soltanto eventuali precisazioni della pretesa già formulata. Sorprende il fatto che il legislatore nulla abbia detto circa le c.d. istanze probatorie, non prevendendo per l'attore l'onere di indicare nell'atto introduttivo, a pena di decadenza, quali siano le prove, documentali o costituende, di cui egli intende avvalersi; una previsione in tal senso avrebbe contribuito alla speditezza del processo, consentendo alla Corte di programmare con tempestività l'esperimento delle prove domandate dalle parti e l'eventuale ammissione di prove *ex officio*.

L'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi identificativi dell'azione proposta cagiona, ai sensi del comma 2 art. 156 c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo. Si immagini l'ipotesi in cui l'attore domandi l'indennizzo trascurando di trascrivere l'oggetto e la durata del processo di cui lamenta

l'irragionevole protrarsi, oppure senza indicare quali siano i pregiudizi derivatigli da tale lentezza; ometta di formulare qualsiasi richiesta di condanna, limitandosi ad allegare che un determinato processo è durato più del lecito e che da tale durata gli sono derivati determinati danni; formuli la domanda non indicando oppure indicando erroneamente l'organo legittimo a resistere. In tutte queste ipotesi, si tratta di sciogliere il dubbio circa la sanabilità del vizio; si tratta di optare tra l'alternativa della chiusura del processo con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'impossibilità di decidere la controversia, e l'alternativa dell'attivazione di eventuali meccanismi sananti, volti a consentire all'attore la rettifica o l'integrazione del ricorso e, ove si realizzi la sanatoria, la decisione della causa nel merito. Si manifesta nuovamente quella tensione antinomica tra l'esigenza di rispettare l'opzione legislativa per la massima velocità processuale e la più generale vocazione del processo civile di pervenire ad una decisione sul diritto fatto valere in giudizio, nonostante, per giungere a tale decisione, sia necessario compiere attività di rinnovazione o integrazione degli atti viziati che possono procurare un ritardo nella dinamica processuale. La sanatoria dell'atto viziato deve comunque essere consentita, sia in quanto la finalità della decisione delle liti nel merito ha valore prevalente rispetto a quella della rapidità processuale e sia perché, in ogni caso, l'attore non potrebbe comunque dolersi di quell'allungamento dei tempi processuali che consegua direttamente ad un suo comportamento irrituale. Data tale interpretazione, è possibile trarre delle implicazioni. Per le lacune attinenti agli elementi oggettivi dell'azione, che si risolvano nell'omessa indicazione o nell'assoluta incertezza degli stessi, la disciplina di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 164 c.p.c. dovrebbe poter

trovare applicazione analogica; dunque, la Corte d'appello, constatato il vizio, inviterà il ricorrente a rinnovare oppure integrare la domanda. La rinnovazione o l'integrazione, se compiute, dispiegheranno i loro effetti soltanto *ex nunc*, lasciando ferme le decadenze anteriormente maturate. Ove la rinnovazione o l'integrazione siano invece omesse, si imporrà una pronuncia di rito che dichiari l'impossibilità di pervenire ad un giudizio sul merito. Nulla vieta che la domanda, idoneamente integrata e precisata, possa essere formulata con l'atto introduttivo di un nuovo processo. L'omissione nell'esposizione dei fatti o nell'indicazione del *petitum*, che non sia così grave da dar luogo ad una nullità del ricorso, potrà essere emendata attraverso quell'attività che gli ultimi due commi dell'art. 183 c.p.c. definiscono di mera precisazione della domanda. I vizi attinenti all'individuazione del convenuto, ove si risolvano nella mancata od erronea indicazione dell'organo statuale legittimato a resistere, sono, invece, sanabili retroattivamente, dunque, il giudice è tenuto a consentire la rinnovazione dell'atto senza che ciò comporti per la parte decadenza alcuna. Nell'ipotesi in cui il ricorrente sbagli il convenuto, ossia formuli la propria domanda nei confronti non dello Stato, la soluzione si rivela più complessa. Occorre interpretare e identificare l'effettiva azione formulata dall'attore: se questa è ricostruibile come realmente tesa ad ottenere l'equo indennizzo di cui alla nostra legge n. 89/2001, allora la Corte dovrà dichiarare l'inammissibilità della domanda così come soggettivamente formulata, senza che possa trovare spazio la chiamata in causa dello Stato *ex* art. 106 c.p.c.; se,, invece, la domanda è leggibile come azione risarcitoria vera e propria fondata sul generale precetto di *neminem laedere ex* art. 2043 c.c., allora la Corte dovrà dichiararsi incompetente e rimettere le parti per l'eventuale riassunzione al tribunale.

Una volta avvenuto il deposito del ricorso e degli eventuali documenti ad esso allegati, deve essere compiuta una serie di atti d'ufficio che comportano la formazione del fascicolo, la trasmissione dello stesso al presidente della Corte d'appello ed infine la pronuncia da parte di questi del decreto recante la nomina del magistrato relatore e la fissazione della data per la Camera di consiglio. Tra la notifica del ricorso e del decreto all'Avvocatura dello Stato e la data della Camera di consiglio debbono intercorrere almeno quindici giorni. La notifica andrà compiuta presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale ubicato dove ha sede la Corte d'appello adita dal ricorrente, oppure, nel caso in cui la Corte sia quella romana, presso l'Avvocatura generale. La nullità della notifica che non venga perfezionata presso la competente Avvocatura è rilevabile anche *ex officio*, ma ciò non esclude che la nullità sia suscettibile di sanatoria, specialmente di quella che si realizza allorquando lo Stato convenuto si costituisca comunque tempestivamente in giudizio. Le situazioni tipiche che possono provocare nullità della notifica sono le seguenti: che non sia compiuta in alcun modo; che sia compiuta in modo giuridicamente inesistente; che sia compiuta in modo giuridicamente nullo; che sia compiuta validamente, ma oltre il quindicesimo giorno precedente la data della Camera di consiglio, così da comprimere il termine minimo di comparizione di cui lo Stato convenuto ha diritto di godere. Se la notificazione è materialmente omessa, si presentano tre alternative: prima che scada il termine, cioè prima del quindicesimo giorno antecedente la riunione della Camera di consiglio, il ricorrente chiede ed ottiene il differimento di tale riunione e quindi un nuovo termine per portare gli atti a conoscenza del convenuto; oppure si ammette l'applicazione dell'art. 184 bis c.p.c. e in questo caso, il ricorrente,

adducendo una circostanza a lui non imputabile che gli abbia impedito il rispetto del termine, potrà in occasione della Camera di consiglio chiedere ed ottenere un nuovo termine per la notificazione; oppure, infine, non resta alla Corte che chiudere il processo con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'impossibilità di decidere la causa nel merito. Implicazioni pressocché identiche si impongono ove la notifica si debba considerare inesistente in senso giuridico; l'unica divergenza riguarda l'ipotesi in cui lo Stato si costituisca in giudizio senza eccepire alcunché: proprio perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, quello che astrattamente appariva come un vizio così grave da dar luogo all'inesistenza, si è rivelato in concreto foriero di una semplice nullità, a sua volta sanata retroattivamente ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c.. Ove la notifica sia semplicemente nulla e lo Stato non si sia costituito, in occasione della prima riunione della Camera di consiglio il collegio, su istanza del ricorrente, potrà assegnargli un termine perentorio per la rinnovazione, il cui compimento impedirà ogni decadenza e la cui omissione procurerà l'estinzione del processo. La costituzione dello Stato avrà piena efficacia sanante con effetti retroattivi. Infine, qualora la notificazione sia semplicemente tardiva, si ritiene possibile l'applicazione analogica dei primi tre commi dell'art. 164 c.p.c., nella parte in cui si fa riferimento all'ipotesi in cui non sia rispettato il termine minimo di comparizione: si tratta di uno scenario che presenta una disfunzione processuale che incide sul rispetto del principio del contraddittorio, riguardante il momento del perfezionarsi dell'atto dell'ufficiale giudiziario, momento che risulta tardivo se posto in correlazione con il precedente atto attraverso il quale era stata fissata la data dell'udienza o della riunione in Camera di consiglio tra le parti e il giudice.

Il vizio sarà sanabile retroattivamente o con la costituzione del convenuto o con la rinnovazione della notificazione nel termine perentorio assegnato alla Corte. In mancanza di rinnovazione, il processo dovrà essere dichiarato estinto per inattività del ricorrente, *ex* art. 164, co. 2, c.p.c.. Nulla dice la legge circa la costituzione del convenuto e circa il momento entro cui il medesimo è onerato di esternare le proprie difese. Anche in questo caso, l'esigenza di massima speditezza processuale sembra essere il canone imprescindibile di interpretazione. Le posizioni processuali di attore e convenuto devono essere quanto mai omogenee tra loro, evitando che il secondo possa usufruire di una diluizione nei tempi difensivi sproporzionata rispetto a quella di cui può godere il primo. Dalla combinazione di queste due considerazioni, emerge la seconda parte del comma quinto dell'art. 3 per il quale <<sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la Camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla Corte a seguito di relativa istanza delle parti>>.

2.2. L'istruzione probatoria: l'acquisizione di atti e di documenti e i mezzi di prova utilizzabili

Dall'ultimo comma dell'art. 738 c.p.c., il quale sancisce che <<il giudice può assumere informazioni>> si evince che l'istruzione probatoria insita nei procedimenti camerali è retta dal c.d. principio inquisitorio[191], secondo il quale, per la ricostruzione dei fatti rilevanti al fine di decidere, il giudice non è vincolato alle richieste istruttorie delle parti, ma può ricorrere a mezzi di prova da lui stesso individuati come utili ad apportare elementi di convincimento. Inoltre, l'art. 3, co.

[191] In dottrina, ARIETA G. e in giurisprudenza Cass. 8 marzo 1999, n. 1947, in Mass. 1999.

5, recita che <<le parti hanno facoltà di chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2>>. La formulazione dell'art. 3 circa l'istruzione probatoria ha provocato la più problematica delle questioni interpretative. I mezzi di prova attraverso cui ricostruire i fatti rilevanti per il decidere sono essenzialmente quelli tipici di ogni processo che si articola nelle forme della Camera di consiglio e vede un conflitto di posizioni tra le parti in funzione dell'accertamento dei loro diritti soggettivi. Le parti e la Corte d'appello potranno attingere ai rispettivi poteri senza limitazioni particolari. In altri termini, per quanto concerne la Corte d'appello, le viene riconosciuto nell'esercizio di una discrezionalità ampia il potere di incanalare l'attività assertiva e probatoria delle parti in una articolazione di termini e scadenze idonei a dare al procedimento un ordine e un indirizzo che lo conducano al suo esito decisorio senza ritardi. Per l'indagine volta a stabilire se il processo abbia avuto o meno una ragionevole durata in relazione ai parametri sanciti dall'art. 2, co. 2 della legge 89/2001, la prova documentale costituita dagli atti e dai documenti del medesimo processo avrà certamente un'importanza tale da confinare probabilmente nell'irrilevanza ogni altro mezzo di prova. Sembra, infatti, difficile -ma di per sé non inammissibile- ipotizzate la necessità di assumere informazioni di tipo testimoniale. Le prove costituende, così come la nomina di un consulente tecnico, trovano un più ampio spazio di utilizzazione con riguardo al nesso di causalità tra irragionevole durata e pregiudizio del ricorrente in relazione agli elementi costituenti le singole voci di danno per le quali si domanda risarcimento. Ove l'attore assuma di aver subito una lesione al suo benessere psichico a causa

dell'eccessiva durata del processo, le informazioni assunte da famigliari o amici, nonché gli elementi di giudizio apportabili da un esperto, potranno costituire fonte di convincimento essenziale per determinare tanto l'esistenza quanto l'entità del pregiudizio e del connesso indennizzo. La confessione e il giuramento, in ragione della necessaria correlazione soggettiva tra capacità di confessare o giurare e capacità di disporre del diritto di cui si contende, ben potranno provenire dall'attore, mentre saranno possibili da parte del funzionario che rappresenta in giudizio il Ministero soltanto ove questi sia investito di una funzione o munito di mandato che gli consenta di conciliare o di transigere la controversia. Tali mezzi di prova, se difficilmente dovessero assumere rilevanza per il giudizio sullo sfondamento del termine di ragionevole durata del processo, saranno esperibili più spesso in relazione ai profili fattuali del nesso di causalità e del pregiudizio. Il comma 5° dell'art. 3 attribuisce ai difensori e alle parti di essere sentiti in Camera di consiglio. Dalle dichiarazioni rese spontaneamente dalle parti la Corte potrà trarre argomenti di prova attraverso i quali valutare il risultato delle prove liberamente apprezzabili o comunque ottenere chiarimenti circa gli aspetti di fatto della controversia; l'audizione della parte può essere un fattore idoneo ad arricchire il materiale di conoscenza a disposizione del giudice. Lo stesso aspetto, osservato da una prospettiva differente, potrebbe portare a temere un appesantimento dei tempi processuali e, dunque, contrastare con l'esigenza di velocità che si manifesta nel termine quadrimestrale massimo di durata del procedimento. Un problema ai cui la giurisprudenza non ha ancora fatto fronte è il seguente: si discute se nei procedimenti camerali che si svolgono davanti al tribunale, l'assunzione degli elementi di prova possa essere delegata dal collegio

ad uno solo dei suoi componenti, il quale svolgerebbe funzioni assimilabili a quelle che, nei giudizi ordinari attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale, sono proprie del giudice istruttore. Nell'attesa di vedere quali mezzi di risoluzione la giurisprudenza vorrà attuare, si può osservare che l'attribuzione dell'istruttoria ad un singolo membro del collegio sembra funzionale a garantire una particolare velocità al nostro procedimento, non tanto perché l'assunzione delle prove sia necessariamente più rapida se compiuta da una sola persona, ma perché è più facile al singolo magistrato, anziché all'intero collegio, disporre di una nuova data sufficientemente ravvicinata per il compimento dell'atto. Ove si ammetta la delega delle attribuzioni istruttorie, andrà solo precisato che essa presupporrà un provvedimento collegiale di ammissione delle prove delegande.

2.3. Le parti: la legittimazione attiva e passiva

La Corte europea e la giurisprudenza italiana sono concordi nel ritenere che l'esito del giudizio di cui si assume l'irragionevole durata non rileva ai fini della legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento per il danno subito. Chi sostiene di aver subito un danno derivante dalla violazione di un termine non ragionevole, propone un'azione che prescinde dal merito del processo impugnato e dovrà essere verificata solo la sussistenza del nesso causale tra il danno patrimoniale o non patrimoniale lamentato[192]. Dunque, anche la parte soccombente nel giudizio di merito, e non solo chi ha ottenuto l'accoglimento della propria azione, seppur in ritardo, è legittimato a sostenere di aver subito un

[192] TARZIA G., Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in Giurisprudenza italiana, 2001, p. 2431 ss.

danno da non ragionevole durata del processo a prescindere dalla posizione di attore, convenuto, chiamato in causa o intervenuto. La Corte di cassazione ha confermato tale orientamento nella pronuncia 17 aprile 2003, n. 2478, affermando che ai sensi della legge 89/2001 il diritto all'equa riparazione del danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo prescinde dall'esito della lite e, dunque, può competere anche chi, in quel giudizio, sia stato dichiarato soccombente in sede civile[193]. Il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale è dovuto in conseguenza del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa; ne consegue che il danno da riparare in tali casi non è quello di cui si controverte nella causa precedente, il cui soddisfacimento dipenderà unicamente dall'esito di quella causa, bensì lo specifico pregiudizio che sia derivato alla parte dal fatto che detta controversia si sia eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione sia giunta con ingiustificato ritardo, o che non sia affatto giunta pur essendo trascorso il tempo necessario. Tuttavia, la Suprema Corte non esclude che l'esito della causa possa influire sull'identificazione e sulla misura del pregiudizio sofferto per violazione del termine ragionevole. L'oggetto del giudizio di equa riparazione non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare il merito della precedente controversia. La Suprema Corte si è premurata di precisare che, fermo restando il principio di irrilevanza dell'esito favorevole o sfavorevole del giudizio, resta possibile denegare l'indennizzo. L'ininfluenza dell'esito del giudizio sulla legittimazione ad agire e l'eventuale rigetto della domanda di equa riparazione,

[193] RECCHIA C., *Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione,* Milano, 2006, p. 38 e ss.; BESSO C., DALMOTTO E., AIMONETTO M.G., RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino, p. 100 e ss.

solo nel in caso in cui l'azione di merito proposta sia risultata all'esito del giudizio palesemente temeraria, viene riconfermata anche in una recentissima sentenza che contribuisce, in questo modo, a consolidare il principio: l'esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, né di per sé incide sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l'eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o di un vero e proprio abuso del processo.

L'art. 3 della legge Pinto individua gli organi dell'amministrazione dello Stato legittimati a stare in giudizio al fine di contrastare le domande proposte per asserita violazione del tempo ragionevole di un processo[194]. Quando il ricorrente assume di aver subito un danno da irragionevole durata di un procedimento ordinario, l'azione sarà formalmente spiegata attraverso il Ministro della Giustizia. Quindi, soggetto passivo della pretesa indennitaria è lo Stato italiano, sul cui patrimonio e bilancio è destinato a gravare l'onere finanziario teso all'ottemperanza delle pronunce di condanna rese in favore del cittadino danneggiato. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 75 c.p.c., secondo il quale <<le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto>>, il comma 3 dell'art. 3 precisa che il Ministro è fornito di *legitimatio ad processum.* Il legislatore ha individuato, oltre al Ministro della Giustizia, per i procedimenti del giudice ordinario, altri tre Ministri a seconda del tipo di organo giudiziario presso il quale si è svolto il processo della cui lentezza

[194] V. nota n. 43, p. 43.

l'attore si duole. Essi sono: Ministro della Difesa, per i procedimenti del giudice militare; Ministro delle Finanze, per i procedimenti del giudice tributario; Presidente del Consiglio dei Ministri per ogni altra fattispecie. Forse sarebbe apparso più semplice attribuire solamente a quest'ultimo la rappresentanza processuale dello Stato; tuttavia, la frammentazione delle competenze delineata dal legislatore resiste perché, se sul piano applicativo non sembra generare particolari complicazioni, nei riflessi di valore sembra indurre la persuasione che i giudici dei diversi ordini siano in qualche modo funzionalmente sottoposti al Ministero che può essere chiamato a rispondere dei loro ritardi, ovvero che tale Ministero sia comunque in grado di predisporre le misure organizzative idonee a garantire una ragionevole durata processuale. La legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri opera in via residuale e abbraccia le irragionevoli durate dei processi che non appartengano alla competenza degli altri Ministri. Ogniqualvolta la lentezza di una singola vicenda giudiziaria sia ascrivibile ad organi riconducibili a diverse competenza ministeriali, l'azione andrà indirizzata contro tutti gli organi coinvolti; a tal proposito, è dubbio se la notifica del ricorso e del decreto del presidente della Corte d'appello sia ritualmente notificabile all'Avvocatura dello Stato in unica copia o se, invece, si renda necessario consegnare all'Avvocatura tante copie quanti sono gli organi statuali coinvolti ed indicati dal ricorrente.

2.4. I termini di azionabilità del procedimento di cui si assume l'irragionevole durata

L'art. 4 della legge Pinto ha quale proprio oggetto esclusivo la dimensione cronologica della proponibilità della domanda. La norma consente di proporre il ricorso ancor prima che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata

sia terminato, pertanto, potrebbe ancora essere in corso di causa, ovvero entro sei mesi dalla data in cui la decisione che conclude il procedimento sia divenuta definitiva[195]. Il legislatore italiano ha previsto questi termini di azionabilità, così da renderli non difformi rispetto alle previsioni sancite in sede europea, dove la Corte di giustizia ammette la domanda indipendentemente dalla circostanza che il processo, la cui lentezza ha generato un danno, sia ancora in corso o si sia già concluso. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che deve considerarsi proposto in corso di causa anche il ricorso depositato prima dello spirare dei termini per proporre appello alla sentenza di primo grado o per proporre ricorso al giudice di legittimità. Sussiste la pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, quando sia stata emessa la relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione. A processo in corso, non potrà essere domandato alcun equo indennizzo per quei danni che siano arginabili attraverso la pronuncia finale del giudizio imputato di lentezza. È evidente che, più il processo dura, più cresce l'ammontare di interessi e di altri frutti nella pendenza della lite e, conseguente, aumenta il pregiudizio subito dall'attore. Poiché la sentenza, ove sia di accoglimento della domanda, potrà riconoscere il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento da parte del soccombente, il loro equivalente economico non sarà indennizzabile lite pendente, potendosi presumere che, attraverso l'azione esecutiva fondata su tale sentenza, l'attore stesso li conseguirà direttamente dal convenuto soccombente. La constatazione

[195] BESSO C., DALMOTTO E., AIMONETTO M.G., RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino, p. 327 e ss.; RECCHIA C., *Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione,* Milano, 2006, p. 52 e ss.;

che l'azione è proponibile in corso di causa ed in relazione ai danni già patiti, costituisce un utile punto di partenza per l'emergere di tale questione: se un processo ha una prima fase che dura irragionevolmente, ma poi recupera in velocità nelle fasi successive, dando luogo, complessivamente considerando, ad una fattispecie non accusabile come eccessivamente lenta, si rende possibile una valutazione parcellizzata -così da consentire comunque l'indennizzo per i danni conseguenti alle fasi di eccessiva durata- o, invece, si dovrà ammettere una sorta di compensazione tra lentezza e velocità, così da non rendere liquidabile nessun danno? Sembra preferibile la prima soluzione, almeno in tutti quei casi in cui anche una successiva velocizzazione non è comunque in grado di porre rimedio ai pregiudizi che si sono verificati a causa dell'iniziale lentezza. Si ponga ora un diverso quesito: se il ritardo viene imputato alla lentezza con cui il processo è giunto ad una decisione ancora suscettibile di essere modificata in sede di impugnazione, potrà l'azione per l'equo indennizzo trovare accoglimento nonostante la possibilità che il diritto riconosciuto nella sentenza venga dichiarato inesistente dal giudizio di gravame? A differenza della prima fattispecie considerata, in questa ipotesi la futura evoluzione processuale non viene in rilievo nella sua dimensione cronologica, ma nella sua idoneità ad accertare l'assenza di un elemento, ossia la sussistenza del diritto, che può, rappresentare un fatto costitutivo del diritto all'indennizzo. In ipotesi come queste, l'accoglimento della domanda riparatoria presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia che riconosce il diritto; ove si ritenesse il contrario, si potrebbe giungere all'assurdo per cui il cittadino ottiene ristoro di un pregiudizio legato indissolubilmente al suo essere titolare di un determinato diritto, anche nell'ipotesi in cui tale diritto si riveli

inesistente. Esistono ipotesi in cui il danno è legato alla durata del processo, indipendentemente dal suo esito decisorio, cosicché l'indennizzo può spettare anche al soccombente solo per il fatto di essere stato impegnato a lungo in una determinata controversia. In conclusione, si può affermare che, ove la domanda riparatoria sia proposta mentre il processo della cui lentezza ci si duole è ancora in corso, i soli danni indennizzabili saranno quelli destinati a rimanere tali qualunque sia la successiva evoluzione del processo stesso.

Nel caso in cui si preferisca attendere la definizione dell'intero giudizio, l'art. 4 impone che la domanda del ricorso <<venga presentata a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva>>. Tale formula appare, sia in ragione dell'approssimazione terminologica degli elementi che la compongono, sia perché inidonea a ricomprendere tutte le fattispecie, di difficile interpretazione. Va, infatti, constatato che l'endiadi "divenire" e "definitivo" è contraddittoria: le sentenze, secondo quanto previsto dagli artt. 278, 279, 340 e 361 c.p.c., nascono già come definitive o non definitive; in altri termini, una sentenza è qualificabile come definitiva o non definitiva sin dal momento della sua pronuncia e non acquista mai tale veste in un momento successivo. Ciò che una sentenza può acquisire successivamente alla sua pronuncia è solo l'autorità della cosa passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.. Dunque, se si dà la prevalenza alla dimensione del divenuto definitivo della pronuncia, è chiaro che si intende una sentenza passata in giudicato, irrevocabile, non più impugnabile, con la conseguenza per la quale, quand'anche la lentezza si collochi anche in un solo grado del processo, l'azione

diviene proponibile solo quando siano stati consumati tutti i gradi successivi. Se, viceversa, si dà la prevalenza all'essere "definitivo" della pronuncia, mettendo in secondo ordine la dimensione del divenire, l'aggettivo va inteso come conclusivo di un singolo grado del processo, con la conseguenza per cui, dalla conclusione di ogni grado inizierebbe a decorrere il termine semestrale per la richiesta di domanda riparatoria, indipendentemente dalla circostanza che il processo stia proseguendo anche nei gradi successivi. La prima lettura sembra essere quella preferibile, altrimenti si costringerebbe il cittadino danneggiato a parcellizzare in più azioni distinte la pretesa all'equo indennizzo fondata sulla durata complessiva di un processo articolatosi in diversi gradi. Un ricorso eventualmente promosso oltre i termini suddetti sarebbe destinato ad una declaratoria di nullità da parte della Corte territoriale competente, senza che per questo si configuri una lesione del diritto di tutela del cittadino, tenuto conto che l'esercizio di tale diritto non può che esplicarsi nell'alveo delle regole che per esso l'ordinamento stabilisce. Ovviamente, non è compito del giudice quello di sopperire al dovere della parte di fornire la prova di tempestiva presentazione della domanda, infatti <<né il giudice è abilitato a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, essendo al riguardo inconferente l'art. 3, comma quinto, della stessa legge, il quale nel dare alle parti la facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione di atti e documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, non si riferisce in alcun modo agli atti e ai documenti da cui possa desumersi la prova della tempestività del ricorso e dell'esistenza delle altre condizioni prescritte dalla legge per la sua

ammissibilità>>[196]. La Corte d'appello di Potenza ha precisato, inoltre, il termine entro il quale la parte può produrre copia della sentenza passata in giudicato, la quale costituisce la prova principe della tempestività del ricorso per equa riparazione: <<nell'ambito del procedimento che si svolge dinanzi la Corte di appello sulla domanda di equa riparazione, il termine per produrre la sentenza passata in giudicato è di cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio>>[197]. La presente statuizione è conforme alla lettera dell'art. 5 della legge che conferisce alla parti la facoltà di richiedere che la Corte disponga l'acquisizione, in tutto o in parte, degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentiti in Camera di consiglio se compaiono; sono ammessi il deposito di memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la Camera di consiglio, ovvero sino al termine che a tale scopo è assegnato dalla Corte a seguito di relativa istanza delle parti. La generica dicitura "decisione definitiva" adottata dal legislatore obbliga a computare il termine non solo a partire dal passaggio in giudicato di una sentenza, considerato che non sempre un procedimento si conclude con sentenza, ma più in generale dalla data in cui la parte ha visto riconoscere effettivamente il proprio diritto, ovvero dal momento in cui il processo è di fatto terminato. Possono essere impugnati per l'irragionevole durata non solo i processi conclusi con sentenza definitiva, ma anche transazioni in corso di giudizio non precludono l'azione. In tema di giudizio concluso con rinuncia o transazione, il termine semestrale comincia a decorrere

[196] Cass., 1 agosto 2003, n. 11713.

[197] App. Potenza, 23 febbraio 2005.

proprio dal giorno dell'avvenuta rinuncia o dalla conclusione dall'atto transattivo. Anche in una decisione della Suprema Corte si è inteso chiarire tale aspetto, affermando che <<in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo per definitività della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "*dies a quo*" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende (salvi i casi in cui il provvedimento del giudice che pone termine al processo dinanzi a lui presupponga un'ulteriore fase attuativa, destinata a consentire l'effettiva realizzazione del diritto la cui tutela in quel processo era stata invocata) l'insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo>>[198]. Dunque, non ci si deve rapportare al mero passaggio in giudicato della sentenza, ma si deve porre l'attenzione a qualunque atto che abbia posto fine al giudizio. Proprio dalla data in cui questo atto diviene definitivo, a prescindere dalla sua natura, decorrono i sei mesi previsti per l'esercizio dell'azione, a pena di decadenza. Il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda volta all'equo indennizzo comporta l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2964 e ss. c.c.: le fattispecie interruttive che operano con riguardo alla prescrizione sono prive di efficacia; soltanto l'effettivo compimento dell'atto per il quale la decadenza è prevista impedisce il perfezionarsi della decadenza stessa; qualora una prima domanda proposta tempestivamente ai sensi della legge n. 89 non dovesse approdare ad una decisione di merito, la reiterazione dell'azione potrà ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 4,

[198] Cass., 5 dicembre 2002, n. 17261.

purché intervenga entro sei mesi decorrenti dal momento in cui la domanda sarebbe stata *ab origine* proponibile; dal connotato del diritto all'equo indennizzo discende la regola per cui il decorso del termine semestrale per la proposizione della domanda è rilevabile soltanto su espressa eccezione dello Stato convenuto.

Che cosa accade al termine di decadenza se il processo, della cui lentezza si discute, si sviluppa al di là del passaggio in giudicato della sentenza per essere proposto contro di questa un mezzo c.d. straordinario di imputazione? L'ipotesi più semplice spinge a dire che l'irragionevole durata sia imputata dal ricorrente proprio e soltanto ai tempi che attengono allo svolgimento di questa; in questi casi l'azione sarà proponibile sino al sesto mese successivo al passaggio in giudicato della decisione che conclude quel ramo del giudizio che si è originato dall'impugnazione straordinaria. Invece, nella fattispecie in cui la lentezza sia ascritta dall'attore all'*iter* processuale culminato nella formazione del giudicato che il gravame straordinario mira a rimuovere, la soluzione di presenta più difficile. Se l'impugnazione interviene prima del decorso del semestre dal passaggio in giudicato, dunque prima che sia spirato il termine di decadenza correlato alla fase processuale precedente il gravame straordinario, è possibile sostenere che tale termine, non ancora spirato, slitti sino al semestre successivo al passaggio in giudicato della sentenza originata dall'impugnazione; viceversa, se l'impugnazione interviene dopo, la frattura semestrale tra passaggio in giudicato e formulazione del gravame suggerisce di ritenere che la decadenza dall'azione riparatoria fondata sulla durata del percorso che ha condotto a tale giudicato non possa essere rimossa retroattivamente dalla pendenza del giudizio di impugnazione.

Sino a questo momento è stata considerata la decadenza dei termini correlata all'eccessivo protrarsi di un giudizio di cognizione. Se il cittadino dovesse lamentare un pregiudizio per l'irragionevole durata del processo esecutivo, *quid iuris*? Di fatti, nulla esclude la possibile realizzazione di tale fattispecie. Nuovamente, la formula legislativa "decisione divenuta definitiva" mostra il suo difetto di comprensività. Il rimedio necessario a tale lacuna semantica è riscontrabile mediante un'interpretazione c.d. estensiva, cosicché, in relazione al processo esecutivo, si possa affermare che l'azione riparatoria dev'essere proposta a pena di decadenza dal momento in cui il processo di esecuzione è terminato, ovvero dal momento in cui l'atto conclusivo del processo esecutivo sia divenuto inoppugnabile. L'azione dovrà essere proposta, quindi, entro i sei mesi successivi allo spirare del termine per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ultimo degli atti esecutivi, oppure entro i sei mesi successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ora, si considerino insieme il processo di cognizione e quello di esecuzione, entrambi attivati a tutela della medesima posizione di diritto sostanziale. Se la formazione del giudicato generato dal processo di cognizione segue cronologicamente la conclusione del processo di esecuzione, una soluzione può essere quella di far decorrere il termine semestrale soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza. Non vale, però, il contrario: qualora l'esecuzione si concluda dopo il passaggio in giudicato della pronuncia della condanna, non si può assumere come unico *dies a quem* per l'azione riparatoria il momento della conclusione esecutiva perché si potrebbero generare delle implicazioni importanti, considerando anche che, per ottenere l'integrale soddisfazione del diritto riconosciuto dal giudicato, la parte può attivare più di un processo esecutivo, anche

con ampi intervalli di tempo tra l'uno e l'altro. Se il termine decorresse sempre e comunque dall'ultimo atto dell'ultimo processo esecutivo, potremmo assistere ad una sua protrazione indefinita nel tempo. In questi casi è preferibile una valutazione "parcellizzata" delle durate processuali: per l'irragionevole protrarsi del processo di cognizione, il termine di decadenza decorrerà dalla formazione del giudicato; per l'irragionevole durata del processo esecutivo, il termine decorrerà dal suo atto conclusivo; se i processi esecutivi sono più di uno, dalla conclusione di ciascuno decorrerà il termine di decadenza per far valere i pregiudizi derivati dalla sua propria lentezza.

2.5. La fase decisoria e la pronuncia tramite decreto immediatamente esecutivo. Il coordinamento con l'azione comunitaria

In perfetta armonia con il modello generale dei procedimenti in Camera di consiglio, il comma 6 dell'art. 3 prevede che la pronuncia sulla domanda di equo indennizzo abbia la veste del decreto immediatamente esecutivo[199]. Il legislatore non si è espresso circa i requisiti di forma, contenuto e motivazione del provvedimento; così, ispirandosi analogicamente all'ultimo comma dell'art. 135 c.p.c. che sancisce che <<il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge>>, si potrebbe essere portati a ritenere che la manifestazione scritta delle motivazioni non sia necessaria. Se si seguisse questo indirizzo, si velocizzerebbe la fase decisoria del procedimento. Tuttavia, è necessario considerare almeno tre aspetti che conducono ad una conclusione esattamente opposta. In primis, l'art. 3 al comma 4 richiama gli artt. 737 ss. c.p.c.

[199] BESSO C., DALMOTTO E., AIMONETTO M.G., RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino, p. 303 e ss.

e nella sua parte finale precisa che il decreto conclusivo del rito camerale è motivato; il comma 5 dell'art. 111 Cost. richiede la motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali; infine, contro il decreto è ammesso il ricorso per Cassazione per tutti e cinque i vizi delineati dall'art. 360 c.p.c. e l'ultimo di questi attiene proprio ai difetti inerenti la motivazione. Ove si consideri che contro il decreto non è dato un mezzo di impugnazione che consenta di censurare direttamente la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d'appello e attraverso lo strumento del ricorso alla corte di legittimità in tanto è possibile rimettere in discussione la soluzione data alla *quaestio facti*, in quanto la soluzione stessa si riflette sulla motivazione viziata, ove si consideri questo aspetto, appare auspicabile la redazione del decreto, con esauriente attenzione al profilo della controversia. Sul punto, si è espressa la Suprema corte[200] che ha chiarito che il decreto può essere sorretto da una motivazione anche soltanto sintetica e, a tal fine, è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri in base ai quali ha fondato il proprio convincimento, richiamandosi ai criteri enunciati dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 89/2001, ossia facendosi carico di valutare la complessità delle questioni trattate nello specifico processo e il comportamento tenuto dalle parti durante la pendenza del procedimento, senza che si renda necessario ripercorrere tutti i passaggi del processo della cui durata si discute. Addirittura, si può prescindere da particolari motivazioni quando la durata del processo sia apparsa abnorme.

[200] Cass., 4 febbraio 2003, n. 1600.

In quanto provvedimento di natura decisoria sulle contrapposte pretese delle parti, il decreto dovrà pronunciarsi sulle spese della lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. che sanciscono il c.d. principio di soccombenza, sulla base del quale il giudice con la sentenza che decide il giudizio, condanna anche la parte soccombente al rimborso delle spese a favare della controparte, computando anche gli onorari e i diritti di difesa. In caso di soccombenza reciproca o in presenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti. Proprio su tale aspetto, è sorta una discrepanza profonda tra la normativa nazionale e quella europea, che sancisce che i procedimenti avanti alla Corte europea sono gratuiti e la condanna alle spese consegue solo in caso di domanda manifestamente temeraria. Inoltre, prevedere una disciplina diversa avanti ai giudizi nazionali comporterebbe una generale violazione dei canoni elaborati da Strasburgo e, in particolare, una violazione dell'art. 17 della Cedu, che impone il divieto agli Stati contraenti di imporre limitazioni all'esercizio dei diritti, differenti da quelle imposte dalla Convenzione stessa. Orbene, la Corte di cassazione[201], apparsa di avviso opposto, ha chiarito che davanti ai giudizi nazionali deve farsi applicazione della legge italiana, che, come noto, prevede la possibilità di una condanna del soccombente al pagamento delle spese della lite e, con riferimento alla lamentata violazione dei parametri fissati da Strasburgo, sempre la medesima Corte ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore confermare i singoli istituti processuali e, di conseguenza, anche il regime delle spese in base alle specifiche caratteristiche di ogni singolo procedimento. Ne deriva, quindi, che gli artt. 91 e ss. c.p.c. hanno piena efficacia

[201] Cass., 28 novembre 2003, 18024.

nelle controversie circa l'equa riparazione per irragionevole durata dei processi. Resta, pertanto, confermata la possibilità di condanna alle spese per la parte soccombente in un giudizio per equa riparazione, in difformità rispetto a quanto è stato previsto dalla Corte di Strasburgo, la quale condanna i ricorrenti solo in caso di domande manifestamente infondate o temerarie.

Il decreto della Corte d'appello deve essere depositato in cancelleria entro quattro mesi dal deposito del ricorso. La previsione di questo termine (che risulta ridotto di un terzo rispetto a quello che era contemplato nell'originario disegno di legge) rappresenta l'indice più evidente dell'istanza di massima speditezza che caratterizza tale procedimento. La relazione al disegno di legge al punto sesto afferma testualmente che <<questo termine, seppure chiaramente ordinatorio, è stato inserito per attribuire al meccanismo, la cui effettività, come si è detto, potrà essere valutata a livello internazionale, la necessaria credibilità. È infatti evidente che, ove non si riesca a concludere in un termine ragionevole neanche i procedimenti riparatori previsti dal provvedimento che si propone, essi non potrebbero essere considerati, dagli organi internazionali, nel medio periodo, come ricorsi efficaci, con la conseguenza che il ricorrente sarebbe esonerato dal doverli utilizzare>>. A seguito di tale statuizione sorgono degli interrogativi. Ci si domanda, infatti, se un procedimento *ex lege* n. 89/2001 che duri più di quattro mesi sia da ritenere per ciò solo svoltosi al di là del limite della ragionevole durata. Il perdurare di tale giudizio oltre i quattro mesi che conseguenze processuali potrebbe provocare? Ed infine, l'azione avanti alla Corte d'appello ed avanti alla corte di giustizia sono tra loro cumulabili o si presentano reciprocamente come

una secca alternativa? Analizzando il primo quesito, si afferma che non esiste una stretta equivalenza tra durata ultra-quadrimestrale e durata irragionevole del giudizio sull'equa riparazione. Le ipotesi in cui può essere affermato che il processo, pur essendo proseguito per più di quattro mesi, non ha comunque violato l'art. 6 della Convenzione e il comma 2 dell'art. 111 Cost. sono quelle in cui la sua maggior distensione temporale sia stata giustificata dalla necessità di attivare quei meccanismi sananti di eventuali errori processuali del ricorrente che, da un lato, mirano ad evitare che il processo si concluda con una decisione di mero rito e, dall'altro, comportano un allungamento dei tempi processuali, proprio per perseguire quella finalità. L'imputabilità della maggior durata alla negligente condotta processuale del ricorrente renderebbe iniquo che lo stesso possa addurre lo sfondamento del termine quadrimestrale quale elemento da cui trarre conseguenze a se favorevoli. Per tutte le altre fattispecie, sarà onere del collegio governare i tempi di articolazione degli atti in modo tale che la pronuncia finale possa intervenire nel tempo voluto dal legislatore. Ad ogni modo, la decisione tardiva non è comunque *inutiler data*: la Corte d'appello mantiene il potere di decidere anche oltre la scadenza del quarto mese dal deposito del ricorso. Le conseguenze della violazione del termine vanno ricercate non sul terreno della validità, quanto su quello del diritto all'equa riparazione e dell'accesso alla Corte europea. Sotto il primo aspetto, è evidente che l'attore, ove abbia subito un danno per l'eccessiva durata del processo di cui alla legge n. 89/2001, potrà attivare un secondo processo, ancor ai sensi della medesima legge, presso una diversa Corte d'appello, finalizzato ad ottenere ristoro. Il pregiudizio di cui si può pretendere di essere indennizzati attraverso questo secondo giudizio *ex lege* n. 89/2001 è cosa

ben diversa rispetto al pregiudizio per la cui riparazione è stato attivato il primo processo sull'equo indennizzo: il primo processo per l'indennizzo attiene ai soli danni connessi all'eccessiva durata del processo originario avente un qualsiasi oggetto diverso dal diritto alla ragionevole durata del processo; il secondo processo per l'equo indennizzo attiene ai soli danni connessi all'eccessiva durata del primo processo per l'equo indennizzo. L'accesso alla strada comunitaria è libero non soltanto quando la via di ricorso interno sia stata interamente percorsa, ma anche quando essa sia stata percorsa fino al punto in cui si è rivelata incapace di soddisfare l'esigenza per la quale il legislatore italiano l'aveva tracciata.

Infine, osserviamo il sistema di coordinamento tra la tutela interna e la tutela comunitaria. Consentire al ricorrente di proporre l'azione davanti alla Corte europea e, intanto, di continuare a coltivare il giudizio di fronte alla magistratura italiana significa minare il principio di economia processuale, quello del *ne bis in idem*, [202]seppure misurato su un piano sovranazionale, ed innescare la possibilità di un conflitto tra decisioni. Dunque, la facoltà del cittadino italiano di attivare, dopo la via della tutela interna, anche quella della tutela comunitaria, è la facoltà di un esercizio che deve essere responsabilizzato in qualche modo. La soluzione che si potrebbe suggerire sarebbe quella secondo la quale la proposizione della domanda alla Corte europea provoca l'improcedibilità dell'azione italiana, segno del fatto che il ricorrente dimostra di non aver fiducia nella tutela che gli può essere offerta dalla giurisdizione italiana, tanto da rinunciare ad avvalersi di quella. Al fine di evitare che il giudizio di fronte alla Corte d'appello prosegua, data la

[202] *Sul punto,* MANGIARACINA A., *Il ne bis in idem,* Torino, 2021.

formulazione della domanda anche avanti alla Corte di Strasburgo ed in attesa che si abbia la pronuncia preliminare sulla ricevibilità, sarebbe opportuno determinare che il giudizio italiano sia nel frattempo sospeso, facendo leva sul nesso di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.: dichiarata irricevibile la domanda dalla Corte europea, il processo italiano potrà essere riassunto ed approdare ad una decisione di merito; viceversa, dichiarata ricevibile, il processo italiano o non sarà più riassunto o, se riassunto, non potrà che concludersi con un decreto di improcedibilità. In conclusione, distinguiamo due ipotesi, a seconda che l'azione ex lege n. 89/2001 sia proposta prima o dopo quella avanti ai giudici di Strasburgo. Se è proposta prima l'azione italiana, la Corte europea potrà decidere nel merito la domanda di risarcimento soltanto se questa è proposta dopo che sia spirato il termine di ragionevole durata del giudizio italiano, oppure ove questo sia approdato ad una pronuncia che il ricorrente ritenga non satisfattiva della sua pretesa; la Corte d'appello potrà decidere nel merito soltanto se non sia nel frattempo proposta e formulata l'azione europea, dopo la quale i giudici italiani dovranno o dichiarare immediatamente l'improcedibilità o sospendere il giudizio sino a che non sia intervenuta da parte della Corte europea la decisione preliminare sulla ricevibilità del ricorso. Viceversa, se è proposta prima l'azione avanti alla Corte di Strasburgo, i giudice europei dichiareranno il ricorso irricevibile per il mancato esaurimento dei mezzi di tutela interni, mentre i giudici italiani potranno giudicare nel merito la domanda del danneggiato soltanto se e dopo che la domanda alla Corte di giustizia europea sia stata dichiarata da questa irricevibile; potranno procedere ove il ricorso italiano sia stato proposto dopo la dichiarazione europea di irricevibilità, invece, dovranno dichiarare la domanda inammissibile o

improcedibile ove la domanda italiana sia proposta in un momento in cui è ancora possibile che i giudici di Strasburgo pronuncino la condanna dello Stato italiano.

3. Il risarcimento del danno

Qualora in un giudizio instaurato ai sensi della legge n. 89/2001 si accerti la violazione della durata ragionevole e qualora da tale violazione sia conseguito un danno patrimoniale o non patrimoniale, il danneggiato ha diritto ad ottenere un'equa riparazione[203]. Il danno risarcibile in forza della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sancito dall'art. 2, co. 1 e 3, e individuato come danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla lesione della regola della ragionevole durata del processo. È, in particolare, il comma 3 a stabilire i criteri per la determinazione dell'equa riparazione per il ricorrente vittorioso, rinviando all'art. 2056 c.c., in tema di valutazione del danno extracontrattuale e limitando l'individuazione dei fatti pregiudizievoli al solo periodo di tempo eccedenti il "termine ragionevole". La lettera del medesimo articolo consente il risarcimento del danno non patrimoniale, affiancando al risarcimento monetario, anche la dichiarazione dell'avvenuta violazione assistita da opportune forme di pubblicità. Tuttavia, non si rinvengono casi in cui le Corti territoriali abbiano condannato il Governo alla pubblicazione del dispositivo; dunque, si ritiene che l'ipotesi di rendere pubblico il provvedimento rimarrà un'ipotesi residuale. La condanna alla pubblicazione delle sentenze sui messi di informazione ha largo uso nei contenziosi che concernono la violazione di brevetti o la denuncia di atti di concorrenza sleale; è

[203] BESSO C., DALMOTTO E., AIMONETTO M.G., RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino, p. 184 e ss.

utile per il consumatore finale e per le altre imprese conoscere imprenditori scorretti, ovvero chi siano i legittimi produttori di determinati beni. Inoltre, la parte vittoriosa del procedimento ottiene, tramite le forme di pubblicità, una vera e propria notifica circa il suo diritto di esclusiva. Non è altrettanto agevole trovare una *ratio* che giustifichi la pubblicazione dei decreti di condanna per la violazione del ragionevole termine. Sicuramente, la parte che ha subito il danno non ottiene alcuna utilità diretta. L'unica funzione potrebbe essere quella di far sapere alla generalità che lo Stato risponde per le disfunzioni del suo sistema di giustizia. Lo strumento ordinario per riparare il danno anche non patrimoniale generalmente consiste nella condanna per lo Stato a pagare in moneta il ricorrente. Dunque, la principale questione inerisce la misura del danno da liquidare. Si tratta di un aspetto delicato perché, a fronte dell'estrema difficoltà di quantificare i danni derivanti dall'eccessiva durata del processo, in particolare per quelli non patrimoniali, per i quali è inevitabile la liquidazione in via equitativa, si corre il rischio che le diverse Corti d'appello e le sezioni, magari della medesima Corte, adottino tabelle diverse, provocando un disequilibrio valutativo del danno, che in alcuni distretti potrebbe assumere un valore meno significativo rispetto che in altri. Il legislatore nazionale, nel dettare le norme sul risarcimento del danno da eccessiva durata, si è ispirato al sistema di Strasburgo, al punto che, anziché parlare di "risarcimento", ha parafrasato l'espressione utilizzata nell'art. 41 della Convenzione, ossia "equa riparazione". L'art. 41 prevede che, se è stata accertata una violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato contraente non permette la riparazione delle conseguenze di tale violazione in modo esaustivo e completo, la Corte può

accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa. La giurisprudenza della Corte ha precisato che, in caso di superamento del limite di durata ragionevole, lo Stato può essere condannato al risarcimento in favore della parte lesa per i danni materiali e morali riportati, liquidando questi ultimi secondo equità. Concretamente, però, può risultare difficile dimostrare di aver subito un danno patrimoniale dall'irragionevole durata del processo. Infatti, sono rare le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano liquidato danni "materiali"; sono, certamente, più numerose le pronunce che hanno riconosciuto i danni "morali". L'art. 2 della legge n. 89/2001 ha espressamente previsto la riconoscibilità dei danni non patrimoniali, aggiungendo un'ulteriore ipotesi rispetto a quelle non numerose in cui il legislatore ha ritenuto di sanzionare esplicitamente la risarcibilità di tale genere di pregiudizio. L'esplicito riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale può apparire, certamente, ridondante poiché l'eccessiva durata del processo avrebbe potuto dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto anche prima dell'emanazione della legge Pinto, in quanto l'art. 24 della Costituzione riconosce il diritto dell'individuo ad avere un processo che si svolge in tempi ragionevoli e, dunque, si deve ritenere che la lesione di tale diritto sarebbe comunque idonea a suscitare la risarcibilità per il danno subito, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c., anche in assenza di una esplicita previsione di risarcibilità delle conseguenze non patrimoniale dell'evento lesivo. Il comma 3 dell'art. 2 specifica che il danno patrimoniale tanto quello non patrimoniale devono essere riferiti al periodo eccedente la ragionevole durata. Per la valutazione dell'entità dei danni da risarcire, si rinvia all'art. 2056 c.c., che a sua volta rinvia: all'art. 1223 c.c. che

recita che il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno -nelle classiche declinazioni di danno emergente e lucro cessante- in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto generatore del danno; all'art. 1226 c.c. che dispone che, se non può essere provato nel suo preciso ammentare, il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa; all'art. 1227 c.c. che stabilisce che, se il creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ed esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Si tratta di criteri di natura universale, a cui la Corte europea dei diritti dell'uomo si è ispirata, utilizzando ripetutamente lo strumento della liquidazione equitativa ed affermando che nella determinazione del danno da risarcire deve tenersi conto del comportamento del ricorrente che abbia concorso a determinare la violazione. Anche alcune pronunce delle Corti d'appello hanno ricorso alla liquidazione in via equitativa e hanno avuto la possibilità di riconoscere la rilevanza del concorso colposo dell'avente diritto nella quantificazione del danno.

In questa sede, è di significativa importanza capire quale sia la natura e la fonte dell'obbligazione riparatoria[204]. L'art. 1173 del c.c. prevede che le obbligazioni possano derivare da contratti, atti illeciti o ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico. Esclusa a priori l'ipotesi secondo la quale lo Stato è obbligato a versare una somma riparatoria derivante da un contratto,

[204] SORRENTINO F., *Alcune riflessioni sul diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo*, in Il fisco, 2001, p. 11322 ss.

rimane da verificare se un fatto lecito o illecito costituisca la fonte della violazione del termine ragionevole, fatto a cui la legge Pinto, e prima la Convenzione europea, ricollega il diritto all'equa riparazione. È, però, pacifico in giurisprudenza che la violazione del termine ragionevole si produca per effetto di un'attività lecita, ossia l'esercizio della giurisdizione, dunque, è da escludere in maniera perentoria che la fonte dell'obbligazione possa essere un'attività antigiuridica. Infatti, l'attività giudiziaria, come sancito dalla Corte di cassazione[205], non diviene illecita solo per il suo protrarsi, seppur eccessivo; l'obbligazione indennitaria non nasce *ex delicto*, bensì *ex lege*, essendo originata da attività lecita dello Stato. L'equa riparazione, dunque, ha come unica fonte un atto lecito, al verificarsi del quale, in determinate circostanze, la legge ricollega il diritto ad ottenere una somma di denaro. Poiché la fonte dell'obbligazione consta in un'attività lecita, la giurisprudenza ha preferito riconoscere all'equa riparazione una natura più propriamente indennitaria e non risarcitoria. Una lettura orientata in questo senso pone in rilievo molteplici argomenti di carattere logico-sistematico che confortano ulteriormente l'interpretazione indennitaria. Tra questi, la constatazione che l'endiadi "equa riparazione", nei contesti normativi in cui si trova già adoperata, è stata già del pari qualificata in termini di indennizzo. Invece, nei casi di vero e proprio illecito connesso alla durata eccessiva del processo, già prima della legge Pinto, è attribuita al danneggiato una specifica azione risarcitoria dalla legge n. 117/1998 sulla responsabilità civile dei magistrati. Mentre la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è pacifica nel riconoscere la natura

[205] Cass., 8 agosto 2002, n. 11987.

indennitaria dell'equa riparazione, tanto da utilizzare all'interno di alcune sentenze i termini "indennità"[206] e "riparazione" come veri e propri sinonimi, una parte della dottrina dissente dalla qualifica indennitaria. Il timore è quello per cui la riparazione, una volta identificata con l'indennità, possa giustificare un riconoscimento simbolico, se non irrisorio, del danno patito. Il pericolo potrebbe in effetti esserci, ma tale ragionamento si scontra con una giurisprudenza di legittimità che, viceversa, al riguardo, non mostra alcun dubbio[207].

---

[206] Cassazione civile, 24 febbraio 2010, n. 4524. Il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha natura indennitaria e non risarcitoria. Si configura quale come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (Cassazione 13 aprile 2006 n. 8712). Ne consegue, in tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. In argomento, PARTISANI R., *Il danno da irragionevole durata del processo, in Responsabilità civile, 2011, 2, p. 140 ss.* L'A. osserva che in una prospettiva di più ampio respiro sistematico, potrebbe anche sostenersi che la natura indennitaria, e non risarcitoria, attribuita dalla giurisprudenza alla equa riparazione riflette una diversa concezione del rapporto fra lo Stato e il cittadino. Ne è segno tangibile la sostanziale equiparazione tra il trattamento giuridico riservato al danno da eccessivo ritardo nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e quello che la giurisprudenza più recente, anche in questo caso mutando il precedente orientamento risalente al celebre caso Francovich, riserva al danno imputabile al legislatore che omette di recepire nei termini la direttiva comunitaria, in violazione della regola che impone la tempestiva trasposizione. L'aver classificato la equa riparazione della l. 24 marzo 2001, n. 89, tra le obbligazioni «ex lege» risponde infine ad esigenze eminentemente pratiche, in massima parte coincidenti con quelle che hanno ispirato la teorizzazione del c.d. contatto sociale che pure ha trovato applicazione in numerosi comparti della responsabilità civile: a ben vedere, una volta affermato che si tratta, anziché di risarcimento del danno da fatto illecito, di una indennità dovuta per «altro atto o fatto» dell'art. 1173 c.c., la responsabilità dello Stato viene qui equiparata alla responsabilità per inadempimento di una preesistente obbligazione, non solo sul piano della imputazione oggettiva, ma anche sul piano della prescrizione ordinaria decennale che trova applicazione in luogo della prescrizione breve prevista dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno aquiliano.

[207] DIDONE A., *Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo,* Giuffrè editore, 2002, p. 39 ss. Se si vuol procedere ad un inquadramento della riparazione, occorre richiamare istituti vicini. Primo, fra tutti, quello della riparazione dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 ss. e 643 c.p.c. Non a caso, a tali istituti, nel corso dei lavori parlamentari si è fatto consapevolmente richiamo allorquando è stata sottolineata l'esigenza di coordinare la nuova disciplina non solo con quella di cui alla legge n. 117 del 1988, in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati, ma anche con quella della riparazione per ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario. Orbene, il raffronto tra tali ultime disposizioni, in virtù delle quali chi è stato prosciolto in sede di revisione, in caso di errore giudiziario cui non ha dato causa con dolo o colpa grave, ha diritto ad una riparazione (art. 643 c.p.p.) e chi è stato prosciolto, in relazione alla custodia cautelare subita, ha diritto ad un'equa

3.1.Il danno patrimoniale

La legge n. 89/2001 riconosce la riparabilità del danno patrimoniale subito in virtù della durata eccessiva di un procedimento, richiamando l'art. 2056 c.c., che a sua volta cita gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.. In base a tali norme, il danno patrimoniale o economico, da intendersi come pregiudizio all'asse patrimoniale della parte, comprende le voci delle perdite economiche subite, danno emergente, e dei mancati guadagni, lucro cessante, in quanto si sono verificate per conseguenza immediata e diretta[208]. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dei danni di carattere patrimoniale per i quali il ricorrente deve essere rimborsato, ci sono anche le spese processuali sostenute di azione, comparizione e difesa dinanzi alla Corte europea; tali spese sono a carico dello Stato soccombente, a condizione che si tratti di spese necessarie e di entità ragionevole.

---

riparazione, evidenzia l'identità di disciplina con il diritto previsto dalla legge in esame ad una equa riparazione. Per le prime, inoltre, come per tale ultima normativa, non rileva il dolo o la colpa degli organi giudiziari. In proposito giova ricordare la giurisprudenza formatasi su tali istituti, secondo la quale la fonte genetica del diritto alla riparazione previsto dagli artt. 314 e 315 del c.p.p. del 1988 va ravvisata, non nell'evento della mera detenzione, che se disposta in virtù di un legittimo provvedimento di custodia cautelare è fatto del tutto lecito, bensì nella ingiusta detenzione e, cioè, nella qualifica giuridica che ad essa può essere attribuita, in esito alla sentenza di proscioglimento pronunziata nei confronti di chi ha sofferto la detenzione medesima. Da siffatta speciale natura e regolamentazione consegue anche che sono estranee, all'istituto in esame, le norme civilistiche ex art. 2043 c.c.. Appello Torino, 5 settembre 2001, in Foro italiano, 2002, I, p. 233 ss., ove la sussunzione della irragionevole durata del processo nel paradigma legale dell'art. 2043 c.c. è stata impiegata per dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione, giudicata assolutamente generica, non essendo state specificate dal ricorrente le condotte lesive, dolose o colpose, né il nesso di causalità tra queste e l'evento di danno rispetto al quale veniva richiesto il risarcimento: «la l. 24.3.2001 n. 89, nel disciplinare il diritto all'equa riparazione di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha previsto un'ipotesi di illecito civile, che non si differenzia, quanto all'elemento soggettivo ed al nesso di causalità, dalla nozione fissata dagli art. 2043 ss. c.c.; poiché l'atto o il provvedimento processuale non possono essere illeciti di per sé, ma solo viziati, fatto illecito dell'amministrazione della giustizia non può essere l'atto processuale isolatamente considerato bensì una fattispecie complessa di cui l'atto o il provvedimento costituiscono una componente».

[208] BUONOMO G., *L'indennizzo della legge Pinto collegato all'oggettiva responsabilità dello Stato*, in Diritto&giustizia, 2001, p.10 ss.; DIDONE A., *Processi e rinvii lunghi, paga lo Stato*, in Diritto e Giustizia, 2005, 17, p. 10 ss.

È consentita una valutazione equitativa dell'ammontare del danno, se, una volta provata la sussistenza, lo stesso appare di difficile quantificazione. La sussistenza del danno patrimoniale, a differenza di quello non patrimoniale, deve essere allegata e rigorosamente provata. La differente natura dei due tipi di danno giustifica un regime diverso dell'onere della prova: <<mentre l'esistenza del danno patrimoniale, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può e deve formare oggetto di specifica dimostrazione, è solo per il danno non patrimoniale che può parlarsi di prova di regola in *re ipsa*>>[209]. La tipologia di danno patrimoniale che il ricorrente può legittimamente allegare è soggetta alle ordinarie regole probatorie sancite dall'art. 2697 c.c., quindi l'onere probatorio di dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale grava sulla parte che agisce per il riconoscimento dello stesso. La Suprema Corte, esprimendosi circa la differenza di regime probatorio a seconda della tipologia del danno lamentato, ha constato che i principi osservati dal legislatore nazionale sono i medesimi di quelli europei; infatti, anche la Corte europea ha costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto esclusivamente nel caso in cui fosse stata fornita piena prova di questo. Inoltre, la Corte europea ha più volte ricordato la necessità per il ricorrente di dimostrare anche la sussistenza del nesso causale rispetto al danno patrimoniale asseritamente subito. Per ottenere la liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, occorre fare puntuale riferimento alle domande avanzate nel giudizio di merito e dimostrare che dal loro tardivo accoglimento sia derivato un pregiudizio per il patrimonio del ricorrente. Non è liquidabile, per assenza del necessario nesso di causalità, un danno derivante dalla mancata soddisfazione di domande che non

[209] Cass., 26 aprile 2005, n. 8603

siano state formulate nel giudizio durato troppo a lungo. In altri termini, domande ulteriori rispetto a quelle avanzate nel procedimento in cui si è verificata la lesione, non potranno suscitare istanze di risarcimento del danno ai sensi della legge n. 89/2001, ma dovranno essere fatte valere in un ordinario giudizio di merito. Questo comporta che, quando sulle primitive domande di merito si sia formato il giudicato e, in applicazione della regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sia precluso instaurare un nuovo giudizio di merito dove proporre le domande a suo tempo non proposte, il procedimento per l'equa riparazione non potrà essere utilizzato per rimediare, ottenendo in surrogazione una posta risarcitoria, ad eventuali dimenticanze in cui si sia incorsi nel giudizio *a quo*. Il danno patrimoniale determinato dall'eccessiva durata del processo può anche assumere le forme del danno da perdita di *chance*: è possibile che il protrarsi di un giudizio si rifletta, più che in danni diretti, immediati e percepibili, in perdita di occasioni e opportunità. In questi casi, il risarcimento non può essere negato, nonostante manchi la certezza che la *chance* non sarebbe stata sprecata. La Suprema Corte afferma che <<costituisce un'entità patrimoniale anche la situazione cui è collegato un reddito probabile ed il riconoscimento della risarcibilità trova razionale e logica giustificazione nella peculiare situazione soggettiva di potenzialità del pregiudizio>>[210]. La perdita di *chance* deve considerarsi come un particolare aspetto del danno emergente, in quanto afferente ad un bene economicamente valutabile e giuridicamente rilevante, presente nel patrimonio al momento della lesione, ma la cui consistenza è limitata alla sua probabilità, quantificabile in sede equitativa sulla base di una serie di parametri

[210] Cass., 19 novembre 1983, n. 6906.

flessibili ed adeguati al caso, generalmente collegati a criteri di regolarità statistica. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di affermare che la violazione della Convenzione può comportare per il soggetto leso una perdita di opportunità di cui si deve tener conto, anche quando non si rifletta in un evidente deterioramento della situazione patrimoniale per il ricorrente. È onere del giudice della riparazione, in accordo con la tradizionale giurisprudenza in tema di risarcimento, valutare il danno come immediatamente e direttamente cagionato dalla irragionevole durata del processo secondo i noti principi della causalità adeguata, secondo i quali devono ritenersi causa dell'evento solo quegli accadimenti che sono la causa diretta dell'evento, con la conseguenza che i fatti sopravvenuti interrompono il nesso di causalità quando siano di per sé sufficienti a determinare l'evento; pertanto, il danno economico può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo e a condizione che si ricolleghi al ritardo stesso sulla base di una normale sequenza causale. Il vigente ordinamento giuridico ha adottato il principio della c.d. causalità adeguata, distaccandosi dalla concezione condizionalistica della *"condicio sine qua non"*, sicché deve escludersi che ogni accadimento che si inserisca nella concatenazione causale sia per ciò stesso causa dell'evento. Devono ritenersi causa dell'evento solo quegli accadimenti che sono la causa diretta dell'evento, con la conseguenza che i fatti sopravvenuti interrompono il nesso di causalità quando siano di per sé sufficienti a determinare l'evento. Pertanto, il danno economico può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo e a condizione che si ricolleghi al ritardo stesso sulla base di una normale sequenza causale. Nel valutare la

sussistenza del danno patrimoniale non è permesso riferirsi né all'oggetto del processo, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente, né all'esito dello stesso, in quanto oggetto del processo per equa riparazione è solo l'eventuale irragionevole durata, a prescindere dal giudizio di merito. Non è stato ritenuto meritevole di accoglimento l'assunto in base al quale, qualora il processo sia concluso in un termine ragionevole, la parte avrebbe ottenuto una decisione economicamente favorevole, mentre a seguito di una legge intervenuta nel corso del processo, la decisione è stata in realtà negativa. In alcuni processi per equa riparazione, si è lamentato proprio che la durata abnorme del procedimento impugnato avesse determinato un nocumento economico, proprio perché il processo medesimo si è spinto fino all'entrata in vigore della nuova disciplina meno favorevole. Tuttavia, secondo la Suprema Corte la tesi non sarebbe da condividere, <<in quanto il danno patrimoniale influente per l'attribuzione di equa riparazione è quello provocato dall'eccessivo protrarsi dell'attesa della risposta sulla domanda di giustizia e della definizione delle posizioni soggettive fatte valere in giudizio e, dunque, non può includere i riflessi negativi dello ius superveniens, il quale regoli il rapporto sostanziale in termini meno favorevoli rispetto alla previgente disciplina>>[211]. In conclusione, l'intervento nelle more del giudizio di una legge sfavorevole non può essere, e materialmente non è, causa della irragionevole durata di un processo, ma è semplicemente occasione, ed il pregiudizio economico provocato non rientra tra le poste risarcitorie.

[211] Cass., 6 ottobre 2005, n. 19499.

3.2. Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale disciplinato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001 consiste nello stato di ansia e di incertezza determinato dalla pendenza del giudizio. Un consolidato indirizzo della Suprema Corte sostiene che il danno non patrimoniale e il danno morale siano nozioni distinte: il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di un risarcimento, ma piuttosto di riparazione; il secondo consiste nella c.d. *pecunia doloris*. Ne deriva che nel vigente assetto il danno non patrimoniale, non coincidendo con il danno morale soggettivo, deve essere inteso come categoria ampia comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona. Questa lettura costituzionalmente orientata, ispirata in particolare all'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, che distingue il danno non patrimoniale dal danno morale in senso stretto, sancisce una delle ipotesi in cui il danno patrimoniale deve essere risarcito ed è proprio quella inerente la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, inteso per l'appunto come diritto inviolabile.

La Corte di Strasburgo riconosce al ricorrente il danno non patrimoniale indipendentemente dall'esito positivo o negativo della causa la cui durata si è protratta irragionevolmente. Dunque, il risarcimento viene riconosciuto per il danno che la parte ha subito per la diminuzione della qualità della vita dovuta all'incertezza e ai patemi d'animo che è stata costretta a sopportare prima che il

suo torto fosse proclamato in via definitiva[212]. La giurisprudenza, sin dalle prime applicazioni della nuova normativa, riferendosi all'ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale, ha affermato che il diritto tutelato dalla legge n. 89/2001 prescinde da ragioni di fondatezza o infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si deduce la durata non ragionevole e l'equa riparazione spetta anche a favore di chi sia risultato soccombente in sede civile. Viceversa, quanto al danno patrimoniale, l'esito della causa ha un forte impatto, infatti, è difficile che il soccombente riesca a dimostrare di aver subito dalla eccessiva pendenza del processo un danno patrimoniale superiore rispetto all'utilità tratta dall'aver procrastinato la condanna ed è, dunque, molto difficile per quest'ultimo ottenere la liquidazione dei danni patrimoniali. Qualora, poi, la vittoria nella causa sia incerta, essendo ancora pendente il procedimento oggetto del ricorso ex legge n. 89/2001, non si può sapere se il ritardo accumulato determinerà per il ricorrente una perdita patrimoniale derivante dal differito soddisfacimento del suo diritto o se al contrario si tradurrà per lui in un vantaggio, avendogli consentito, per esempio, di mantenere la disponibilità del bene da restituire o una somma di denaro da pagare più a lungo di quanto gli sarebbe stato possibile se il processo avesse avuto una durata ragionevole. È evidente come una situazione del genere

[212] Cassazione civile, 1 dicembre 2008, 28501. In tema di equa riparazione, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Conseguentemente, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Peraltro, la indennizzabilità del danno di cui si tratta non può essere esclusa sulla base del rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, in quanto l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la posta in gioco è esigua, onde tale aspetto può avere solo un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma mai escluderlo totalmente.

impedisca l'accoglimento di una eventuale richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, non potendosi accordare il risarcimento di un danno futuro ed incerto; però, è liquidabile il danno non patrimoniale sino ad allora sofferto proprio perché quest'ultimo, come detto in precedenza, prescinde dall'esito della vicenda processuale.

Si discute se un danno non patrimoniale possa essere riconosciuto non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche[213]. A tal riguardo, si sono formati due distinti orientamenti. Una prima corrente di pensiero ritiene che dall'irragionevole durata del processo non possa discendere un pregiudizio non patrimoniale per una persona giuridica, sia essa una società, un'associazione o un qualsiasi altro ente, in quanto non sarebbe ipotizzabile un danno morale patito da un mero soggetto di riferimento di rapporti giuridici qual è la persona giuridica, incapace per sua natura di dolersi di ansia e incertezza, sulle quali la legge in esame pone principalmente l'accento. Il secondo orientamento, invece, sostiene che le lungaggini processuali possono determinare un danno extrapatrimoniale[214].

---

[213] Cassazione civile, 2 agosto 2002, n. 11573 con nota di DIDONE A., *Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo per le persone giuridiche*, in Giurisprudenza Italiana, 2003, 1, p. 28 ss.; Cassazione civile, 2 agosto 2002, n. 11592; Cassazione civile, 2 agosto 2002, n. 11600; Cassazione civile, 29 ottobre 2002, n. 15233. Cfr., inoltre, DE GIORGI M.V., *Risarcimento del danno morale ex legge Pinto alle persone giuridiche per le sofferenze patite dai componenti*, in Danno e Responsabilità, 2006, p. 153 ss.; PASQUINELLI C., *Legge Pinto ed irragionevole durata del processo. La Cassazione ammette il danno morale per gli enti collettivi*, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, p. 281 ss.

[214] Cassazione civile, 30 agosto 2005, n. 17500. Anche per le società commerciali è configurabile il danno morale soggettivo, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, qualora la durata irragionevole del procedimento di esecuzione immobiliare abbia causato disagi e turbamenti di carattere psicologico alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. Relativamente all'applicabilità della legge Pinto alle procedure immobiliari e fallimentari: Cassazione civile, sez. I, 18 novembre 2009, n. 24360, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 3, p. 535 ss., con nota di CHINDEMI D., *La legge Pinto e la procedura fallimentare*; Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2006, n. 24040, in Giustizia civile-Massimario, 2006, 11; Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 2006, n. 1747, in Giustizia civile-Massimario, 2006, 2; COSTABILE C., *L'irragionevole durata del processo e i procedimenti immobiliari, in Immobili e proprietà*, 2011,

Nonostante la prima tesi sembri essere quella condivisibile perché appare difficile comprendere come una persona giuridica possa patire ansia ed incertezza causate dalla pendenza di un processo, tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2000 ha riconosciuto ad una società di diritto portoghese il risarcimento del danno morale sofferto per l'eccessiva durata di un procedimento civile[215]. I giudici di Strasburgo hanno commentato la vicenda argomentando che anche le società commerciali possono patire le lungaggini processuali e i danni da queste provocati, danni diversi da quelli materiali, ma non per questo non meritevoli di essere risarciti. La pendenza di un procedimento giudiziario potrebbe provocare lesioni all'immagine e alla reputazione di un'azienda; far sorgere incertezza nella programmazione causata dall'impossibilità di poter contare su una rapida definizione delle pendenze giudiziarie; generare la necessità di dover sottrarre uno

5, p. 317 ss.: la disciplina dell'equa riparazione per la irragionevole durata del processo trova applicazione anche in relazione ai procedimenti esecutivi, ivi comprese le procedure fallimentari, in quanto la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6, par. 1, CEDU, in conformità anche alla interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, riguarda in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento. Ai fini del calcolo della durata del processo, non può operarsi la unitaria considerazione dei tempi relativi alla procedura esecutiva di espropriazione immobiliare, culminata con il decreto di trasferimento, e dei tempi successivi della procedura di rilascio, trattandosi di processi distinti ed aventi diverse finalità, essendo il primo rivolto all'attribuzione del diritto di proprietà, con la emissione di un titolo valido anche ai fini esecutivi, il secondo alla esecuzione, ossia alla traduzione in atto del titolo formato nel primo, ricorrendone la necessità. Pertanto, ciascuno dei predetti processi è distintamente e singolarmente valutabile ai fini del diritto all'equa riparazione. Cfr., inoltre, DIDONE A., *Note su processo esecutivo e Legge Pinto, in Giurisprudenza italiana*, 2010, 8-9, p. 1873 ss.

[215] Sulla prima decisione europea propensa ad ammettere la risarcibilità del danno morale alle persone giuridiche, si rinvia a Corte europea dei diritti dell'uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal, in Corriere giuridico, 2000, p. 1246, secondo cui il danno morale può in effetti comportare per una società degli elementi più o meno obiettivi e soggettivi. Basti pensare alla reputazione dell'azienda così come all'incertezza della programmazione, alle possibili perturbazioni nella gestione societaria, le cui conseguenze sono difficilmente quantificabili e, in fine, sebbene in misura ridotta alle noie subite dai membri degli organi dirigenziali. In particolare, identificano il danno non patrimoniale nella stessa violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 giugno 2004, Clinique Mozart s.a.r.l. c. France; 8 giugno 2004, Houfova c. Rep. Tcheque.

o più dipendenti dalle normali mansioni lavorative al fine di seguire l'attività processuale, eventualmente partecipandovi, provocando disordini nell'organizzazione dell'impresa; creare preoccupazioni inerenti il processo di cui devono farsi carico i dirigenti. Date queste premesse, diventa ragionevole e innegabile riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale subito anche alle persone giuridiche[216].

Colui che chiede l'equa riparazione per l'eccessiva durata del proprio processo, deve allegare e provare di aver subito un danno. Se il ricorrente nemmeno allega quale danno abbia subito, illustrandolo puntualmente, e cosa abbia determinato tale danno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza concedere all'amministrazione convenuta la possibilità di difendersi sul punto. Se, invece, pur avendo allegato i fatti, manca la prova sugli stessi, la domanda deve essere comunque rigettata nel merito in applicazione della regola di giudizio statuita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, questi principi di diritto non possono essere considerati ugualmente validi sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale. La prima giurisprudenza di legittimità riteneva che in tema di giudizi per equa riparazione, il danno non patrimoniale dovesse essere allegato e provato dalla parte che ne invoca il ristoro, il che poneva il danneggiato dinanzi ad una classica prova diabolica, essendo ardua la dimostrazione di stress e sofferenza che

[216] Cassazione civile, SS.UU., 26 gennaio 2004, n. 1339; Cassazione civile, 21 luglio 2004, n. 13504. Nel caso di specie si è, quindi, affermato che i danni non patrimoniali così prospettati devono presumersi e sono quindi in concreto superabili se l'altra parte dimostra che non si è potuta avere la prospettata sofferenza ad es. per la consapevolezza della infondatezza dell'azione nel processo durato eccessivamente se chi chiede la riparazione era attore ovvero dimostrando che la modificazione dei soci o degli amministratori nel corso del processo di durata irragionevole ha comportato che non potesse per essi verificarsi il turbamento connesso all'incertezza sul verdetto, per il tempo eccessivo nel quale la decisione si è dovuta attendere.

non producono concrete patologie invalidanti. Tale orientamento prendeva le mosse da un serie di considerazione preliminari che portavano a negare l'equo indennizzo del danno non patrimoniale se sfornito di prova. Un pregiudizio non patrimoniale, per sua natura, è insito nella circostanza stessa della durata eccessiva del processo. Dunque, i principi dell'allegazione e della prova per il riconoscimento del danno non possono essere così rigorosi per quello non patrimoniale, quanto, invece, lo sono per quello patrimoniale[217]. In special modo, non sono condivisibili le declaratorie di infondatezza delle domande di equa riparazione motivate con il difetto della prova di un qualunque pregiudizio di carattere economico o morale; non si può approvare l'affermazione secondo cui, per ottenere il risarcimento *ex lege* n. 89/2001, occorra che il ricorrente faccia riferimento, provandolo, al nesso di causalità fra durata del processo e danno patrimoniale o non patrimoniale, precisando in cosa quest'ultimo sia consistito e quantificandolo. Deve, invece, ritenersi corretto il contrapposto orientamento giurisprudenziale per il quale il danno di carattere non patrimoniale viene considerato risarcibile in sé, identificandolo nel fatto stesso della violazione del diritto dell'individuo ad ottenere tutela in un tempo ragionevole. Nulla vieta di

[217] Cassazione civile, 2 agosto 2002, n. 11592; 2 agosto 2002, n. 11600 (in Foro italiano, 2003, I, p. 851 ss., con nota di GALLO P., *Il danno da irragionevole durata del processo fra diritto interno e giurisprudenza europea*, 29 ottobre 2002, n. 15233); 19 novembre 2002, n. 16262; 10 aprile 2003, n. 5664. Tale orientamento è univoco fino a Cassazione civile, 2 luglio 2004, n. 12110 (in Danno e Responsabilità, 2005, 10, p. 977 ss. con nota di VENTURELLI A., Legge Pinto: per le persone giuridiche la prova del danni non patrimoniale non è in re ispa,) ritiene che la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata da una persona giuridica, non può avere ad oggetto (come per le persone fisiche, secondo l'id quod plerumque accidit) l'allegazione del mero patema d'animo, derivante dall'incertezza dell'esito processuale sino alla sua conclusione irragionevole, in quanto non è agevole dimostrare il turbamento di carattere psicologico delle persone preposte alla gestione dell'ente. Tali danni, difatti, devono più propriamente incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti immateriali dell'ente, quali quello all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione.

preferire, anziché la ricostruzione in chiave di danno *in re ipsa*, presunzioni dirette ad accertare la sussistenza del danno non patrimoniale di volta in volta[218]. Lo ha stabilito anche la Corte di cassazione tramite una sentenza nella quale ha affermato che <<ai sensi delle legge n. 89/2001, il danno non patrimoniale che l'interessato deduca di aver subito per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, sebbene non costituisca conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo medesimo, può essere accertato mediante ricorso a presunzioni e a fatti notori e la liquidazione può essere effettuata dal giudice con metodo equitativo a norma dell'art. 1226 c.c.>>[219]. Il ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali trova

[218] Corte di cassazione, ordinanza 25 gennaio 2010, n. 1300. In caso di irragionevole durata del processo il danno non patrimoniale è una conseguenza normale ma non automatica. Lo stesso è sussistente, senza alcun bisogno di prove dirette o presuntive, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto e specifico; Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1997: il danno non patrimoniale si verifica nella normalità dei casi senza necessità di specifica prova, sicché lo stress da attesa va presunto, secondo l'id quod plerumque accidit. In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge interna - oltre che ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alle conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel quadro della istanza internazionale) è imposta dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale.

[219] Cass., 19 novembre 2002, n. 16256.

fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale o amministrativo provoca nell'uomo medio. Giova precisare che l'orientamento ora descritto non era univoco e proprio i diversi contrasti giurisprudenziali che si sono verificati hanno portato nel 2004 le Sezioni unite della Suprema Corte a pronunciarsi con quattro sentenze consecutive, n. 1338, 1339, 1340, 1341, al fine di risolvere con chiarezza il contrasto creatosi circa la asserita necessità di provare il danno non patrimoniale. In particolare, la Corte di cassazione, chiamata a decidere nel merito di un caso concreto, era stata costretta a contestare una tesi proposta dalla Corte territoriale d'appello di Campobasso che assumeva che al diritto ad un processo di durata ragionevole non veniva riconosciuta alcuna copertura costituzionale e che il danno era considerato elemento diverso e conseguente alla violazione dell'art. 6 della Convenzione. Di contro, le Sezioni Unite hanno statuito che il diritto ad un processo di durata ragionevole è un diritto tutelato dalla Costituzione che garantisce lo stesso bene già tutelato all'interno della Convenzione ed è uno dei diritti fondamentali della persona umana, non solo in virtù dell'orientamento dettato dalle Sezioni Unite, ma espressa e reiterata previsione del giudice costituzionale. Le Sezioni unite rilevano, in accordo con la corte di Strasburgo, che il patema d'animo, lo stress, la sofferenza e in generale lo stato di ansia che derivano da una non ragionevole durata del processo, sono ripercussioni e conseguenze non patrimoniali da ritenersi presenti secondo l'*id quod plerumque accidit* e per questo non vi è la necessità di alcun sostegno probatorio. Attualmente, tale principio è ormai pacifico e si denota dal fatto che anche in più recenti decisioni, la prima sezione della Suprema Corte si è

uniformata all'orientamento delle Sezioni unite, senza riserva alcuna, statuendo che il danno non patrimoniale è da presumere secondo un meccanismo di fisiologicità naturale, salva l'esistenza di situazioni particolari presenti nel caso concreto, che devono essere dedotte e dimostrare dalla parte che contesti il diritto. Per quanto concerne, invece, la prova del danno non patrimoniale per gli enti collettivi, siano essi società di persone, di capitali, persone giuridiche in generale, la Suprema Corte tradizionalmente è sempre stata ferma nel riconoscere una riparazione per danni non patrimoniali solo in particolari casi e con specifico onere della prova: in sostanza, sosteneva che la presunzione di danno non patrimoniale secondo l'*id quod plerumque accidit* fosse una formula riservata solo alle persone fisiche, poiché stress e sofferenze, in quanto conseguenze tipicamente umane, non potevano essere riconosciuti agli enti impersonali, i quali, invece, possono invocare solo lesioni ai diritti fondamentali, come quelli all'immagine e al prestigio, che richiedono di essere rigorosamente provati. Più specificatamente, la Corte di cassazione operava un distinguo: se l'equa riparazione veniva reclamata da una persona giuridica[220], il danno non patrimoniale per irragionevole durata del

[220] In talune pronunce italiane ascrive il danno morale soggettivo sofferto dalla persona giuridica alla categoria di danno evento, in re ipsa. Tale impostazione si basa sull'assunto secondo cui l'art. 2, identificando il fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione per relationem (art. 6 CEDU) subordina il giudicato interno a quello europeo. MORESE R., Nota di commento a Cassazione civile, 30 agosto 2005, n. 17500, La risarcibilità del danno morale soggettivo sofferto dalle persone giuridiche, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, p. 505 ss. La dottrina maggioritaria ritiene, invece, che l'interpretazione del giudice italiano sia autonoma e non vincolata rispetto alla giurisprudenza della Corte. E per negare l'ingresso delle statuizioni europee, respinge il c.d. automatismo del danno a seguito della lettura dell'art. 1, comma 1, legge Pinto, secondo cui chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione (...) dove il termine "effetto", pare postulare il nesso causale tra la violazione del termine e le conseguenze dannose ex art. 1223 cod. civ. Si esige, pertanto, la prova del danno morale sulla base di presunzioni ex art. 2729 cod. civ., tra le quali rilevano il valore e/o la natura della controversia e la durata del ritardo, Cassazione civile, 2 agosto 2002, n. 11600. Il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite (Cassazione civile, SS.UU., 26 gennaio 2004, n. 1338, n. 1339, n. 1340; n. 1341). Nello statuire la vincolatività delle decisioni della Corte Europea precisa che la sofferenza morale per l'eccessiva durata del processo non è suscettibile di ricevere un'obiettiva dimostrazione, a differenza del danno patrimoniale che, desumendosi da circostanze esteriori, deve formare oggetto di specifica

processo non era ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata fosse in grado di arrecare sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica; al contrario, tale principio non poteva essere esteso alle società di persone, che nelle controversie riguardanti i rapporti ad essere riferibili, sono parti in causa e ne consegue che l'equa riparazione può spettare alla società di persone per il caso in cui una di dette controversie avesse superato il limite ragionevole di durata solo in relazione al danno a suo carico configurabile. Dunque, si deduce che agli enti collettivi era concessa equa riparazione solo in casi piuttosto ristretti e, inoltre, non si poteva logicamente applicare la presunzione desunta, come, invece, normalmente accade alle persone fisiche, pertanto, le persone giuridiche erano onerate di dedurre ed eventualmente provare i danni non patrimoniali patiti a causa della durata eccessiva del processo. È chiaro come nel caso degli enti collettivi il principio dell'onere della prova disciplinato del legislatore italiano disattendesse palesemente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, viceversa, riconosce, senza operare alcun distinguo, il danno non patrimoniale quale stress e patema alle società e agli enti impersonali. Però, secondo la Suprema Corte sussistevano giusti motivi affinché in tema di società il giudice italiano disattendesse i canoni ermeneutici della Corte europea circa l'onere della prova per danno non patrimoniale: il giudice era tenuto ad applicare la norma in conformità all'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, eccetto nel caso di processi per equa riparazione inerenti i danni non patrimoniali subiti degli enti collettivi[221]. Solamente pochi mesi dopo, la Corte di Cassazione

dimostrazione. Si trae il convincimento che il danno morale si verifica nella normalità dei casi secondo l'id quod plerumque accidit.

[221] Cassazione civile, 11 maggio 2004, n. 8896 si è subito uniformata alle Sezioni unite, in Guida al diritto, 2004, n. 21, p. 84 ss., con nota di FILOIA R., *Il patema d'animo è una conseguenza*

muta radicalmente il proprio orientamento, sancendo che <<in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, anche per le persone giuridiche e i soggetti collettivi, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è, non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alla persone preposte alla gestione dell'ente e ai suoi membri>>[222].

In merito all'onere della prova del danno, è ammessa la configurabilità di un danno non patrimoniale *in re ipsa*, ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione; una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono circostanze concrete che facciamo positivamente escludere che il danno in questione sia stato subito del ricorrente. La Corte di Cassazione, conformandosi a quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Cedu, giunge a riconoscere che il

---

normale della durata irragionevole del processo; Cassazione civile, 21 luglio 2004, n. 13504. Non sembrano esistere nel nostro ordinamento ostacoli normativi insuperabili al riconoscimento del diritto delle persone giuridiche di ottenere la riparazione del danno non patrimoniale secondo i criteri stabiliti dalla CEDU e anche quando il danno sia correlato a turbamenti di carattere psichico. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Cassazione civile n. 13504 sono recepite in modo univoco dalla giurisprudenza successiva: Cassazione civile, 30 novembre 2004, n. 19647; 30 agosto 2005, n. 17550; 28 ottobre 2005, n. 21094; 29 marzo 2006, n. 7145; 15 giugno 2006, n. 13829; 2 febbraio 2007, n. 2246. Nel solco di tale orientamento si pone, da ultimo, Cassazione civile, 7 gennaio 2008, n. 31, la quale stabilisce che in conformità della giurisprudenza CEDU, anche per le persone giuridiche e le società di persone, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto ad una ragionevole durata del processo e ciò a causa dei patemi d'animo o dei disagi psicologici che la lesione di un tale diritto provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o dei suoi membri.

[222] Cass., 18 febbraio 2005, n. 3396.

danno non patrimoniale negli enti collettivi si verifica nello stesso modo in cui si manifesta per le persone fisiche e identica deve essere la disciplina dell'onere della prova. Questo nuovo orientamento viene confermato anche in successive sentenze del giudice di legittimità che, ricordando dapprima che non sarebbe ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo, statuisce, comunque, che tali enti hanno titolo per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale solo quando questo consista nella lesione ai diritti dell'esistenza, dell'identità, del nome e dell'immagine. Tale orientamento è parzialmente difforme da quello della Corte europea che, invece, ha posto sullo stesso piano persone fisiche e persone giuridiche in merito alla possibilità di ottenere riparazione del danno non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole del processo; tuttavia, non è più in dubbio che anche alle persone giuridiche possano essere imputati stati soggettivi legati al possesso di qualità psichiche, come quelle di buona o mala fede, dolo o colpa. Pertanto, nel nostro ordinamento non sono più individuabili ostacoli normativi al riconoscimento del diritto delle persone giuridiche ad ottenere un risarcimento a seguito di un danno non patrimoniale subito secondo i criteri stabili dalla Corte europea. Tendenzialmente, il turbamento suscitato, a seconda del caso concreto, dalla irragionevole durata del processo è sufficiente a dimostrare con facilità che la parte ha subito qualche danno non patrimoniale.

Secondo un iter logico, si giunge allo snodo del *quantum* del danno non patrimoniale: la liquidazione deve essere di tipo equitativo e in sede nazionale devono essere presentate le poste di danno non patrimoniale liquidate dalla Corte

europea dei diritti dell'uomo. Sul punto, come per gli altri criteri, il giudice della riparazione ha, quindi, riconosciuto il dovere di conformarsi a quanto dettato dalla Corte europea; qualora si discosti con una motivazione illogica ovvero non motivata, il giudice emette una sentenza viziata da violazione di legge, dunque censurabile avanti alla Corte di Cassazione. Certamente il giudice nazionale può discostarsi da un'applicazione rigorosa dei criteri adottati dalla Corte europea, ma pur conservando un margine di discrezionale valutazione, non può liquidare somme che non siano proporzionalmente ragionevoli con la somma che sarebbe stata adottata dalla Corte europea in una circostanza simile. Prima dell'intervento da parte delle Sezioni unite nel 2004 per sancire la necessità di uniformarsi ai criteri dettati dalla Corte europea, le Corti territoriali italiane liquidavano il danno non patrimoniale in maniera del tutto non omogenea. La ragione primaria che portava le Corti territoriali a non rispettare quanto sancito dalla Corte europea è da riscontrare nella legge Pinto, che perseguiva criteri differenti rispetto ai canoni dettati da Strasburgo, criteri differenti che conducevano a sanzioni differenti. In merito alla liquidazione del danno, i giudici di Strasburgo hanno adottato una sorta di prassi tabellare. La Corte è solita liquidare, come danno non patrimoniale, per il periodo eccedente rispetto alla normale durata delle fasi di merito di un processo, come minimo 1.000 euro per ogni anno ulteriore rispetto alla pendenza in primo grado e come minimo 500 euro per ogni anno di ulteriore pendenza in appello; riguardo alle somme liquidate per il periodo eccedente rispetto alla durata normale del cumulo delle fasi di merito e di legittimità, indicate in almeno sei anni dall'inizio del processo, la misura da cui si parte è di 250 euro per ogni anno di ulteriore pendenza in Cassazione. La stessa somma viene riconosciuta come dato

di partenza per ogni anno di pendenza in sede di rinvio dalla Cassazione successivo agli otto anni dall'instaurazione in primo grado del processo[223]. Tali somme vengono poi maggiorate in misura progressiva in relazione alla durata del procedimento; subiscono maggiorazioni anche quando la natura del procedimento richiede, a giudizio della Corte, una particolare diligenza; l'importo può essere aumentato di 2.000 euro nel caso di una posta in gioco considerevole. Invece, subiscono delle diminuzioni quando il comportamento processuale del ricorrente sia stato causa di alcuni ritardi. Infine, l'accumularsi delle violazioni dell'art. 6 della Convenzione costituisce per lo Stato convenuto un'aggravante che si traduce in un aumento delle somme liquidate ai ricorrenti, rispetto ai dati precedentemente indicati[224]. I parametri elaborati da Strasburgo appaiono oggi interamente accolti[225].

---

[223] Cassazione civile, 31 gennaio, 2008, n. 2331, che, in totale riforma della sentenza di merito impugnata, ha riconosciuto la indennizzabilità della singola frazione di anno, precisamente della durata di otto mesi, in eccedenza rispetto alla complessiva ragionevole durata di un processo in materia previdenziale, concernente il pagamento di accessori di legge su ratei pensionistici erogati con ritardo dall'Inps.

[224] Confermate da Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 5 gennaio 2011, n. 247. L'ordinanza ribadisce i criteri che vanno applicati ai fini del calcolo dell'importo da liquidare quale indennizzo per la irragionevole durata del processo. La Corte sottolinea il carattere relativo della nozione di ragionevole durata del processo, che non si presta ad essere inquadrata rigidamente in cadenze temporali standardizzate, ma che è condizionata da parametri strettamente connessi alla singola fattispecie. Inoltre, ribadisce quanto aveva già affermato con le sentenze n. 16086/09 e n. 21840/2009, ovvero che la quantificazione del danno va commisurata alla durata del ritardo e, pertanto, la liquidazione satisfattiva del danno, di regola, deve fissarsi nell'importo non inferiore a Euro 750,00, per anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e nell'importo di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Idem Cassazione 7 ottobre 2011, n. 20689; Cassazione civile , sez. I, ordinanza 26 febbraio 2010, n. 4798; Cassazione civile , sez. I, sentenza 14ottobre 2009 n. 21840.

[225] Corte di Cassazione, 7 gennaio 2008 n. 31. I criteri indicati dalla Corte di Strasburgo "non contrasta(no) con norme della Costituzione, perché nel nostro sistema interno, il processo deve avere comunque un tempo di svolgimento o 'ragionevole durata' (art. 111, comma 2, Cost.) e il legislatore", come chiarito dalla Corte Costituzionale nei grandes arrêts del 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, "deve conformarsi agli obblighi internazionali assunti, di cui all'art. 117 Cost., solo se questi non contrastino con i principi e le norme della Carta costituzionale".

Precedentemente è stato descritto e analizzato il criterio della "posta in gioco", nei confronti del quale la giurisprudenza si è dimostrata sensibilmente attenta proprio per l'importanza che questo criterio assume per chi sia coinvolto nel processo. In effetti, non si può negare che il danno non patrimoniale, identificato dalla norma come stato di ansia e incertezza determinato dalla pendenza del giudizio, ovvero nel costo emotivo sopportato, è tanto più grave quanto maggiore sia il significato, seppur soggettivo, attribuito alla causa. Dunque, si è facilmente concordi con quella giurisprudenza che rileva come la liquidazione del danno vada valutata tenendo conto dell'entità del caso in rapporto all'interesse tutelato e che l'equa riparazione dei danni non patrimoniali debba essere calcolata in ragione degli interessi in gioco, ossia in base all'effettiva incidenza sulla vita della persona. La regola secondo cui con il crescere della durata del processo deve riconoscersi un aumento proporzionale maggiore del risarcimento è applicata dalla giurisprudenza della Corte europea, ma è stata importata anche nell'ordinamento nazionale. Costituisce un dato di esperienza quello secondo cui il danno non patrimoniale aumenta esponenzialmente con l'accumularsi degli anni eccedenti rispetto al termine di ragionevole durata del processo[226]. L'effetto sanzionatorio nei confronti dello Stato, che così dovrebbe essere scoraggiato dall'applicazione di lungaggini processuali, pare un effetto meramente riflesso e accettabile, anche dubitando della possibilità di danni punitivi nei confronti dello Stato. Per la lettera b del comma 3 dell'art. 2 <<il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il

[226] Cassazione civile, 24 febbraio 2010, n. 4524, dove viene ancora una volta ribadito, in parte motiva, che detta diversità di calcolo non inficia la complessiva attitudine della l. n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, in adempimento degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione>>. È stata la Corte europea dei diritti dell'uomo ad affermare che riguardo al danno morale, talvolta, la pubblicazione della sentenza costituisce una sufficiente soddisfazione per il ricorrente. Tuttavia, normalmente i giudici di Strasburgo non mancano di riconoscere somme di denaro in favore del ricorrente, dunque la limitazione del risarcimento del danno morale alla soddisfazione di vedere condannato lo Stato per la violazione della Convenzione costituisce una mera eccezione. In origine, il testo del comma 3 dell'art. 2 prevedeva che il danno non patrimoniale fosse risarcito, nella normalità delle ipotesi, mediante la sola dichiarazione dell'avvenuta violazione del precetto del termine ragionevole e che si potesse dar corso al pagamento di una somma di denaro esclusivamente se ritenuto necessario dal giudice. Dunque, l'assetto originale della norma era perfettamente l'inverso rispetto alla previsione che si applica attualmente. La seconda stesura della disposizione, presentata nel progetto Pinto, recitava che il danno non patrimoniale fosse riparato, non solo con il pagamento di una somma di denaro, ma anche attraverso la dichiarazione dell'avvenuta violazione, tramite la disposizione di adeguate forme di pubblicità, se ritenuto necessario dal giudice. Nei testi approvati dalla Camera e dal Senato, sarebbe stata mantenuta la previsione del pagamento di una somma di denaro, mentre sarebbe venuto meno il riferimento alla discrezionalità del giudice nel disporre adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione. Il testo definitivo prevede che il giudice disponga sempre sia il pagamento di una somma di denaro, sia la dichiarazione dell'avvenuta violazione assistita da adeguate forme di pubblicità. Nonostante questa soluzione appaia

molto equilibrata, sembra, tuttavia, eccessivo imporre che venga sempre data adeguata pubblicità all'avvenuta violazione. Può essere opportuna e utile la pubblicizzazione della violazione della regola della ragionevole durata quando il processo abbia avuto una risonanza presso il pubblico; ma, come nella maggioranza dei casi, quando l'eccessiva lunghezza discende semplicemente dal disservizio dell'amministrazione della giustizia e il processo è rimasto nella dimensione privata del soggetto che chiede l'equa riparazione, non si vede quale soddisfazione quest'ultimo potrebbe trarre dalla pubblicità dell'accoglimento del suo ricorso. Inoltre, è di rilevante importanza il fatto che la legge sul diritto all'equa riparazione tuteli tanto i soggetti vincitori, quanto quelli che siano rimasti soccombenti al termine del processo. Quindi, la misura risarcitoria della pubblicità potrebbe non costituire un'adeguata soddisfazione e, addirittura, potrebbe provocare l'effetto opposto. Sarebbe opportuno lasciare al giudice la discrezionalità di disporre la misura dell'adeguata pubblicità. Si potrebbe, altrimenti, optare per la discrezionalità lasciata al ricorrente: qualora dovesse ritenere che dare pubblicità all'avvenuta violazione non costituisca per lui un'equa riparazione, si asterrà dal chiederla, domandando solo il risarcimento pecuniario; in caso contrario, qualora ritenga che un'adeguata pubblicità possa rappresentare per lui un vantaggio, la richiederà al giudice. La legge non definisce le adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione. Si potrebbe ritenere che anche il mero deposito in cancelleria, chiamato per l'appunto "pubblicazione", ossia esposizione al pubblico, possa costituire una pubblicità adeguata per la maggioranza dei casi per la quale non si sente la necessità di diffondere la notizia dell'accoglimento del ricorso proposto. Si potrebbe pensare

che il legislatore faccia riferimento alla pubblicazione per astratto della sentenza su quotidiani nazionali, come avviene nel caso della pubblicazione di determinati tipi di sentenza. Però, non necessariamente si deve ricorrere alla stampa; valide alternative sono costituite da annunci radiofonici, passaggi televisivi, o la rete internet, che possiede il grande vantaggio di avere una "vita lunga", di essere facilmente rintracciabile e di raggiungere un largo pubblico. In definitiva, internet sembra rappresentare un mezzo complementare rispetto ad altri mezzi di comunicazione: se la stampa appare come lo strumento più efficace per diffondere la notizia, il web può offrire lo spazio per la pubblicazione integrale, a costi contenuti, consentendo approfondimenti a chi si dimostri interessato.

3.2.1. Il danno biologico e il danno esistenziale

La giurisprudenza più recente ha introdotto due sottocategorie appartenenti alla più ampia e generica categoria di danno non patrimoniale: il danno biologico e quello esistenziale[227]. In merito al primo non risultano pubblicate decisioni legate alla violazione del termine ragionevole. Pur trattandosi di un caso limite, però, non è da escludersi che un soggetto, parte di un processo irragionevolmente lungo, possa patire un danno biologico, sviluppando patologie di natura psichica, con esiti di invalidità permanente o temporanea, accertabili sotto un profilo medico-legale[228]. Se si è in grado di dimostrare mediante una consulenza tecnica d'ufficio che tale patologia è una conseguenza diretta della violazione del termine ragionevole, nulla vieta un risarcimento del danno biologico subito dalla parte. Il

[227] RECCHIA C., *Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione,* Milano, 2006, p. 110 e ss.
[228] GIANNINI G. e POGLIANI M., *Il danno da illecito civile: danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, tabelle liquidative,* Milano, 1997.

danno biologico è stato riconosciuto dalla Suprema Corte quale species del danno non patrimoniale, secondo il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 della Costituzione. Il danno alla salute rientra a pieno titolo nella categoria di danno non patrimoniale.

Il danno esistenziale viene definito come la violazione degli interessi giuridicamente rilevanti, che provochi un danno allo svolgimento delle attività realizzatrici, alle abitudini di vita e agli assetti relazionali della persona, così violando il diritto alla libera estrinsecazione della personalità, garantito dall'art. 2 della Costituzione[229]. Sia le Corti territoriali che la Corte di cassazione hanno riconosciuto il danno esistenziale come *species* del danno non patrimoniale e, in quanto tale, risarcibile nei processi per equa riparazione, laddove provato. La figura del danno esistenziale è stata elaborata per sopperire alle lacune riscontrate in materia di protezione civilistica degli attributi e dei valori alla persona connesse all'impossibilità di giovarsi dell'art. 185 c.p., rubricato <<Restituzioni e risarcimento del danno>>, tutte le volte in cui non si fosse concretizzata una fattispecie di reato. Detta norma, infatti, al comma secondo sancisce che <<ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui>>. Dunque, qualora non si realizzi un fatto configurabile come reato, il danneggiato non è legittimato ad invocare l'applicazione dell'art. 185 c.p., ma in alternativa il legislatore ha creato la figura

[229] BRANDOLINI E., *Il danno esistenziale nella pubblica amministrazione,* Padova, 2007; CEDON P. e ZIVIV P., *Il risarcimento del danno esistenziale,* Milano 2003; CEDON P., *Il quantum del danno esistenziale,* Milano, 2010.

del danno esistenziale, cosicché sia ad ogni modo possibile ottenere un risarcimento per il danno patito.

In materia di equa riparazione da non ragionevole durata del processo il legislatore è intervenuto enunciando espressamente la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale al di fuori dei limiti imposti dall'art. 2059 c.c.; data tale premessa, risulta evidente come, per i suoi tratti, il danno esistenziale possa costituire una sottospecie del danno non patrimoniale, tra cui l'incidenza su una concreta attività pur non reddituale e la provocazione di un patema d'animo interiore. Pur non consentendo l'elaborazione di una di una categoria autonoma, il danno esistenziale è comunque soggetto al regime risarcitorio previsto per il danno non patrimoniale. Muta, invece, il regime probatorio poiché la dimostrazione di detto pregiudizio si rivela più agevolmente accertabile e concreta, basandosi su indici più sicuri, quali la modifica dell'agire, dei propri usi, di vita sociale, di scelte e di abitudini, che suggeriscono l'esistenza di un danno morale. Dunque, in tema di equa riparazione, il danno esistenziale, pur attendendo alla più ampia fattispecie di danno non patrimoniale, non gode delle stesse presunzioni: deve essere allegato e provato, similmente al danno patrimoniale, poiché, a detta della Suprema Corte, se i sentimenti e i patemi si possono solo presumere, sfuggendo alla prova in senso stretto, il pregiudizio esistenziale può essere provato e, pertanto, deve esserlo.

3.3.Il limite delle risorse disponibili

L'art. 3, co. 7, della legge n. 89/2001 prevede che <<l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1°

gennaio 2002>>. Viene, così, disposta tramite legge la copertura finanziaria[230]. Tuttavia, lo stanziamento messo a bilancio, ottimisticamente rapportato ai dati disponibili al momento dell'approvazione della legge circa l'esborso affrontato dallo Stato italiano per le condanne subite da parte della Corte di Strasburgo, si è rivelato insufficiente a soddisfare il fabbisogno. Infatti, ipotizzando che i giudici italiani eroghino poste di danno pari a quelle ottenute ricorrendo alla Corte europea dei diritti dell'uomo e che la propensione dei cittadini ad agire in giudizio si mantenga costante, riversandosi dalla sede convenzionale alla giurisdizione italiana, nel 2001 era stato calcolato che sarebbe servito uno stanziamento non inferiore a 17 milioni di euro, pari alla somma sborsata dall'erario in quello stesso anno per assolvere al complessivo onere economico delle condanne dei giudici europei e dei procedimenti conclusi a Strasburgo con un regolamento amichevole tra il ricorrente e lo Stato italiano[231]. A fronte della palese impossibilità di applicare la disposizione, non è, tuttavia, chiaro come la limitazione all'erogazione delle somme per equa riparazione possa operare nel concreto. Non è immaginabile che ogni anno il Consiglio Superiore della Magistratura o un'altra autorità emanino per i giudici direttive che contengano la misura della liquidazione del danno al di sotto di una soglia massimale ottenuta dalla divisione dello stanziamento messo a bilancio, quale copertura finanziaria della legge, per il numero di condanne all'equa riparazione statisticamente previste. Sembra più

---

[230] BESSO C., DALMOTTO E., M.G. AIMONETTO, RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino, p 205 e ss.

[231] I dati sono tratti dalla *Relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2001,* dell'11 gennaio 2002 pronunciata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte di cassazione, disponibile sul sito del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

opportuno, spostarsi dal piano delle somme liquidate nel decreto della Corte d'appello sul piano dell'esecuzione, spontanea o forzata, come lascia intendere il comma 7 dell'art. 3 in cui si sancisce una limitazione all'erogazione e non una limitazione alla liquidazione degli indennizzi. Il legislatore ha stabilito che i ricorrenti possono ottenere per l'eccessiva durata dei processi il riconoscimento di qualsiasi somma, ma potranno ottenere la disponibilità di dette somme solo se e quando si renderanno disponibili le risorse finanziarie stanziate dallo Stato. In altri termini, una volta esaurite le risorse, chi ha ottenuto in suo favore un decreto di condanna dello Stato all'equa riparazione dovrà attendere un successivo stanziamento che eroghi nuove risorse che permettano alla Pubblica Amministrazione di pagarlo. La conseguenza papabile che si potrebbe creare è quella per la quale si formi una "lista d'attesa" dei vincitori di un procedimento *ex lege* n. 89/2001, i cui risarcimenti, però, superano sistematicamente gli stanziamenti. Tale lista, tuttavia, sembrerebbe essere destinata ad interessare solo coloro i quali si riducano ad attendere l'adempimento spontaneo da parte dello Stato; ma nulla vieta al ricorrente, che abbia ottenuto un decreto di condanna dello Stato dotato di forza esecutiva ex art. 3, comma 6, di procedere immediatamente ad esecuzione forzata contro lo Stato, bypassando la coda e a prescindere dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione sul bilancio statale. Questo meccanismo provocherebbe il moltiplicarsi di esecuzioni forzate nei confronti dello Stato, i cui beni e crediti possono essere liberamente pignorati, salvo che appartengano al patrimonio indisponibile o abbiano una destinazione effettiva e

già determinata ad un pubblico servizio[232]. Inoltre, tali procedure durerebbero almeno centoventi giorni più delle altre, posto che l'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione dello Stato al fine di ottenere il pagamento di somme di denaro non può essere iniziata prima del centoventesimo giorno dalla notificazione del titolo esecutivo giudiziale[233]. Inevitabilmente, le persone in lista di attesa potrebbero proporre ulteriori ricorsi alla Corte d'appello per far valere l'eccessiva durata del procedimento di equa riparazione, il cui *dies ad quem* deve collocarsi non alla data dell'emanazione del decreto di condanna, ma al momento di conseguimento del bene della vita richiesto, dunque al momento dell'erogazione dell'equa riparazione. Qualora non avvenisse l'integrale soddisfazione del ricorrente, la previsione secondo cui i risarcimenti vengono erogati nei limiti delle risorse disponibili, dovrebbe ritenersi incostituzionale. È sì corretto rilevare che l'art. 3, comma 7, tratta l'erogazione di indennizzi e che, se si trattasse di un beneficio, anziché di un risarcimento, allora una limitazione alle risorse stanziate sarebbe ammissibile; ma, nonostante il *nomen iuris*, il comma 7 costituisce esattamente un'ipotesi di responsabilità conseguente alla violazione del

---

[232] In questo senso, v. *Corte cost.,* 21 luglio 1981, n. 138, in *Foro.it*, 1981, che in materia di soggezione ai procedimenti di esecuzione forzata ha enunciato la sostanziale uguaglianza in linea di principio della p.a. rispetto ad ogni altro debitore, traendo la conclusione secondo la quale l'iscrizione nel bilancio preventivo non impone sulle somme di denaro giacenti nelle tesoriere dello Stato un vincolo di destinazione tale da impedire il loro pignoramento. Per l'opinione che non basti ad escludere la pignorabilità del denaro pubblico l'iscrizione delle somme nel bilancio preventivo, in quanto tale atto non è sufficiente a costituire quel vincolo di destinazione che farebbe rientrare dette somme nel patrimonio indisponibile e per l'affermazione che le procedure di erogazione del denaro da parte della pubblica amministrazione riguardano soltanto i pagamenti spontanei. Non quelli forzati ottenuti secondo le modalità dell'espropriazione.

[233] Così dispone l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante <<disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997>>, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato, raddoppiando il termine dilatatorio di sessanta giorni a centoventi, dall'art. 147 della legge finanziaria del 2001. Nei confronti dell'art. 14 sopra citato è stata elevata questione di legittimità costituzionale che però è stata respinta da Corte cost., 23 aprile 1998, n. 142, in *Giur.it,* 1998.

diritto individuale alla ragionevole durata del processo, riconosciuto dal nostro ordinamento[234]. Dunque, la fissazione di un limite al danno risarcibile deve ritenersi incostituzionale quando incide sul riconoscimento di un diritto fondamentale della persona, limitandolo[235].

Sono a noi noti i tentativi della Consulta di imporre massimali in tema di risarcibilità dei danni alla persona; tentativi falliti poiché su di essi è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale. Non solo pare incostituzionale fissare un massimale al risarcimento, ma sembra, altresì, incostituzionale fissare un tetto massimo, ossia quello delle risorse messe a disposizione dallo Stato in relazione alla globalità dei risarcimenti perché in tal modo si viola il principio di uguaglianza tra i vari danneggiati dalla eccessiva durata dei processi. Infatti, la fissazione di un tetto globale ai risarcimenti può comportare il riconoscimento del pieno risarcimento ad un ricorrente e la completa negazione o procrastinazione di ogni indennizzo ad un altro che abbia ottenuto il decreto della Corte d'appello dopo l'esaurimento delle risorse messe a disposizione dallo Stato.

---

[234] La natura risarcitoria dell'equa riparazione prevista dalla legge n. 89/2001 consegue dai fondamenti costituzionali del diritto alla ragionevole durata del processo e dal recepimento nel nostro ordinamento dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed emerge, anche, dall'esplicito riferimento all'art. 2056 c.c. contenuto nel comma 3° dell'art. 2.

[235] In proposito, v. VERARDI C., *Il risarcimento del danno da lesioni lievi: un infortunio del governo, in Quest. Giust., 2000,* secondo il quale la probabile incostituzionalità del decreto rendeva inopportuna la sua conversione. Vedi anche MONATERI P.G., *Sul danno biologico troppo dirigismo, in Il Sole 24 Ore,* 2000, secondo cui il decreto doveva ritenersi in contrasto con la Costituzione vigendo nel nostro sistema il principio dell'integrale risarcimento del danno alla persona.

Conclusioni

La realizzazione della ragionevole durata dei processi è un tema assolutamente prioritario e centrale nell'ambito della giustizia secondo le previsioni dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Cedu, tanto che negli ultimi decenni non vi è stata una riforma della giustizia che non contenesse al suo interno degli istituti che potessero favorire una durata ragionevole dei processi. Il processo, affinché possa essere qualificato come "giusto", deve necessariamente avere una durata ragionevole e proprio a causa della discussa e faticosa individuazione di tempi giusti e congrui che soddisfino questo requisito fondamentale, i giudici europei hanno preferito svincolare il concetto di ragionevolezza dai possibili significati che esso assume nelle legislazioni nazionali, elevandolo a principio autonomo, generale e astratto. La Corte di Strasburgo, infatti, non si è mai mostrata interessata ad un'eventuale media europea risultante dalla tendenziale durata dei processi nei singoli Stati membri, ma si accosta al caso concreto. I gravi problemi che si sono riscontrati in Italia erano, infatti, legati alla struttura giudiziale che ha investito l'intero sistema. Il delicato rapporto di equilibrio tra il diritto di una persona a ottenere un processo la cui durata possa essere definita "ragionevole" e gli altri valori in gioco, nella maggioranza dei casi sfocia in un conflitto tra opposte e irrinunciabili esigenze, ossia il raggiungimento di una sentenza corretta, nel lasso di tempo più breve possibile. Proprio perché ciascuno Stato è tenuto a predisporre la propria organizzazione processuale in modo tale da consentire lo svolgimento del processo in tempi ragionevoli, il legislatore italiano si è sempre dedicato con impegno alla creazione di un sistema giuridico che consentisse il rispetto di tutti

gli istituti e i valori processuali che conducessero alla pronuncia di sentenze nello spazio di durata necessaria per accertarne la fondatezza del diritto fatto valere. L'obiettivo italiano, tanto quanto europeo, non è semplicemente quello di una giustizia tempestiva, seppur sommaria, ma piuttosto mira a preservare gli interessi di difesa e di corretta amministrazione della giustizia.

Il panorama processuale italiano ha per lungo tempo dimostrato le numerose lacune del suo sistema, fino a rendere necessario uno stringente intervento da parte della Corte di Strasburgo, costringendo l'Italia ad assumere provvedimenti volti alla risoluzione delle problematiche tramite delle riforme; il rischio che, altrimenti, avrebbe corso consisteva nella fuoriuscita dalla Convenzioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A seguito di un lungo e discusso *iter*, è emerso un sistema che continua a riconoscere i diritti costituzionalmente garantiti e tutelati, ma che ugualmente ha integrato le garanzie europee per assicurare con fermezza i diritti e le libertà fondamentali, al di là delle tradizioni culturali ed etiche del singolo Stato. La convivenza tra le diverse fonti non si è sempre dimostrata di facile realizzazione, soprattutto a causa del precario equilibrio che si è spesso generato in presenza di diverse sfere e gradi di garanzia, infatti, se il moltiplicarsi dei diritti e dei relativi mezzi di tutela, da un lato, offre nuove possibilità per l'appagamento dei bisogni di giustizia che rimangono insoddisfatti negli ordinamenti nazionali, dall'altro ingenera confusione nell'applicazione degli *standard* di tutela astrattamente previsti. L'impianto italiano che per lungo tempo è apparso profondamente refrattario alle sollecitazioni europee ha iniziato a mostrarsi più convenzionalmente orientato tramite riforme e pronunce della Corte costituzionale. Dunque, emerge come la Cedu, che per anni era stata considerata

un mero atto di normazione internazionale, rappresenti oggi un imprescindibile e immancabile punto di riferimento sia nel quadro normativo europeo, sia nel contesto interno di ogni singolo Stato membro; si è imposto come parametro alla cui stregua valutare l'operato della Corte di Strasburgo che ne assicura l'osservanza. In Italia, per contenere la durata dei processi entro i limiti fisiologici imposti dalla Convenzione, è necessario un approccio interistituzionale che coinvolga tutti gli attori principali e una coordinazione al più alto livello governativo, ciò nella convinzione che solo un'interazione e un impegno reciproco possano sortire effetti apprezzabili e ridurre conseguentemente l'esposizione del nostro Paese nello scenario internazionale.

Tuttavia, è purtroppo evidente come la legge Pinto abbia comportato –e tuttora comporti- enormi esborsi di denaro a cui lo Stato italiano non riesce a far fronte. La prova consta nell'esigenza, avvertita dal legislatore, di dichiarare impignorabili le somme giacenti nelle casse del Ministero della Giustizia, nonché l'incapacità dello Stato a far fronte in tempi ragionevoli al pagamento degli indennizzi. Paradossalmente, l'inflazione dei ricorsi *ex* legge Pinto viene a costituire una delle principali cause della dilatazione dei tempi di decisione da parte delle Corti d'appello e della Cassazione. Del resto, la legge n. 89/2001 ha previsto solo misure indennitarie e non anche acceleratorie della procedura e per tale motivo si rivela assolutamente inidonea ad eliminare le cause e le conseguenze delle già constatati violazioni e a prevenirne delle altre. Concedendo un rimedio risarcitorio interno, la legge avrebbe il merito di aver imposto una soluzione alla insostenibile situazione venutasi a creare dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, stretta da un vero e proprio assedio di cittadini italiani intenzionati a chiedere una

riparazione per la violazione dell'art. 6 della Convenzione, ma sarebbe inutile – e a tratti dannosa- per risolvere i molti e gravi problemi strutturali che affliggono l'amministrazione della giustizia italiana. Inoltre, tale legge aggrava notevolmente il carico di lavoro delle Corti d'appello e della Corte di Cassazione competenti a pronunciarsi sui relativi ricorsi; per di più, non si dimostra idonea a fronteggiare eventuali condotte negligenti dell'organo giustizia. In sintesi, il problema principale è quello di assicurare un servizio di giustizia: non essendo stato disposto nulla sul piano dell'accelerazione dei giudizi, la situazione potrebbe addirittura peggiorare poiché, oltre a tutti gli altri procedimenti, i giudici devono farsi carico anche dei procedimenti volti ad accordare l'equa riparazione prevista dalla normativa. Paradossalmente, potrebbero aumentare le durate medie dei procedimenti dinanzi alle Corti d'appello che sono state investite della competenza di decidere sui ricorsi previsti dalla legge n. 89/2001. In mancanza di opportuni interventi, l'arretrato dei giudici della Corte d'appello è destinato a crescere e con esso anche il tempo necessario per rendere giustizia nella singola controversia. La conseguenza consta nella moltiplicazione di ricorsi *ex lege* n. 89/2001. Al fine di evitare uno scenario di paralisi della giustizia, la giurisprudenza e parte della dottrina si sono mosse per offrire interpretazioni secondo le quali la legge Pinto sarebbe un testo normativo che non aveva il compito di adeguarsi alla realtà nella quale era stato promulgato, bensì doveva agire come stimolo verso l'adeguamento della situazione italiana a parametri migliori. Lo scopo della norma constava nella velocizzazione dell'amministrazione della giustizia, portandola al livello prescritto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La normativa si rivolgeva al futuro

potere giudiziario, legislativo ed esecutivo, fissando l'obiettivo di un più celere svolgimento dei processi.

In conclusione, le cause che provocano l'eccessiva durata dei processi non sono state eliminate, anche perché, essendo istituti disciplinati e costituzionalmente garantiti, non è pensabile la loro abolizione. È onere del legislatore far convivere i diversi valori, che non dovrebbero escludersi reciprocamente, bensì coesistere mediante un equilibrio e una scala gerarchica. La legge n. 89/2001 non è stata promulgata con la pretesa di porre rimedio immediato alla difficoltosa situazione processuale in cui si trovava l'Italia, ma di produrre i suoi effetti proiettandoli nel futuro, rivolgendosi al legislatore che per mezzo della legge Pinto avrebbe raggiunto l'obiettivo di rendere lo svolgimento dei processi più celere.

Infine, il principio della ragionevole durata del processo è al centro anche della molto nota *"Riforma Cartabia"*, che prende il nome dall'ex ministro della Giustizia durante il governo Draghi, entrata in vigore il 28 febbraio 2023 (salvo alcune disposizioni per le quali è stato previsto diversamente). La riforma mira a velocizzare gli ambiti del processo civile, intervenendo sia su alcuni aspetti dell'*iter* processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi. Per quanto concerne il primo aspetto, sono stati modificati alcuni termini processuali, in particolare quelli inerenti la redazione dell'atto di citazione: i termini processuali sono stati rimodulati perché il legislatore della riforma, al fine di raggiungere l'obiettivo concordato in sede europea di durata ragionevole del processo, ha modificato anche lo svolgimento della prima udienza. Per quanto concerne il secondo aspetto, la riforma Cartabia ha introdotto rilevanti novità volte alla digitalizzazione in ambito di mediazione

civile, dedicandosi anche alla disciplina dello svolgimento della mediazione in modalità telematica. Sicuramente l'esperienza pandemica cominciata nel 2020 ha spinto verso una rivisitazione e un miglioramento delle modalità tecnologiche anche all'interno del settore giuridico. È indubbio che il confronto diretto e in presenza delle parti tipico della mediazione, come tradizionalmente si era portati a realizzarlo, subisca modifiche radicali di fronte all'opzione della modalità telematica. Infatti, la disciplina della mediazione telematica prevede che si possano svolgere da remoto gli incontri tra le parti in presenza del mediatore; i sistemi impiegati per il collegamento audiovisivo, però, devono consentire a tutti di vedersi e ascoltarsi reciprocamente; a tutte le parti, infine, deve essere data la possibilità di fare richiesta al mediatore di partecipare in modalità da remoto. La norma, in particolare, chiarisce esplicitamente che gli obblighi relativi alla conservazione e alla esibizione dei documenti informatici si intendono soddisfatti se le procedure assicurano la conformità ai documenti originali e se gli stessi risultano conformi alle linee guida. Si osserva inoltre che lo svolgimento della mediazione in modalità telematica, se da una parte rende più moderno il sistema giudiziario, dall'altra presenta criticità e maggiori difficoltà in relazione alla formazione, alla trasmissione e all'autenticità degli atti del procedimento. È evidente che si tratta di un innovativo approccio giuridico, che non mira a demolire il precedente sistema; consta, invece, in un tentativo di semplificazione di questioni che l'era del digitale impone di modernizzare. Si tratta di un cambiamento che - seppur a tratti rivoluzionario di alcuni aspetti del sistema giuridico- era necessario compiere e, probabilmente, la situazione pandemica è stata l'occasione colta dal legislatore per accelerare i tempi di questo

cambiamento. È pressoché impossibile stabilire ora le lacune e i punti di forza della riforma, certo è, però, che la digitalizzazione permette costantemente di accorciare i tempi e le distanze e, dunque, potrebbe rivelarsi un ottimo mezzo per risolvere, almeno in parte, la problematica della eccessiva durata dei processi.

Le osservazioni compiute fino ad ora mi permettono di concludere l'indagine confermando alcune premesse svolte precedentemente: negli ultimi decenni non vi è stata legge di riforma della giustizia italiana in cui il legislatore non abbia affermato come sua fonte ispiratrice l'esigenza di attuare una giustizia celere ed efficace.

Bibliografia

AMADEI D., *Note critiche sul procedimento per l'equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo*, in Giustizia civile, 2002, 2, p. 29 ss.

AMODIO E., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in Diritto penale e processo, 2003, 7.

AMODIO E., *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen*., 2003, 1422, dove si polemizza con «l'erronea qualificazione» della ragionevole durata «come garanzia oggettiva dettata nell'interesse dell'ordinamento».

AMODIO E., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, pp. 797 ss..

ANDOLINA I., Il giusto processo civile.

BACCARI G.M., *La cognizione e la competenza del giudice,* Milano, 2011.

BARBIERI P. e ANGELINI V., *Il processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione nel nuovo processo civile,* Padova, 2006, 4° ed.

BARONE, *Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?*.

BARTOLE S., CONFORTI B., RAIMONDI G. (a cura di), *Commentario alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova. 2001, p. 685 ss.

BATA' A., *Le impugnazioni,* Milano, 2012.

BESSO C., DALMOTTO E., AIMONETTO M.G., RONCO A., NELA P.L., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi, Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89,* Torino.

BIANCHI L., *I limiti oggettivi dell'appello civile,* Padova, 2000.

BILANCIA P., *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, p. 345 ss.

BONFIETTI D., CALVI G., RUSSO G., SENESE S., *Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione*, in Questione Giustizia, 2000, p. 68 ss.

BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, 2010.

BOVE M., *La Corte di cassazione come giudice di terza istanza*.

BOVE M., *Lineamenti di diritto processuale civile*, 4° ed., Torino, 2012.

BOVE M., *Sul potere della Corte di cassazione di decidere nel merito la causa*, cit., 714.

BRANDOLINI E., *Il danno esistenziale nella pubblica amministrazione,* Padova, 2007.

BRIGUGLIO A. e CAPPONI B., *Commentario alle riforme del processo civile: ricorso per cassazione, volume III, tomo i,* Padova, 2009.

BUCCI A., *Le nuove riforme del processo civile: processo di esecuzione, processo di cognizione, ricorso per cassazione: commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69,* Padova 2009.

BUONOMO F., *L'equo processo tra modifica costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Documenti Giustizia, 2000, 1-2, p. 161 ss.

BUONOMO G., *L'indennizzo della legge Pinto collegato all'oggettiva responsabilità dello Stato*, in Diritto&giustizia, 2001, p.10 ss.

BUZZELLI S., in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 144 ss.

CAGGIANO G., *L'evoluzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella prospettiva dell'Unione basata sul diritto*, in Studi sull'integrazione europea, 2007, p. 335 ss.

CALIFANO G.P., *Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti: art. 267-274 bis,* Bologna, 2018.

CALIFANO G.P., *L'interruzione del processo civile: gli artt. 299 ss. c.p.c.,* Napoli, 2004.

CANNIZZARO E., BARTOLONI E. M., *La costituzionalizzazione del terzo pilastro dell'Unione europea*, in Diritto dell'unione europea, 2007, p. 471 ss.

CAPONI R., *La rimessione in termini nel processo civile,* Milano, 1996.

CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito*, cit., c. 131.

CAPONI, *Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevabilità del difetto di giurisdizione)* e CUOMO ULLOA, *Il principio di ragionevole durata e l'art. 37: rilettura costituzionalmente orientata o riscrittura della norma (e della teoria del giudicato implicito)?;* in Corr. Giur., 2009.

CAPORUSSO S., *Art. 366*, in CIPRIANI F. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla l. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, Padova, 2009, 200 s.

CAPPELLA F., *Decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione.*

CARBONE V., *Durata irragionevole del processo e danno non patrimoniale da ritardo*, in Corriere Giuridico, 2011, 7, p. 908 ss.

CARBONE V., *Le notificazioni: commento articolo per articolo con giurisprudenza e dottrina: civile, fallimentare, societario, amministrativo, tributario, penale, internazionale,* 2004, 3° ed.

CARDONE A., *Diritti fondamentali (tutela multilivello), in Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2011, pp. 335 ss.

CARPI F., *Commentario breve al Codice di procedura civili: ultimissime sul processo civile, "filtro" in appello, giudizio di cassazione, impugnazione dei licenziamenti, notificazioni,* Padova, 2013.

CARPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito,* in Foro it., 2007.

CARRATTA A., *Il principio della non contestazione nel processo civile,* Milano, 1995.

CARRATTA A., *La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del "giusto processo regolato dalla legge": un monito per il legislatore ordinario*, in Giurisprudenza italiana, 2010, 3, p. 627 ss.

CARRATTA, *Le recenti riforme del processo civile,* Bologna 2007, p. 494 e ss.

CARRATTA, *Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del "giudicato implicito", in* Giur. It., 2009.

CARTUSO F., *Art. 384*, in F. CIPRIANI (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, Padova, 2009, 335 s.
CEDON P. e ZIVIV P., *Il risarcimento del danno esistenziale,* Milano 2003.

CEDON P., *Il quantum del danno esistenziale,* Milano, 2010.

CEPEJ, *Analyse des délais judiciaires dans l'Etats membres du Conseils de l'Europe à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme*.

CHIARLONI S., *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in Rivista di diritto processuale, 2000.

CHIARLONI S., *Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati: commento alle leggi 7 giugno 1993, n. 183 e 21 gennaio 1994, n. 53,* Padova, 1996.

CHIARLONI S., *Divergenze e concordanze nella cultura del diritto di difesa per il processo civile e per il processo penale*, in *Quaderni del C.S.M.*, 1988, fasc. 3, pp. 43 ss.

CHIAVAIRO M., *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo*, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, p. 974 ss.

CHIAVARIO M., *Cultura italiana del processo penale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1990.

CHIAVARIO M., *La "lunga marcia" dei diritti dell'uomo nel processo penale*, in AA.VV. Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di BALSAMO A. e KOSTORIS R. E., Milano, 2008, p. 11 ss.

CHIAVARIO M., *Processo e garanzie della persona*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 212 ss.

CHIAVARIO M., voce «Giusto processo (processo penale)», in *Enc. Giur.*,XV, Roma, 2001, p. 9.

CHINDEMI D., *La legge Pinto e la procedura fallimentare*; Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2006, n. 24040, in Giustizia civile-Massimario, 2006, 11.

CIPRIANI F., *Il processo civile nello stato democratico*, Napoli, 2006, 151 ss.

CIPRIANI F., *Contro la cassazione con rinvio*, in *Foro it.*, 2002, I, c. 2522 ss.
CIPRIANI, *Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità,* in Riv. Dir. Proc., 1984.

CIVININI M.G., *Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione*, in Foro italiano, V, p. 155 ss.

CIVININI M.G., VERARARDI M.C. (a cura di), *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2001.

COCCONI M., *Il giusto procedimento come banco di prova di un'integrazione delle garanzie procedurali a livello europeo*, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2010, n. 5, p. 1127 ss.

COCO C., *Equa riparazione delle violazioni al principio di ragionevole durata dei processi*, in Diritto penale e processo, 2003, n. 3, p. 346 ss.

COGLIOLO P. (a cura di), *Manuale delle fonti del diritto romano*, in Gaius Institutes, 2ª ed., Torino 1911, p. 354 ss.,traduzione francese a cura di REINACH J., Paris 1950, p. 166 ss.

COLESANTI, *Giurisprudenza creativa in tema di difetto di giurisdizione,* in Riv. Dir. Proc., 2009.

COMASTRI M.A., *Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito*, Torino, 2012.

COMOGLIO L.P., *Il principio di economia processuale*, II, Padova, 1982, 82 ss.

COMOGLIO P., *Le garanzie fondamentali del giusto processo*, in La nuova Giurisprudenza civile commentata, Milano, 2001, II.

CONDINANZI M., *Fonti del terzo pilastro dell'Unione europea e molo della Corte costituzionale*, in Diritto dell'unione europea, 2007, p. 513 ss.

CONFALONIERI A., *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 240 ss.

CONSO G., *La legge Pinto: passo ineluttabile anche se certamente non decisivo, in Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2001, p. 24 ss.

CONSOLO C., *Disciplina "municipale" della violazione del termine ragionevole di durata del processo: strategie e profili critici*, in Corriere giuridico, 2001, p. 569 ss.

CONSOLO C., *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato,* Padova, 1989.

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, 2ª ed., Torino, 2012, 418 ss.

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, volume II*, Torino, 2019.

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, volume I,* Torino, 2019.

CONSOLO C., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 2ª ed., Padova, 2008, 233 ss.

CONTE G.A., *La durata non ragionevole del processo. Legge Pinto n. 89/2001: tutela tra Corte europea dei diritti dell'uomo e rimedi interni italiani*, in La Rivista del Consiglio, 2001, n. 3, p. 107 ss.

CONTE R., *Considerazioni sui riflessi della riforma dell'art. 111 Costituzione nel processo civile*, in Questione Giustizia, 2001, p. 426 ss.

CORDERO F., *Procedura penale*, cit., 1295.

CORONGIU S., *L'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del processo nelle "legge Pinto": prime riflessioni*, in Studium iuris, 2001, p. 1003 ss.

COSTABILE C., *L'irragionevole durata del processo e i procedimenti immobiliari, in Immobili e proprietà*, 2011, 5, p. 317 ss.

CULOT D., *L'interruzione del processo civile,* Milano 2006.

CURTOTTI NAPPI D., *La "durata ragionevole" del processo penale è anche un problema di norme*, in Diritto penale e processo, 1999, 8, p. 1028 ss.

D. MARINELLI e E. SPIGARELLI, *Giusto processo ed equa riparazione: i diritti tutelati dalla Convenzione Europea, i metodi di ricorso nazionali ed europei e la quantificazione del danno indennizzabile: le fonti dell'equa riparazione: la Convenzione europea dei diritti umani e la legge "Pinto",* Napoli, 2007.

DALFINO, *Limiti all'ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario),* in Foro it., 2005.

DE CRISTOFARO M., Sub *art. 384*, cit., 1126.

DE GIORGI M.V., *Risarcimento del danno morale ex legge Pinto alle persone giuridiche per le sofferenze patite dai componenti*, in Danno e Responsabilità, 2006, p. 153 ss.

DE ROSE C., *Equa riparazione per i processi troppo lunghi: la l. 24 marzo 2001 n. 89 e la sua derivazione europea*, in Consiglio di Stato, 2001, II, 3, p. 453 ss.

DE STEFANO M., *La lunga marcia della Cassazione italiana verso la Corte dei Diritti Umani di Strasburgo (Legge Pinto, ma non solo),* in Il Fisco, 2006, 8, p.1119 ss.

DE STEFANO M., *Legge n. 89/01: confessione di una prima vittoria degli avvocati,* in I diritti dell'uomo, cronache e battaglie, 2001, p. 43 ss.

DEL CORE S., *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*.

DENTI V., *La Cassazione giudice del merito*, in Foro it., 1991.

DIDONE A., *Appunti sulla ragionevole durata del processo civile*, in Giurisprudenza Italiana, 2000.

DIDONE A., *Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo,* Giuffrè editore, Milano, 2002.

DIDONE A., *Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo per le persone giuridiche*, in Giurisprudenza Italiana, 2003, 1, p. 28 ss.

DIDONE A., *L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo (Riflessioni a prima lettura sulla legge n. 89/2001),* in Questione Giustizia, 2001, p. 514 ss.

DIDONE A., *La Cassazione e l'equa riparazione per irragionevole durata del processo*, in Giustizia civile, 2002, I, p. 2393 ss. e in Giurisprudenza italiana, 2002, 11, p. 2039 ss.

DIDONE A., *Legge Pinto: un passo avanti, due indietro*, in Diritto e Giustizia, 2005, 34, p. 17 ss.

DIDONE A., *Note su processo esecutivo e Legge Pinto,* in Giurisprudenza italiana, 2010, 8-9, p. 1873 ss.

DIDONE A., *Processi e rinvii lunghi, paga lo Stato*, in Diritto e Giustizia, 2005, 17, p. 10 ss.

DRAETTA U., PARISI N., RINOLDI D. (a cura di), *Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell'Unione europea.* Principi fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.

DRZEMCZEWSKI A., *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*.

DRZEMCZEWSKI A., *L'exécution des décisions dans le cadre de la Convention Européenne des droits de l'homme, in Societé française pour le droit international (cur.), La protection ded droits de l'homme et l'evolution du droit international*, 1998, p. 243 ss.

DWORKIN R., *I diritti presi sul serio* [1977], trad. it., Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 93 ss.

FANELLI R., *La riassunzione della causa nel processo civile.*

FEDERICO C., *Commentario breve al Codice di procedura civile: ultimissime sul processo civile, "filtro" in appello, giudizio di cassazione, impugnazione dei licenziamenti, notificazioni,* Padova, 2013.

FERRARIO A., *A.T.P. e consulenza tecnica preventiva: istruzione preventiva e mediazione: accertamento tecnico assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.: garanzia del contraddittorio, principio dispositivo e onere della prova: effetti sul processo di cognizione,* Milano, 2012.

FERRI C.M., *Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale: obbligatoria e facoltativa: aggiornato alla Circolare Giustizia del 27/11/2013 e alla Direttiva Cancellieri del 5/11/2013,* Padova, 2014.

FERRUA P., *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea,* questionegiustizia.it

FERRUA P., *Il «giusto» processo tra modelli, regole e principi*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, pp. 401 ss.

FILOIA R., nota *Il patema d'animo è una conseguenza normale della durata irragionevole del processo*; Cassazione civile, 21 luglio 2004, n. 13504.

FRASCA R., *Il regolamento di competenza,* Milano, 2012.

GAETA P., *Durata ragionevole del processo e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in Questione&Giustizia, 2003.

GALLO P., *Il danno da irragionevole durata del processo fra diritto interno e giurisprudenza europea*.

GANSHOF VAN DER MEERSCH W., *Considerations on the European Court of human rights methods and interpretation, the authority of its judgements and their execution, in Council of Europe, The European Courts of human rights*, 1983, p. 19 ss.

GARAVELLI M., *Connessione, riunione e separazione dei procedimenti: tra vecchio e nuovo codice,* Milano, 1989.

GAROFOLI V., Il mito del "tempo ragionevole", in Diritto penale e processo, 1998.

GENOVESE F.A. e RISOLO C.I., *Nuovo processo civile: tutte le novità in vigore dal 4 luglio 2009: allargamento competenza del Giudice di pace, testimonianza scritta, filtro in Cassazione, procedimento sommario di cognizione, translatio iudicii, calendario del processo,* Milano, 2009.

GHIRGA M.F., *Dell'interruzione del processo: art. 299-305 c.p.c.,* Bologna, 2014.

GIACALONE-CACCAVIELLO, *Nuove prove in appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e costituende,* in Gist. Civ., 2005.

GIANNINI G. e POGLIANI M., *Il danno da illecito civile: danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, tabelle liquidative,* Milano, 1997.

GIBBS A., *Reasoned "balance" in EuropÉs area of freedom, security and justice, European law journal*, 2011, p. 121 ss.

GIOIA, *La decisione sulla questione di giurisdizione,* Torino, 2009.

GIORDANO, *La produzione di nuovi documenti in appello nel processo ordinario e in quello del lavoro secondo le sezioni unite della Corte di cassazione; BOVE, Sulla produzione di nuovi documenti in appello,* in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2006.

GIUSSANI A., *Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione,* Milano, 1999.

GUARDA G., *Notificazioni e termini: flussi processuali*, Milano, 2009.

GUAZZAROTTI A., COSSIRI A., L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la prassi più recente, in Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 2006.

GUAZZAROTTI A., Il caso Dorigo: una piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento interni?, in www.forumcostituzionale.it.

HENKE, *Die Tatfrage,* Berlino, 1966.

IACOVIELLO F.M., *Giusto processo? Alcune domande …*, in *Cass. pen*., 2003, pp. 423 ss.

IASELLI M., *Il decreto ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione: aggiornato alla legge n. 218/2011 in vigore dal 20/01/2012,* Padova 2012.

IMPAGNATIELLO G., *Il concorso tra cassazione e revocazione: contributo allo studio della formazione e dell'impugnazione del giudicato,* Napoli, 2003.

IMPAGNATIELLO G., *La Cassazione civile dopo la riforma: una nuova nomofilachia?*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, 1030 s.., In Giust. Civ. 2009.

KOENRAAD L., *The contribution of the European Court of Justice to the area of freedom, security and justice,* in International & comparative law quarterly, 2010, 2, p. 255 ss.

KUCHINKE, *Grenzen der Nachprufbarkeit tatrichterlicher Wurdigung und Festellungen in der Rrevisionsinstanz. Ein Beitrag zum Problem von Rechts- und Tatfrage,* Bielefeld 1964.

LA TERZA M., *Il giudizio di rinvio*, cit., 645 s.

LAMA A.G., *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della cd. legge Pinto*, in PINESCHI L. (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani,* Milano, 2006, p. 496 ss.

LIAKOPOULOS D., *Equo processo nella convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel diritto comunitario*, p. 110 ss.

LIEBMAN, *Sulla sospensione propria ed impropria del processo civile,* in Riv. Dir. Proc., 1958, p. 153 e ss.

LOMBARDO L., *Giudizio civile di cassazione e decisione della causa nel merito*, giustiziacivile.com.
LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, II, 6° ed., Milano, 2011, 465 s.

MAFFEI S., *Il diritto al confronto con l'accusatore*, La Tribuna, Piacenza, 2003, pp. 290 ss.

MAMMONE G., *La legge sull'equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo*, in Giustizia civile, 2002, p. 395 ss.

MANDRIOLI C.- CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, II, 23° ed., Torino, 2014, 617 s..

MANGIARACINA A., *Il ne bis in idem,* Torino, 2021.

MARINI L., *La durata media dei processi ed equa riparazione tra giurisprudenza di Strasburgo e legge Pinto*, in Giurisprudenza italiana, 2001, V, p. 2424 ss.

MARTINO A., *Prima impressioni sul diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge 24 marzo 2001, n. 89)*, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 1068 ss.

MENCHINI, *Sospensione del processo civile. Processo civile di cognizione,* in Enc. Dir, Milano, 1990.

MERZ S., CARBONI N., BAZAZI L., *Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni: nel diritto civile, fallimentare, fiscale, amministrativo, penale, previdenziale; nel processo civile, tributario, amministrativo e penale: formule, schemi, tabelle,* Padova, 2012, 4° ed.

MINARDI M., *L'onere di contestazione nel processo.*

MONAR JÖRG, *European Union: The area of freedom, security and justice,* in Principles of European constitutional law, 2010, 2, p. 551 ss.

MONATERI P.G., *Sul danno biologico troppo dirigismo,* in Il Sole 24 Ore, 2000.

MONTELEONE G., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 954 s.

MONTELEONE G., *Manuale di diritto processuale civile*, I, 5° ed., Padova, 2009, 686 ss..

MONTESANO, *La sospensione per dipendenza di cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza,* in Riv. Dir. Proc., 1958, p. 385 e ss.
MONTESANO, *Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del Codice di procedura civile,* in Riv. Dir. Proc., 1988, p. 299 e ss.

MORCAVALLO U., *Il rilievo officioso delle questioni in sede di legittimità. Giudicato interno ed esterno*, in ACIERNO M.- CURZIO P.-GIUSTI A. (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2011, 229 ss.

MORESE R., Nota di commento a Cassazione civile, 30 agosto 2005, n. 17500.

MOROZZO DELLA ROCCA F., *Le modificazioni in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell'esistente*, in *Corr. giur.*, 2006, 450.

MUNARI F., AMALFITANO C., *«Terzo pilastro» dell'Unione: problematiche istituzionali, sviluppi giurisprudenziali, prospettive*, in Studi in onore di U. Leanza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, vol. II, p. 1201 ss.

NAPPI, *Effetto devolutivo delle impugnazioni e giudicato interno sugli errores in procedendo,* in. Riv. Dir. Proc., 2009.

OLIVIERI G., *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, 2° comma)*, in Il Foro italiano, 2000, V, p. 254 ss.

ORLANDI R., *Garanzie individuali ed esigenze repressive (ragionando intorno al diritto di difesa nei procedimenti di criminalità organizzata)*, in *Studi in memoria di Gian Domenico Pisapia*, II, Giuffrè, Milano, 2000, p. 558 ss.

PADELLETTI M. L., *L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme costituzionali*, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 349 ss.

PANZAROLA A., *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 430 ss..

PANZAROLA A., *La Cassazione civile giudice del merito*, II, Torino, 2005, 715.

PAOLUCCI C. M., *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*, Utet, 2011.

PARTISANI R., *Il danno da irragionevole durata del processo, in Responsabilità civile, 2011, 2, p. 140 ss.*

PASQUINELLI C., *Legge Pinto ed irragionevole durata del processo. La Cassazione ammette il danno morale per gli enti collettivi*, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, p. 281 ss.

PECORI L., *Il principio di ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in L'indice penale, 2005.

PERAGO C., *Cumulo soggettivo e processo di impugnazione,* Napoli, 2002.

PETRELLA*, Osservazioni minime in tema di giudicato implicito sulla giurisdizione e giusto processo.*

PETROLATI F., *I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata ragionevole, Milano*, 2005.

PICARDI N., NICITA F.P., *Appunti di diritto processuale civile: il processo ordinario di cognizione, le impugnazioni,* Milano 2003.

PICARDI N., *Manuale del processo civile*, 2° ed., Milano, 2010, 455 s..

PINELLI C., *La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, n. 5, p. 2997 ss.

PIRRONE P., *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte Europea dei diritti umani*, 2004, p. 92 ss.

POLI R., *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie,* Padova, 2002.

POLI R., *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 23 ss..

POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma,* in Riv. Dir. Proc., 2007.

POLI, *Le sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.,* in Foro it. 2009.

PROTO PISANI A., *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, 2007, V, c. 122 ss.

PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, 5° ed., Napoli, 2006, 528 s.

PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo,* in Corr. Giur., 2005.

PUNZI C., *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, 2° ed., Torino, 2010, 522 ss..

R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito*, cit., c. 130 s.

RAIMONDI V., *Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Rivista Internazionale dei diritti dell'Uomo*, 1998, p. 442 ss.

RANDAZZO B., *Giudici comuni e Corte europea dei diritti*, in Rivista di Diritto pubblico Comunitario, 2002, 6, p. 1303 ss.

RANDAZZO B., *Nuovi sviluppi in tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Diritto dell'Unione europea, 2006, 2, p. 11 ss.

RANDAZZO E., *Deontologia e tecnica del penalista*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 158 ss.

RECCHIA C., *Il danno da non ragionevole durata del processo ed equa riparazione,* Milano, 2006.

REDENTI E., *Il processo ordinario di cognizione: il procedimento di primo grado, il sistema delle impugnazioni,* Milano, 1997, 4° ed.

RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 557 ss.

RICCI M.A,, *Giudizio di cassazione e poteri officiosi*, cit., 211 ss.

RICCI, *Le sezioni unite cancellano l'art. 37 c.p.c. nelle fasi di gravame.*

RICCIO G., *Note sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 4524 ss.

ROMANO G., CANNAVALE S., ALBINI M., JASONNA S., FASCIGLIONE M., *L'equa riparazione nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte europea*, Milano, 2005.

RUFFINI G., *La prova nel giudizio di appello,* Padova, 1997.

RUSCIANO S., *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corr. giur.*, 2007, 281 ss.

RUSCIANO S., *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, cit., 121 ss.

RUSSO M., *Della revocazione: art. 395-403,* Torino, 2018.
SACCUCCI A., *Le due "prospettive" della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in Giurisprudenza costituzionale, 2002.

SACCUCCI A., *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione Europea dei diritti umani*, in Rivista di diritto internazionale, 2002, p. 644 ss.

SACCUCCI A., *Riparazione per irragionevole durata dei processi tra diritto interno e Convenzione europea*, in Diritto penale e processo, 2001, p. 893 ss.

SALAZAR L., *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, in Cassazione penale, 2000, p. 1114 ss.; WOLFF S., Freedom, security and justice after Lisbon and Stockholm, The Hague, 2011.

SALETTI A., *La riassunzione del processo civile,* Milano, 1981.

SALVI G., Relazione su *Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali*, Convegno dell'Unione delle Camere penali, Modena 5-6 aprile 2002, in www.camerepenali.it.

SANTALUCIA G., *La tutela giudiziaria "interna" del diritto alla durata ragionevole dei processi: quale ruolo per il giudice ordinario?*, in Questione Giustizia, 2001, p. 528 ss.

SANTANGELI F., *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 607 ss.

SASSANI B., *Impugnazioni, esecuzione forzata, procedimenti speciali, arbitrato,* Milano, 2021, 8° ed.

SASSANI B., *Lineamenti del processo civile italiano: tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele*, 3ª ed., Milano, 2012, 560 s..

SATTA S., *Commentario al Codice di procedura civile, II.*

SATTA S., voce *Corte di cassazione (Diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962.

SCALA A., *La cessazione della materia del contendere nel processo civile,* Torino, 2001.

SCALABRINO M., *Con la competenza diretta della Corte d'appello il cittadino perde un'opportunità contro lo Stato*, in Guida al diritto, 2001, p. 38 ss.

SCHWINGE, *Grundlagen des Revisionsrecht,* Bonn 1960.

SOCCI*, Il difetto o conflitto di attribuzione (o giurisdizione), del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali, non può essere eccepito o rilevato in Cassazione per la prima volta.*

SORRENTINO F., *Alcune riflessioni sul diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo*, in Il fisco, 2001, p. 11322 ss.

STELLA G., *Il principio di non contestazione, 2020,* su www.magistraturaindipendete.it.

TARZIA G., *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile*, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 1 ss.

TARZIA G., *Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo*, in Giurisprudenza italiana, 2001, p. 2431 ss.

TEDOLDI A., *L'istruzione probatoria nell'appello civile,* Padova, 2000.

TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di Cassazione: esegesi e spunti,* in Giur.it, 2006, spec. 2013.

TEODOLDI A., *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, 2013.

TISCINI R., *Il giudizio di cassazione*, in LUISO F.P.-VACCARELLA R. (a cura di), *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, 462.

TRICOMI, *Cala il sipario sui risarcimenti a Strasburgo: per la lunghezza dei processi si decide in Italia*, in Guida al diritto, 2001, 38, p. 13 ss.

TRISORIO G., *La sospensione del processo civile di cognizione*.

TRISORIO LIUZZI, *La cassazione e la sospensione ex art. 295 c.p.c.,* in Foro.it, 2000.

TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile per cognizione,* Bari, 1987.

TROCKER N., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e "il giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 2001, p. 404 ss.

TROIANO R., *Il nuovo giudizio di cassazione: osservazioni in tema di principio di diritto e cassazione sostitutiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 357 ss.

UBERTIS G., *Verso un giusto processo penale*, Torino, 1997, p. 53 ss.
VACCARELLA R., *Lezioni sul processo civile di cognizione: il giudizio di primo grado e le impugnazioni*, Bologna, 2006.

VACCARELLA*, Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii.*

VALITUTTI A., DE STAFANO F., *Le impugnazioni nel processo civile,* Padova.

VALITUTTI A., DE STEFANO F., *Il decreto ingiuntivo e l'opposizione,* Assago, 2013.

VERARDI C., *Il risarcimento del danno da lesioni lievi: un infortunio del governo,* in Quest. Giust., 2000.

VERDE G., *Il nuovo processo di cognizione: lezioni su primo grado e impugnazioni in generale,* Napoli, 1995.

VERDE G., *Diritto processuale civile*, II, 3ª ed., Bologna, 2012, 262.

VIDIRI G., *La «ragionevole durata» del processo: interventi normativi e giurisprudenza di legittimità*.

VIDIRI G., *Il "nuovo" giudizio di rinvio: la Cassazione giudice di terza istanza?*, in *Corr. giur.*, 2006, 1158 s..

ZANGHI' C., *Evoluzione e innovazione nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Studi sull'integrazione europea, 2008, p. 29 ss.

ZENCOVICH V.Z., «*Art. 111 Cost. "Giusto processo" e liquidazione del danno civile in sede penale»*, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, p. 657 ss.

Sitografia

www.questionegiustizia.it.

www.forumcostituzionale.it.

www.camerepenali.it.

www.magistraturaindipendete.it.

www.giuri.it.

www.foro.it.